

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE
PUGLIA

ANNO XLVI

BARI, 24 APRILE 2015

n. 58



Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 febbraio 2015, n. 242

Cont. 00050/15/FR - Tribunale Civile di Lecce - Sig. C.G. c/Regione Puglia - Non costituzione in giudizio.

Pag. 15338

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 febbraio 2015, n. 285

Cont. 983/14/DL - TAR Puglia Lecce - Sig.ra C. B. c / Regione Puglia - Non costituzione in giudizio.

Pag. 15338

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 febbraio 2015, n. 286

Cont. 914/14/DL - TAR Puglia Bari - F.F.T.E.M.O.A.N.U. c / Regione Puglia - Non costituzione in giudizio.

Pag. 15339

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 febbraio 2015, n. 288

Cont. 73/14/GA. Tribunale Bari sez. Lavoro. Ricorso ex art. 414 c.p.c. D.G.V., c/Regione Puglia Ratifica incarico difensivo all'avv. Giuseppe DE PALMA, difensore Regione, legale esterno.

Pag. 15340

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 febbraio 2015, n. 289

Cont. 1305/09/SH. Corte Suprema di Cassazione - Ricorso T.S.H. s.r.l. c/ ASL LE e Regione Puglia avverso sent. n. 278/2014 della Corte di Appello di Lecce - Ratifica incarico difensivo a legale esterno Avv. Giuseppe Romito.

Pag. 15341

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 marzo 2015, n. 428

Cont. 1581/10/LO - G.I.P. presso il Tribunale di Taranto - costituzione di responsabile civile della REGIONE PUGLIA nel procedimento penale n. 938/2010 R.G. e n. 5488/2010 R.G. G.I.P. a carico di R.E.+ altri. Nomina difensore e procuratore speciale esterno avv. Alessandro Amato.

Pag. 15342

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 marzo 2015, n. 429

Cont. 141/15/TG. Corte Costituzionale. Presidenza Consiglio dei Ministri c/ Regione Puglia. Questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della L.R. n. 47 del 14.11.2014. Costituzione in giudizio. Nomina difensore Avv. Ida Maria Dentamaro, legale esterno.

Pag. 15344

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 marzo 2015, n. 430

Cont. 30/15/GA Tribunale di Bari sez. Lavoro -A.P. c/Regione Puglia Ratifica incarico difensivo all'avv. Alessandra Leali, difensore Regione, legale esterno.

Pag. 15345

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 marzo 2015, n. 431

Cont. 1021/10/GA. Corte di Appello Roma sez. Lavoro - F.M. c/Regione Puglia Ratifica incarico difensivo all'avv. Paola AMBRUOSI, difensore Regione, legale esterno.

Pag. 15346

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 marzo 2015, n. 432

Cont. n. 2582/04/GI - Regione Puglia c/S.G. e V.A. e Opera Pia SS M. di C. - Ricorso innanzi alla Corte di Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari - giudizio R.G. 864/11. Ratifica incarico all'Avv. Flora Caputi.

Pag. 15347

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 marzo 2015, n. 433

Cont. 3854/01/CO/GI/GR. Corte di Appello di Bari. Casa di Cura S.M. s.p.a. c/Regione Puglia. Costituzione nel giudizio di appello avverso sentenza del Tribunale di Bari n. 700/14 - Ratifica nomina legale esterno, avv. Mario Spinelli.

Pag. 15348

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 marzo 2015, n. 463

Cont. 819/14/SH. TAR Lecce - S.M.O. Dott. C. s.r.l. c/ Regione Puglia - Costituzione in giudizio - Ratifica incarico difensivo a legale esterno Avv. Giuseppe Rizzo.

Pag. 15350

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 marzo 2015, n. 464

Cont. 1370/14/GA Tribunale di Taranto sez. Lavoro - D.G. c/Regione Puglia Ratifica incarico difensivo all'avv. Anna-maria CONDEMI, difensore Regione, legale esterno.

Pag. 15351

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 marzo 2015, n. 480

Cont. 195-15-TG - Corte Costituzionale. Presidenza Consiglio Ministri C - regione Puglia. Impugnativa L.R. 48/2014 - Art. 1 comma 1 lett. C. Nomina difensore.

Pag. 15352

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 marzo 2015, n. 499

Cont. 65/15/SC - Tribunale di Lecce - P. A. + altri c/ Regione Puglia - Costituzione in giudizio - Nomina del difensore - Legale interno avv. Maria Scattaglia - Ratifica.

Pag. 15354

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 marzo 2015, n. 501

Cont. 1622/12/SC - Tribunale Taranto in sede d'Appello - T.A. c/ Regione Puglia - Appello sentenza n. 230/13 del Giudice di Pace di Ginosa - Nomina del difensore - Ratifica mandato difensivo legale interno avv. Maria Scattaglia.

Pag. 15354

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 marzo 2015, n. 509

Cont. 67/11/SC - Corte Appello di Lecce - Sez. Dist. di Taranto - Regione Puglia c/ A.I.R. - Appello sentenza Tribunale di Taranto n. 1300/2014 - Nomina del difensore - Ratifica mandato difensivo legale interno avv. Maria Scattaglia.

Pag. 15355

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 marzo 2015, n. 510

Cont. 1396/14/SC - Tribunale di Foggia - D.C. c/ Regione Puglia - Costituzione in giudizio - Nomina del difensore - Legale interno avv. Maria Scattaglia - Ratifica.

Pag. 15356

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 marzo 2015, n. 510

Cont. 66/15/SC - Tribunale di Lecce - M.C. c/ Regione Puglia - Costituzione in giudizio - Nomina del difensore - Legale interno avv. Maria Scattaglia - Ratifica.

Pag. 15357

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 marzo 2015, n. 548

Cont. n. 187/06/GI/GR - Ente Ecclesiastico C.A. della D.P. c/Regione Puglia - Costituzione nel giudizio innanzi alla Corte di Appello di Bari avverso la sentenza n. 1165/12 del Tribunale di Bari e ratifica incarico al Prof. Avv. Giuseppe Trisorio Liuzzi.

Pag. 15358

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 marzo 2015, n. 549

Cont. 270/14/CE. C.E. c/ Regione Puglia. Consiglio di Stato. Costituzione. Ratifica nomina legale esterno avv. Daniela Anna Ponzio.

Pag. 15360

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 marzo 2015, n. 550

Cont. 270/14/CE. C. E. c/ Regione Puglia. TAR Puglia - Lecce. Costituzione. Ratifica nomina legale esterno avv. Daniela Anna Ponzio.

Pag. 15361

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 marzo 2015, n. 551

Cont.102/11/CE. F.P. s.r.l. c/ Regione Puglia. Consiglio di Stato. Impugnazione sentenza n. 185/2014 Tar Bari. Ratifica nomina legale esterno avv. Rossella Chieffi.

Pag. 15362

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 marzo 2015, n. 552

Cont. 371/12/GA Corte di Appello di Lecce sez. Lavoro. M.C. c/Regione Puglia Ratifica incarico difensivo all'avv. Giuseppe DE PALMA legale esterno e avv. Lucrezia Gaetano legale interno.

Pag. 15363

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 marzo 2015, n. 553

Cont. n. 2088/06/GI/GR - Regione Puglia c/Congregazione A. della D.P. e ASL Foggia - Ricorso innanzi alla Corte di Cassazione avverso la sentenza n. 879/14 della Corte di Appello di Bari e ratifica incarico al Prof. Avv. Giuseppe Trisorio Liuzzi.

Pag. 15364

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 marzo 2015, n. 554

Cont. 1321/14/GR. TAR Puglia sede di Bari. A.A.E. c/Regione Puglia. Costituzione in giudizio. Ratifica nomina legale esterno, avv. Filippo Panizzolo.

Pag. 15365

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 marzo 2015, n. 555

Cont. 1393/14/GR. TAR Puglia sede di Bari - A. G. c/Regione Puglia. Costituzione in giudizio. Ratifica nomina legale esterno, avv. Giuseppe Ruscigno.

Pag. 15367

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 marzo 2015, n. 556

Cont. 987/12/GI/GR - Consiglio di Stato. Regione Puglia c/dott. L.M. - Appello avverso sentenza del TAR Puglia sede di Bari n. 1173/14. Ratifica nomina legale esterno, avv. Ulisse Corea.

Pag. 15368

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 marzo 2015, n. 557

Contt. dal n. 1964 al n. 1976/02/P/GR - Corte di Appello di Bari sezione Lavoro. F. A. + altri c/ Regione Puglia - Ratifica incarichi difensivi a legale esterno.

Pag. 15369

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 marzo 2015, n. 558

Cont. 1387/14/RO. TAR Puglia-Sede di Lecce. Dott. L.O. c/Regione Puglia - Costituzione in giudizio - Ratifica incarico difensivo legale esterno, avv. Giovanni Castoro.

Pag. 15371

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 marzo 2015, n. 559

Cont. 912/93/CA. Corte D'Appello di Bari. Comune di C. c/ Regione Puglia. Resistenza in giudizio. Nomina difensore. Ratifica mandato difensivo Avv. Annalisa Agostinacchio.

Pag. 15372

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 marzo 2015, n. 560

Cont. 1413/14/RO. Tribunale di Firenze. Regione Puglia c/A.A. Opposizione a decreto ingiuntivo - Ratifica incarico difensivo legale esterno, avv. Massimiliano Naccarato.

Pag. 15373

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 marzo 2015, n. 576

Cont. n. 118/15/TG-DL. Corte Costituzionale: Regione Puglia c/ Presidenza Consiglio dei Ministri. Impugnativa Circolare del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione n. 1/2015 D.A.R. Prot. 1856 del 29.1.2015. Seguito DGR n. 221 del 20.02.2015. Conferimento dell'incarico difensivo Prof. Avv. Marcello Cecchetti, legale esterno.

Pag. 15375

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 marzo 2015, n. 589

Cont. 1719/12/CE. P.W.E. srl c/ Regione Puglia. Consiglio di Stato. Costituzione. Ratifica nomina legale esterno avv. Marco Lancieri.

Pag. 15377

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 marzo 2015, n. 590

Cont. 1430/13/CE. A.E. srl c/ Regione Puglia. Consiglio di Stato. Costituzione. Ratifica nomina legale esterno avv. Marco Lancieri

Pag. 15378

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 marzo 2015, n. 591

Cont. 1429/13/CE. G.N.E. srl c/ Regione Puglia. Consiglio di Stato. Costituzione. Ratifica nomina legale esterno avv. Marco Lancieri.

Pag. 15379

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 marzo 2015, n. 592

Cont. 688/14/CE. A. c/ Regione Puglia. TAR Puglia - Bari. Costituzione. Ratifica nomina legale esterno avv. Marco Lancieri.

Pag. 15380

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 aprile 2015, n. 632

Cont. 1581/10/RM/LO Costituzione di Parte Civile nel procedimento penale n. 938/10 P.M. - n. 5488/10 R.G G.I.P. - Tribunale di Taranto carico di R.E. + 53 - Nomina procuratore e difensore esterno - integrazione e rettifica DGR n. 752/2014.

Pag. 15381

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 aprile 2015, n. 633

Cont. 945/14/SH. Tribunale di Lecce - Atto di citazione V.R. c/Regione Puglia, Gestione Liquidatoria della soppressa USL LE/1 e ASL Lecce - Costituzione in giudizio - Ratifica incarico difensivo a legale esterno Avv. Alessandra Cursi.

Pag. 15383

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 aprile 2015, n. 634

Cont. n. 1856/07/BG. P. A. s.r.l./Regione Puglia. Appello proposto dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche in Roma avverso la sentenza n. 4272/2014 pronunciata dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli. Ratifica incarico difensivo al Legale esterno, Avv. F.T.

Pag. 15384

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 aprile 2015, n. 635

Cont. 399/11/L Consiglio di Stato. S.A.P.N.A. +2. Ratifica mandato difensivo al legale esterno

Pag. 15386

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 aprile 2015, n. 636

Cont. 1/15/GR. Tribunale di Taranto sezione Lavoro - Ricorso ex art. 414 e contestuale istanza ex art. 700 per la dott.ssa M. R. c/Regione Puglia. Costituzione in giudizio. Ratifica nomina legale esterno, avv. Alberto Coccioli.

Pag. 15387

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 aprile 2015, n. 637

Cont. 826/14/GR. TAR Puglia sede di Bari - dott.ri R. P.G. + altri. c/Regione Puglia. Costituzione in giudizio. Ratifica nomina legale esterno, avv. Francesco Silvio Dodaro.

Pag. 15388

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 aprile 2015, n. 643

Cont. n. 1624/00/CO - Trib. Civ. Ba - Sigg. P.V. e T.S. c/ Regione Puglia - D.G. n. 1952 e n. 1953/2013 - Rimborsio di spese sostenute dal difensore Avv. Carlo de BARI.

Pag. 15389

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 aprile 2015, n. 644

Cont. 640/13/SC - Corte Costituzionale - M. c/ Regione Puglia e comune di Acquaviva delle Fonti - Questione di legittimità costituzionale in via incidentale art. 14 comma 2 bis L.R. 12/1995 come modificato dall'art. 45 L.R. n. 4/2010 da parte del Consiglio di Stato - Nomina del difensore - Legale interno avv. Maria Scattaglia.

Pag. 15390

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 aprile 2015, n. 645

Cont. 1285/13/TG - Consiglio di Stato. Regione Puglia c/I.N. onlus. Ratifica mandato difensivo a legale esterno Avv. Pierluigi Balducci.

Pag. 15391

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 aprile 2015, n. 646

Cont. 1284/13/TG - Consiglio di Stato. Regione Puglia c/C. di R. Ratifica mandato difensivo a legale esterno Avv. Pierluigi Balducci.

Pag. 15392

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 aprile 2015, n. 647

Cont. n. 1259/12/AV. Questione beni mobili di proprietà Società F. S.r.l. (ex proprietaria) e Soc. D.C. (soggetto terzo) (RELAZ. 1). Ratifica incarico difensivo all'Avvocato esterno F.T.

Pag. 15393

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 aprile 2015, n. 648

Cont. n. 1259/12/AV. Questione beni mobili di proprietà Società F. (ex proprietaria) e Soc. D.C. (soggetto terzo). (Relaz. 3) Ratifica incarico difensivo all'Avvocato esterno F.T.

Pag. 15395

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 aprile 2015, n. 649

Cont. n. 1259/12/AV. Questione beni mobili di proprietà Società F. (ex proprietaria) e Soc. D. Cinematografica (soggetto terzo). (Relaz. 2) Ratifica incarico difensivo all'Avvocato esterno F. T.

Pag. 15397

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 aprile 2015, n. 650

Cont. n.3450/00/CO/GI/GR e 7294/01/CO/GI/GR. Ing. M.D. c/Regione Puglia. Costituzione nel giudizio innanzi alla Corte di Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari n. 524/14 e proposizione appello incidentale - Ratifica nomina legale esterno, avv. Mario Spinelli.

Pag. 15399

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 aprile 2015, n. 651

Cont. 1148/14/CA. Tribunale Penale Brindisi. Regione Puglia c/ B.G. Nomina difensore. Ratifica mandato difensivo Avv. Pasquale Di Natale.

Pag. 15400

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 aprile 2015, n. 652

Cont. 706, 707,708/14/GA. Tribunale di Bari sez. Lavoro. D.G., C.V., A.G. c/Regione Puglia. N. 3 ricorsi ex art. 414 c.p.c. Ratifica incarichi difensivi all'avv. Giuseppe DE PALMA legale esterno e avv. Lucrezia Gaetano legale interno.

Pag. 15401

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 aprile 2015, n. 653

Cont. 455/13/SC - Tribunale di Taranto - Regione Puglia c/M. V. - Nomina del difensore avv. Nicola Fiore - Ratifica.

Pag. 15402

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 aprile 2015, n. 654

Cont. 776/10/B/RO. Tribunale di Bari - Sezione Lavoro. Ricorso ex art. 700 c.p.c. B.G. + altri/Regione Puglia + 1 - Ratifica incarico difensivo all'avv. Maria Loreta Petrocelli, legale esterno.

Pag. 15404

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 aprile 2015, n. 655

Cont. 194/15/TG - Corte D'Appello di Bari- Regione Puglia - Gestione Stralcio ex Amet c/ L.G. Giudizio di appello avverso la sentenza n. 8747/2014 emessa dal Tribunale di Bari - Sez. Lavoro. Ratifica mandato difensivo Prof. Avv. Gaetano Veneto, legale esterno.

Pag. 15405

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 aprile 2015, n. 656

Cont. 84/14/RO. TAR Puglia-Sede di Lecce. Federfarma Lecce + 2 c/Regione Puglia + altri - Costituzione in giudizio - Ratifica incarico difensivo all'avv. Vincenzo Latorre, legale esterno, e avv.ti Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato, legali interni.

Pag. 15406

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 aprile 2015, n. 657

Cont. 1458/13/RO. TAR Puglia-Sede di Lecce. Federfarma Taranto c/Regione Puglia + altri- Costituzione in giudizio - Ratifica incarico difensivo all'avv. Vincenzo Latorre, legale esterno, e avv.ti Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato, legali interni.

Pag. 15408

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 aprile 2015, n. 658

Cont. 261/15/RO TAR Puglia-Sede di Bari Farmacia B. c/Regione Puglia + altri - Costituzione in giudizio - Ratifica incarico difensivo all'avv. Vincenzo Latorre, legale esterno, e avv.ti Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato, legali interni.

Pag. 15409

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 aprile 2015, n. 659

Cont. 219/15/RO TAR Puglia-Sede di Bari Farmacia D. L. c/Regione Puglia + altri - Costituzione in giudizio - Ratifica incarico difensivo all'avv. Vincenzo Latorre, legale esterno, e avv.ti Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato, legali interni.

Pag. 15412

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 aprile 2015, n. 660

Cont. 202/15/RO. TAR Puglia - Sede di Bari. Farmacia Dott. S. R. più altre c/Regione Puglia + altri - Costituzione in giudizio - Ratifica incarico difensivo all'avv. Vincenzo Latorre, legale esterno, e avv.ti Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato, legali interni.

Pag. 15414

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 aprile 2015, n. 661

Cont. 260/15/RO. TAR Puglia-Sede di Lecce. Federfarma Barletta-Andria-Trani + altri c/Regione Puglia + altri - Costituzione in giudizio - Ratifica incarico difensivo all'avv. Vincenzo Latorre, legale esterno, e avv.ti Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato, legali interni.

Pag. 15416

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 aprile 2015, n. 662

Cont. 256/15/RO. TAR Puglia-Sede di Lecce. Federfarma Taranto c/Regione Puglia + altri - Costituzione in giudizio - Ratifica incarico difensivo all'avv. Vincenzo Latorre, legale esterno, e avv.ti Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato, legali interni.

Pag. 15418

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 febbraio 2015, n. 242

Cont. 00050/15/FR - Tribunale Civile di Lecce - Sig. C.G. c/Regione Puglia - Non costituzione in giudizio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal legale interno Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Il Sig. C. G., con atto di citazione, ha chiesto al Tribunale Civile di Lecce, di accertare e dichiarare di non dover nulla a titolo di indennizzo per abusiva occupazione di area demaniale marittima e conseguentemente a titolo di imposte regionali e comunali e per l'effetto ha chiesto di annullare la richiesta di pagamento.

Il Servizio Demanio e Patrimonio con nota prot. n. AOO_108-00930 del 26.01.2015 ha evidenziato la non opportunità della costituzione in giudizio della Regione Puglia, trattandosi di questione non rientrante nella competenza regionale ma di esclusiva competenza del Comune costiero..

Il Presidente, condividendo detto orientamento espresso dal Servizio Demanio e Patrimonio, propone che la Regione non si costituisca nel giudizio di che trattasi.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E S.M.I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e della stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R.n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza

della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art.4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;

Di non costituirsi nel giudizio proposto dal Sig. C. G. dinnanzi al Tribunale Civile di Lecce per le motivazioni contenute in narrativa.

Di pubblicare il seguente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 febbraio 2015, n. 285

Cont. 983/14/DL - TAR Puglia Lecce - Sig.ra C. B. c / Regione Puglia - Non costituzione in giudizio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal legale interno Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

La Sig.ra C.B., con ricorso proposto innanzi al TAR Puglia Lecce, ha chiesto l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della Deliberazione del Direttore Generale della ASL Taranto n. 734 del 16.06.2014, affissa all'albo pretorio dell'ente dal

16.06.2014 all'1.07.2014, nella parte in cui non ha incluso la ricorrente tra i dipendenti beneficiari della proroga del contratto di lavoro ex art. 18 l.r. n. 45/2013; nonché della nota della ASL Taranto - Dipartimento risorse Umane ed Affari Generali prot. n. 0081747 del 18.07.2014.

Il Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica, con nota prot. n. A00_151-0010879 del 7.10.2014, ha evidenziato la non opportunità della costituzione in giudizio della Regione Puglia, trattandosi di questione non rientrante nella competenza regionale ma di competenza esclusiva del Direttore Generale delle Aziende Sanitarie.

Il Presidente, condividendo detto orientamento espresso dal Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica, propone che la Regione non si costituisca nel giudizio di che trattasi.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E S.M.I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e della stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione dei conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della LR. 7/97, art.4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;

Di non costituirsi nel giudizio proposto dalla Sig.ra C. B. dinanzi al TAR Puglia Lecce per le motivazioni contenute in narrativa.

Di pubblicare il seguente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 febbraio 2015, n. 286

Cont. 914/14/DL - TAR Puglia Bari - F.F.T.E.M.O.A.N.U. c / Regione Puglia - Non costituzione in giudizio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal legale interno Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

La F. F. T. E. M. O. A. N. U., con ricorso proposto innanzi al TAR Puglia Bari, ha chiesto l'annullamento in parte qua per quanto di ragione e previa sospensione, della Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia n. 414 del 4.04.2014, recante "revoca in autotutela della deliberazione n. 99 del 17 febbraio 2014 fissativa dei tetti di spesa per singola Casa di Cura valevoli per l'anno 2013".

Il Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica, con nota prot. n. AOO_151-10616 del 29.09.2014, ha evidenziato la non opportunità della costituzione in giudizio della Regione Puglia, trattandosi di questione non rientrante nella competenza regionale ma di competenza esclusiva della Azienda Sanitaria FG.

Il Presidente, condividendo detto orientamento espresso dal Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica, propone che la Regione non si costituisca nel giudizio di che trattasi.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E S.M.I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa

e della stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R.n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art.4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;

Di non costituirsi nel giudizio proposto dalla F. F. T. E.M. O. A. N. U. dinanzi al TAR Puglia Bari per le motivazioni contenute in narrativa.

Di pubblicare il seguente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 febbraio 2015, n. 288

Cont. 73/14/GA. Tribunale Bari sez. Lavoro. Ricorso ex art. 414 c.p.c. D.G.V., c/Regione Puglia Ratifica incarico difensivo all'avv. Giuseppe DE PALMA, difensore Regione, legale esterno.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e con-

fermata dall'Avvocato Coordinatore riferisce quanto segue:

Il sig.D.G.V.. con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha chiesto al Giudice del Lavoro di Bari, l'accertamento del proprio diritto all'attribuzione del profilo professionale di istruttore di vigilanza a far data dal 01/01/2005;

Considerato l'infondatezza della domanda di parte ricorrente e, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente del 05 maggio 2014 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Giuseppe de PALMA.

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R.n. 22 del 22/12/1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2011, così come integrata e modificata con DGR.n. 1985 del 16/10/2012 per un importo predefinito pari ad € 3.996,72= comprensivo di IVA e CPA, il tutto concordato con il professionista officiato, giusta convenzione sottoscritta dall'avv. Giuseppe DE PALMA e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale avv. Vittorio TRIGGIANI

(Valore della controversia Indeterminabile; Servizio di spesa Personale)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e S.M.I.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 3.996,72 comprensiva di IVA e CAP sarà finanziata con le disponibilità del cap.1312 (U.P.B.0.4.1.)del bilancio in corso:

l'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 1.199,02 inclusi IVA, CAP. All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i (cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2010)

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.

770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall' Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Di confermare quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato

di ratificare l'operato del Presidente della G.R., e, pertanto di resistere al ricorso in epigrafe indicato, a mezzo dell'avv. Giuseppe DE PALMA;

di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell' acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione Copertura Finanziaria;

di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 febbraio 2015, n. 289

Cont. 1305/09/SH. Corte Suprema di Cassazione - Ricorso T.S.H. s.r.l. c/ ASL LE e Regione Puglia avverso sent. n. 278/2014 della Corte di Appello di Lecce - Ratifica incarico difensivo a legale esterno Avv. Giuseppe Romito.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria

espletata dal Responsabile del procedimento, titolare di Alta professionalità, e confermata dall'Avvocato coordinatore, riferisce quanto segue:

Con atto di citazione del 19.09.2009, l'Azienda Sanitaria Locale di Lecce proponeva, dinanzi alla Corte di Appello di Lecce, impugnativa di lodo nei confronti della T.S.H. srl, della Srl Tecnologie di Base e della Soc.cons. di ricerca a r.l. "Laboratori della Fondazione", in relazione a presunti crediti richiesti dalla Società Trend con atto di accesso agli arbitri e scaturiti da due diversi rapporti, ovvero uno fondato unicamente su provvedimenti amministrativi tra Trend Sviluppo Holding s.r.l. - ASL LE/1 e Regione Puglia, in ordine all'esercizio della Camera di Compensazione (Clearing House) e l'altro contrattuale tra T.S.H. e l'ASL LE/1, in relazione al contratto di associazione in partecipazione del 29.02.2000, teso al miglioramento economico-funzionale della stessa ASL LE/1.

Con sentenza n. 278 del 16.04.2014, la Corte di Appello di Lecce ha dichiarato inammissibile l'opposizione di terzo proposta dalla Regione Puglia mediante atto di intervento nel giudizio di impugnazione del lodo instaurato dalla ASL LE ed ha riconosciuto a credito in parte le somme richieste dalla Trend Sviluppo Holding.

Con ricorso notificato in data 25.11.2014, la T.S.H. ha impugnato, dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione, la sentenza n.278/2014 resa dalla Corte di Appello di Lecce.

Successivamente, in data 28.11.2014, la ASL di Lecce ha proposto ricorso per cassazione avverso la medesima sentenza.

Vista la nota datata 2 dicembre 2014 dell'avv. Giampietro Rossiello, legale officiato dall'amministrazione regionale nelle varie fasi di giudizio, e considerato che il prefato legale non ha ancora conseguito il patrocinio presso le Magistrature Superiori, è necessario, al fine di resistere al giudizio di cui innanzi e proporre ricorso incidentale, conferire mandato di rappresentanza e difesa ad altro legale.

Pertanto, il Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della stessa Giunta, ha conferito in data 11.12.2014 mandato di rappresentanza e difesa all'Avv. Giuseppe Romito nato a Bari il 7.06.1942 e domiciliato in Bari alla via

F. Crispi n.6 C.F.: RMTGPP42H07A662Z - (U.P.B. 1.3.1).

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R.n. 22 del 22/12/1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2011, così come integrata e modificata con DGR.n. 1985 del 16/10/2012 per un importo predefinito pari ad €. 41.109,12 comprensivo di IVA e CAP e spese per contributo unificato (€.3.372,00); il tutto come predeterminato con il prefato legale, nonché nella convenzione in fase di perfezionamento stipulata tra il professionista officiato avv. Giuseppe Romito e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale avv. Vittorio TRIGGIANI

(Valore della controversia: €. 13.500.000,00; Settore di spesa: Sanità.);

Tanto premesso, si propone che la Giunta regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad €. 41.109,12 comprensivo di IVA e CAP e spese per contributo unificato (€.3.372,00) sarà finanziata con le disponibilità del cap.1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad €. 12.332,73 comprensivo di IVA e CAP, oltre le spese contributo unificato pari ad €.3.372,00.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto suindicato e spese si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312. **Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura Regionale prot. n. 11/L/6325 del 25.03.2011.**

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere nel giudizio proposto innanzi la Corte Suprema di Cassazione e proporre ricorso incidentale avverso la sentenza n. 278/2014 resa dalla Corte di Appello di Lecce, a mezzo dell'avv. Giuseppe Romito;

di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria".

di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 marzo 2015, n. 428

Cont. 1581/10/LO - G.I.P. presso il Tribunale di Taranto - costituzione di responsabile civile della REGIONE PUGLIA nel procedimento penale n. 938/2010 R.G. e n. 5488/2010 R.G. G.I.P. a carico di R.E.+ altri. Nomina difensore e procuratore speciale esterno avv. Alessandro Amato.

Il Vice Presidente, in esercizio delle potestà conferite dall'art. 43, comma 2, dello Statuto, stante l'impedimento giuridico del Presidente, sulla base

dell'istruttoria espletata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue.

In data 19.01.2015 la parte civile A.J. ha notificato alla Regione Puglia la citazione del responsabile civile per i fatti oggetto del processo penale n. 938/2010 R.G. e n. 5488/2010 R.G. Gip, pendente innanzi al Tribunale di Taranto a carico di R.E. + altri.

A seguito di detta notifica si ravvisa la necessità di tutelare gli interessi di questa Amministrazione, mediante costituzione di responsabile civile nel procedimento penale su emarginato all'udienza preliminare del 4.2.2015, per esercitare ogni facoltà e diritto di difesa, conferendo la procura speciale e la difesa tecnica all' avv. Alessandro Amato, legale esterno, con studio in Bari alla Via Quintino Sella n. 241.

Si dà atto che il mandato per il legale esterno è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R n. 22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R. n. 2892 del 20/12/2012, per un importo predefinito onnicomprensivo per onorari e spese pari a EURO 16.653,00, comprensivo di IVA e CAP, calcolato nel rispetto dei vigenti parametri;

Valore della controversia: indeterminabile Straordinaria importanza in considerazione della rilevanza degli interessi sostanziali sottesi alla costituzione in giudizio, alla estrema complessità delle questioni controverse, al numero delle parti; Servizio di spesa: Ecologia.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/01 e s.m. e i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari a € 16.653,00 comprensiva di IVA, CAP e spese, sarà finanziata, con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso.

L'acconto del 30% da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 4.995,90, IVA e CAP inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e

s.m.i. (cfr. nota Avvocatura regionale prot. 11/L/6325 del 25.03.2011).

Il Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

di autorizzare la Regione Puglia a costituirsi responsabile civile nel proc. pen. n. 938/2010 R.G. e n. 5488/2010 R.G. Gip, nei confronti degli imputati di cui alla richiesta di rinvio a giudizio del 6.3.2014, conferendo la procura speciale e la difesa tecnica all' avv. Alessandro Amato, legale esterno, del foro di Bari;

di fare obbligo all'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento e la liquidazione dell'acconto, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";

di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Angela Barbanente

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 marzo 2015, n. 429

Cont. 141/15/TG. Corte Costituzionale. Presidenza Consiglio dei Ministri c/ Regione Puglia. Questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della L.R. n. 47 del 14.11.2014. Costituzione in giudizio. Nomina difensore Avv. Ida Maria Dentamaro, legale esterno.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue.

Con ricorso notificato il 29.1.2015 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha chiesto la declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge regionale della Puglia n. 47 del 14.11.2014, pubblicata sul B.U.R.P. n. 162 del 21.11.2014, recante "norme in materia di organizzazione, riduzione della dotazione organica e della spesa del personale e attuazione del comma 529 dell'art. 1 della legge 27 dicembre n. 147, per violazione degli artt. 3, 97 e 117, 3° comma.

A seguito dell'istruttoria espletata con il Servizio Personale, si ravvisa la necessità di contrastare l'impugnativa del Governo e di tutelare gli interessi di questa Amministrazione mediante la costituzione in giudizio e l'esercizio del diritto di difesa ex art. 24 Cost., conferendo a tali fini incarico di patrocinio, difesa ed assistenza all'avv. Ida Maria Dentamaro, legale esterno.

Si dà atto che il mandato per il legale esterno, giustificato dal carico di lavoro dei legali regionali e della specificità professionale del contenzioso in sede costituzionale, è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R. n. 2892 del 20/12/2012, per un importo predefinito onnicomprensivo per onorari e spese pari a EURO 15.225,60, comprensivo di IVA e CAP, calcolato nel rispetto dei vigenti parametri;

Valore della controversia: Straordinaria importanza in considerazione dell'interesse sostanziale perseguito dall'Amministrazione e della complessità delle questioni trattate; Settore di spesa: Servizio Personale.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/01 e s.m.e i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari a € 15.225,60 comprensiva di IVA, CAP e spese, sarà finanziata, con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso.

L'acconto del 30% da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 4.567,68, IVA e CAP inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura regionale prot. 11/L/6325 del 25.03.2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

di autorizzare la Regione Puglia a costituirsi nel giudizio proposto dal Governo Italiano con ricorso consegnato per la notifica il 20/1/2015, pendente innanzi alla Corte Costituzionale ed avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della L.R. n. 47 del 14.11.2014, pubblicata sul B.U.R.P. n. 162 del 21.11.2014, conferendo mandato difensivo, anche al fine di prestare assistenza alle strutture dell'Ente, all'avv. Ida Maria Dentamaro, legale esterno, del foro di Bari;

di fare obbligo all'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento e la liquidazione dell'acconto, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";

di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 marzo 2015, n. 430

Cont. 30/15/GA Tribunale di Bari sez. Lavoro -A.P. c/Regione Puglia Ratifica incarico difensivo all'avv. Alessandra Leali, difensore Regione, legale esterno.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore riferisce quanto segue:

Il sig.P.A. con ricorso ex art. 414 c.p.c.. ha chiesto al Giudice del Lavoro di Bari, l'accertamento e la declaratoria di nullità della sanzione disciplinare comminata ed il conseguente diritto alla restituzione delle retribuzioni non percepite dal 01/12/2013;

Considerata l'infondatezza della domanda di parte ricorrente e, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Vice Presidente della G.R. Prof.ssa Angela BARBANENTE, in virtù dei poteri conferiti dallo Statuto della Regione Puglia, art. 43 comma 2, con proprio provvedimento urgente del 30 gennaio 2015 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Alessandra LEALI

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R.n. 22 del 22/12/1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2011, così come integrata e modificata con

DGR.n. 1985 del 16/10/2012 per un importo predefinito pari ad € 3.150,00 comprensivo di IVA e CPA, il tutto concordato con il professionista officiato, giusta convenzione sottoscritta dall'avv. Alessandra LEALI e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale avv. Vittorio TRIGGIANI

(Valore della controversia: INDETERMINATO Servizio di spesa Personale)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e S.M.I.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 3.150,00 comprensiva di IVA e CAP sarà finanziata con le disponibilità del cap.1312 (U.P.B.O.4.1.)del bilancio in corso:

l'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 1.199,00 inclusi IVA, CAP.. All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i (cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2010)

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall' Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Di confermare quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato

di ratificare l'operato del Vice Presidente della G.R. Prof.ssa Angela BARBANENTE, e, pertanto di resistere al ricorso in epigrafe indicato, a mezzo dell'avv. Alessandra LEALI

di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione Copertura Finanziaria;

di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 marzo 2015, n. 431

Cont. 1021/10/GA. Corte di Appello Roma sez. Lavoro - F.M. c/Regione Puglia Ratifica incarico difensivo all'avv. Paola AMBRUOSI, difensore Regione, legale esterno.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore riferisce quanto segue:

Il Tribunale civile di Roma sez. Lavoro, con sent. n. 20137/2011 ha respinto il ricorso proposto dalla dip. M.F. per l'accertamento dell'erroneità della valutazione resa dal Nucleo di Valutazione anno 2007 e, per l'effetto la condanna della Regione puglia al risarcimento dei danni, asseritamente subiti per € 53.000,00;

La succitata dipendente ha proposto gravame per l'annullamento della sentenza del Giudice di prime cure;

Considerata la necessità di resistere al ricorso in appello di cui innanzi, per salvaguardare l'esito positivo del primo grado del giudizio e, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma 4,

della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Vice Presidente della G.R. Prof.ssa Angela BARBANENTE, in virtù dei poteri conferiti dallo Statuto della Regione Puglia, art. 43 comma 2, con proprio provvedimento urgente del 27 gennaio 2015 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Paola AMBRUOSI, già officiata in primo grado

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R.n. 22 del 22/12/1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2011, così come integrata e modificata con DGR.n. 1985 del 16/10/2012 per un importo predefinito pari ad €8.564,00= comprensivo di IVA e CPA, il tutto concordato con il professionista officiato, giusta convenzione sottoscritta dall'avv. Paola AMBRUOSI e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale avv. Vittorio TRIGGIANI

(Valore della controversia: € 53.000,00 Servizio di spesa Personale)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e S.M.I.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 8.564,00 comprensiva di IVA e CAP sarà finanziata con le disponibilità del cap.1312 (U.P.B.0.4.1.) del bilancio in corso:

l'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 2.569,32 inclusi IVA, CAP.. All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i (cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2010)

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall' Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Di confermare quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato

di ratificare l'operato del Vice Presidente della G.R. Prof.ssa Angela BARBANENTE.e, pertanto di resistere al ricorso in epigrafe indicato, a mezzo dell'avv.Paola AMBRUOSI

di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell' acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione Copertura Finanziaria;

di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 marzo 2015, n. 432

Cont. n. 2582/04/GI - Regione Puglia c/S.G. e V.A. e Opera Pia SS M. di C. - Ricorso innanzi alla Corte di Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari - giudizio R.G. 864/11. Ratifica incarico all'Avv. Flora Caputi.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, titolare di Alta Professionalità, e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura della Regione Puglia, riferisce quanto segue:

con provvedimento n. 76 del 15/02/2005, la Giunta Regionale ha deliberato di costituirsi, a

mezzo di legale interno cessato dal servizio, nel giudizio promosso dall'IPAB O.P. M. SS di C. dinanzi al Tribunale di Bari per sentirsi accogliere le seguenti conclusioni:

1) accertare e dichiarare che la suddetta IPAB ha natura giuridica privata pur perseguendo le proprie finalità nell'ambito dell'assistenza, in conformità al proprio statuto;

2) accertare e dichiarare che in virtù di tale riconoscimento la Regione Puglia non potrà esercitare alcun potere di controllo, né di gestione, neppure per via commissariale;

con sentenza n. 1597 del 10/05/2010, il Tribunale di Bari ha dichiarato privata la natura giuridica dell'IPAB ed ha, altresì, rigettato la domanda di accertamento della carenza di poteri di controllo e gestione, anche in via commissariale, in capo alla Regione Puglia con compensazione delle spese processuali;

con atto notificato in data 25/05/2011, gli intervenitori nel giudizio di cui innanzi, sigg.ri S. G. e V. A., hanno proposto appello, dinanzi alla Corte d'Appello di Bari, per l'annullamento e/o la riforma della predetta sentenza n. 1597/10 e la G.R, con provvedimento n. 3027 del 29/12/2011 ha deliberato di costituirsi, a mezzo del medesimo legale interno, innanzi alla Corte di Appello di Bari nel giudizio di che trattasi, rubricato al n. R.G. 864/11;

La I sezione della Corte di Appello di Bari con sentenza del 9/12/2014, pronunciandosi sul ricorso R.G. 864/11, riformando l'impugnata sentenza, ha dichiarato che la Regione Puglia non ha poteri di controllo e gestione sull'Opera Pia ed ha condannato la medesima Regione alla rifusione delle spese processuali del doppio grado di giudizio;

il Vice Presidente della G.R., Prof. Angela Barbanente, ai sensi dell'art. 43, comma 2, dello Statuto Regionale, stante la temporanea assenza del sig. Presidente della G.R., giusta quanto rappresentato in data 7/1/2015 dal legale interno costituito nei precedenti gradi di giudizio, avv. Lucrezia Girone, allo stato in quiescenza, ha ravvisato la necessità di proporre ricorso innanzi alla Corte di Cassazione per la riforma della sentenza della Corte di Appello di Bari e con proprio provvedimento del 22/1/15, salvo ratifica della G.R., ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'Avv. Flora Caputi (codice U.P.B. 1.3.1.);

Si dà atto che il mandato all' Avv. Flora Caputi è stato conferito per un importo predefinito pari ad € 5.625,00 oltre IVA e CAP, il tutto come determinato nella convenzione tra il professionista e l'avvocato coordinatore, sottoscritta in data 22/1/2015;

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

(Valore della controversia: indeterminabile di particolare interesse; Settore di Spesa: Sanità)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n.28/2001 e s.m.ii.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 8.400,00, è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:

- € 5.625,00 (imponibile), € 1.287,00 (IVA), € 225,00 (CAP) per compenso professionale pattuito con l'avvocato officiato, oltre € 1.036,00 per contributo unificato, € 200,00 per contributo fisso ed € 27,00 per marca di iscrizione a ruolo.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 2.141,10, IVA e CAP inclusi, oltre € 1.036,00 per contributo unificato, € 200,00 per contributo fisso ed € 27,00 per marca di iscrizione a ruolo, per un totale di € 3.404,10.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

"Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011)"

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della l.r. n.7/97, art.4- comma IV-lett.K e della delibera di G.R.n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento, titolare di Alta Professionalità, e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

di ratificare l'operato del Vice Presidente della G.R., Prof. Angela Barbanente, ai sensi dell'art. 43, comma 2, dello Statuto Regionale, stante la temporanea assenza del sig. Presidente della G.R., e, pertanto, di proporre ricorso innanzi alla Corte di Cassazione per la riforma della sentenza della Corte di Appello di Bari pronunciata sul ricorso R.G. 864/11 a mezzo dell' Avv. Flora Caputi;

di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";

di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 marzo 2015, n. 433

Cont. 3854/01/CO/GI/GR. Corte di Appello di Bari. Casa di Cura S.M. s.p.a. c/Regione Puglia. Costituzione nel giudizio di appello avverso sentenza del Tribunale di Bari n. 700/14 - Ratifica nomina legale esterno, avv. Mario Spinelli.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, titolare di Alta Professionalità, e confermata dall'Avvocato coordinatore, riferisce quanto segue:

Con provvedimento n. 730 del 7/6/2002 la Giunta Regionale ha deliberato di procedere, in esecuzione delle d.G.R. nn. 684/01 e 2101/01, al recupero della somma di € 1.740.976,03 nei confronti della Casa di Cura S.M. s.p.a. e di conferire l'incarico all'avv. Mario Spinelli;

Il Tribunale di Bari, nella persona del Giudice Monocratico dott. Magaletti, con sentenza n. 700/2014 ha accolto la domanda proposta dalla Regione;

In data 25/7/2014, la medesima S.p.A. ha notificato ricorso in appello innanzi alla Corte di Appello di Bari avverso la precitata sentenza n. 700/14;

Il Presidente della G.R., atteso l'esito favorevole del primo grado di giudizio, ha ravvisato la necessità di costituirsi nel giudizio di che trattasi innanzi alla Corte di Appello di Bari e con proprio provvedimento del 1°/12/2014, salvo ratifica della G.R., rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 del protocollo d'intesa sottoscritto tra Regione e Ordine avvocati approvato con deliberazione di G.R. n. 698/11 (continuità defensionale), ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Mario Spinelli (codice U.P.B. 1.3.1.);

Si dà atto che il mandato all'Avv. Mario Spinelli è stato conferito per un importo predefinito pari ad € 32.400,00 oltre IVA e CAP, il tutto come determinato nella convenzione tra il professionista e l'avvocato coordinatore, sottoscritta in data 14/1/2014.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere al giudizio di che trattasi.

(Valore della causa: € 20.036.027; Settore di spesa: Sanità).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n.28/2001 e s.m.ii.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 41.109,12, è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:

- € 32.400,00 (imponibile), € 7.413,12 (IVA), € 1.296 (CAP) per compenso professionale pattuito con l'avvocato officiato.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 12.332,74, IVA e CAP inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

"Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011)"

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della l.r. n.7/97, art.4- comma IV-lett.K e della delibera di G.R.n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento, titolare di Alta Professionalità, e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, di costituirsi nel giudizio di che trattasi innanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR Puglia sede di Bari n.501/13;

di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";

di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 marzo 2015, n. 463

Cont. 819/14/SH. TAR Lecce - S.M.O. Dott. C. s.r.l. c/ Regione Puglia - Costituzione in giudizio - Ratifica incarico difensivo a legale esterno Avv. Giuseppe Rizzo.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, titolare di Alta professionalità, e confermata dall'Avvocato coordinatore, riferisce quanto segue:

Con ricorso notificato il 23.07.2014, lo Studio ricorrente ha chiesto, innanzi al Tar Sez. di Lecce, l'annullamento della nota prot. AOO_081/2566/APS1 del 17.07.2014 del Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria della Regione Puglia con la quale è stata respinta la richiesta avanzata dalla società per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del provvedimento di revoca dell'accREDITAMENTO sanitario adottato dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Programmazione Sanitaria con determinazione n.227 del 20.09.2011, successivamente dichiarata illegittima e annullata dal Consiglio di stato Sez. III, con sentenza n.5690 del 28.11.2013.

Con nota prot.n.AOO_081/3305/APS1 del 1.10.2014, il Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria della Regione Puglia, ha ravvisato l'opportunità della costituzione in giudizio.

Ritenuto opportuno e necessario, costituirsi nel giudizio di cui in premessa e rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, la Vice Presidente della G.R., Prof. Angela Barbanente, ai sensi dell'art.43, co.2 dello Statuto Regionale, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della stessa Giunta, ha conferito in data 23.01.2015 mandato di rappresentanza e difesa all'Avv. Giuseppe Rizzo nato a Gallipoli il 05.09.1964 con studio in Lecce, in via Giuseppe Parini n.27 - codice fiscale: RZZGPP64P05D883W

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R.n. 22 del 22/12/1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del

20/12/2011, così come integrata e modificata con DGR.n. 1985 del 16/10/2012 per un importo predefinito pari ad €. 23.123,88 comprensivo di IVA e CAP ; il tutto come predeterminato con il prefato legale, nonché nella convenzione in fase di perfezionamento stipulata tra il professionista officiato avv. Giuseppe Rizzo e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale avv. Vittorio TRIGGIANI (Valore della controversia: €. 927.474,00; Settore di spesa: Sanità.);

Tanto premesso, si propone che la Giunta regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad €. 23.123,88 comprensivo di IVA e CAP sarà finanziata con le disponibilità del cap.1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad €. 6.937,16 comprensivo di IVA e CAP.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto suindicato si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura Regionale prot. n.11/L/6325 del 25.03.2011.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

di ratificare l'operato del Vice Presidente della G.R., Prof.ssa Angela Barbanente e, pertanto, di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, a mezzo dell'avv. Giuseppe Rizzo;

di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria".

di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 marzo 2015, n. 464

Cont. 1370/14/GA Tribunale di Taranto sez. Lavoro - D.G. c/Regione Puglia Ratifica incarico difensivo all'avv. Annamaria CONDEMI, difensore Regione, legale esterno.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore riferisce quanto segue:

Il sig. D.G. con ricorso ex art. 414 c.p.c. c.p.c., ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto, l'accertamento dello svolgimento di mansioni superiori riconducibili alla categoria contrattuale D/3 e, per l'effetto la condanna della Regione Puglia al pagamento delle differenze retributive pari ad € 13.928,73

Considerata l'infondatezza della domanda di parte ricorrente e, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma 4, della legge regio-

nale 26 giugno 2006 n. 18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Vice Presidente della G.R. Prof.ssa Angela BARBANENTE, in virtù dei poteri conferiti dallo Statuto della Regione Puglia, art. 43 comma 2, con proprio provvedimento urgente del 13 gennaio 2015 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Annamaria CONDEMI

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R.n. 22 del 22/12/1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2011, così come integrata e modificata con DGR.n. 1985 del 16/10/2012 per un importo predefinito pari ad €1.998,36 comprensivo di IVA e CPA, il tutto concordato con il professionista officiato, giusta convenzione sottoscritta dall'avv. Annamaria CONDEMI e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale avv. Vittorio TRIGGIANI

(Valore della controversia: € 13.928,73 Servizio di spesa Agricoltura)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e S.M.I.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 1.998,36 comprensiva di IVA e CAP sarà finanziata con le disponibilità del cap.1312 (U.P.B.O.4.1.) del bilancio in corso:

l'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 599,51 inclusi IVA, CAP.. All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i (cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2010)

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall' Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Di confermare quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato

di ratificare l'operato del Vice Presidente della G.R. Prof.ssa Angela BARBANENTE.e, pertanto di resistere al ricorso in epigrafe indicato, a mezzo dell'avv.Annamaria CONDEMI

di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell' acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione Copertura Finanziaria;

di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 marzo 2015, n. 480

Cont. 195-15-TG - Corte Costituzionale. Presidenza Consiglio Ministri C - regione Puglia. Impugnativa L.R. 48/2014 - Art. 1 comma 1 lett. C. Nomina difensore.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell'istruttoria congiunta espletata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

con ricorso notificato a mezzo posta, pervenuto alla Regione in data 10 febbraio 2015 e iscritto al n. 22 del Registro ricorsi 2015 della Corte costituzionale, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impu-

gnato l'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge reg. Puglia 5 dicembre 2014, n. 48 (*Modifiche alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 "Testo unico in materia di commercio", alla legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 "Testo unico delle norme regionali in materia di turismo" e alla legge regionale 29 aprile 2008, n. 8 "Interventi di sostegno e promozione del commercio equo e solidale"*), pubblicata nel BUR della Regione Puglia 10 dicembre 2014, n. 169 suppl., per violazione degli articoli 47, 117, secondo comma, lett. m), e 117, terzo comma, della Costituzione;

la disposizione regionale oggetto di censura ha introdotto nell'art. 24 della legge reg. n. 4 del 2003, il comma 1-bis, a norma del quale «*Gli enti gestori che non versano in stato di dissesto finanziario possono, in deroga alla legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), destinare una quota dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica al pagamento di imposte gravanti sugli immobili di loro proprietà, al fine di rispettare il vincolo del pareggio di bilancio*»;

in particolare, ad avviso del ricorrente, la norma regionale impugnata si porrebbe in contrasto con l'art. 3, comma 1, lett. a), del d.l. n. 47 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 80 del 2014, il quale prevede che «*le risorse derivanti dalle alienazioni [degli alloggi di edilizia residenziale pubblica] devono essere destinate esclusivamente a un programma straordinario di realizzazione o di acquisto di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente*»; e tale norma, venendo ad incidere sulla determinazione dell'offerta di alloggi destinati ai ceti meno abbienti, sarebbe da considerare espressione della competenza esclusiva dello Stato in materia di livelli essenziali delle prestazioni;

poiché, dunque, la norma regionale prevede una diversa destinazione dei proventi derivanti dalla vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, essa risulterebbe "invasiva" della competenza legislativa esclusiva statale in materia di «*determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali*» ed "interferirebbe", altresì, con la sfera di competenza statale in materia di «*governo del territorio*» e di «*coordinamento della finanza pubblica*», dal momento che il citato art. 3, comma 1, lett. a), del d.l. n. 47 del 2014

richiama anche l'art. 117, terzo comma, Cost. quale presupposto della disciplina ivi prevista;

le censure di incostituzionalità formulate nell'impugnativa appaiono tutte inammissibili in rito e/o comunque infondate nel merito e, pertanto, si ritiene opportuno procedere alla costituzione in giudizio della Regione Puglia al fine di resistere al ricorso ed evidenziare la piena conformità al quadro costituzionale dell'operato del legislatore regionale;

a causa della specificità delle questioni poste nonché del rilevante carico di affari gravanti sugli Avvocati regionali, si ritiene, altresì, di affidare l'incarico difensivo a legale esterno, officiando in particolare il Prof. Avv. Marcello Cecchetti, già difensore della Regione in vari conflitti insorti contro il Governo dinanzi alla Corte Costituzionale;

il compenso pattuito con il Prof. Avv. Marcello Cecchetti ammonta a complessivi € 6.000, oltre IVA, CPA e spese documentate, come da separata convenzione;

(Valore della controversia: particolare interesse in considerazione della Autorità Giurisdizionale adita e della complessità delle questioni giuridiche poste; Settore di Spesa: Assetto del Territorio).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/01 e s.m. e i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, inerente alle sole competenze professionali del legale esterno, pari a € 7.488,00 comprensiva di IVA, CAP e spese, sarà finanziata, con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. Le ulteriori spese vive ragionevolmente sostenute per lo svolgimento dell'attività (ad esempio: bolli, notifiche, registrazioni, ulteriore contributo unificato, spese postali, copie di atti, trasferte) saranno rimborsate, a seguito di formale richiesta e solo se adeguatamente documentate.

L'acconto del 30% da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 2.500,00, IVA e CAP inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e

s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. 11/L/6325 del 25.03.2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/ 97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

di costituirsi in giudizio per resistere al ricorso notificato a mezzo posta, pervenuto alla Regione in data 10 febbraio 2015 e iscritto al n. 22 del Registro ricorsi 2015 della Corte costituzionale, con il quale il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge reg. Puglia 5 dicembre 2014, n. 48, per violazione degli articoli 47, 117, secondo comma, lett. m), e 117, terzo comma, della Costituzione;

di nominare procuratore e difensore della Regione Puglia il Prof. Avv. Marcello Cecchetti;

di fare obbligo all'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento e la liquidazione dell'acconto, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";

di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 marzo 2015, n. 499

Cont. 65/15/SC - Tribunale di Lecce - P. A. + altri c/ Regione Puglia - Costituzione in giudizio - Nomina del difensore - Legale interno avv. Maria Scattaglia - Ratifica.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile del procedimento e confermata dall'avvocato coordinatore dell'avvocatura, riferisce quanto segue:

Con atto di citazione, il sig. P. A + altri, citavano in giudizio la Regione Puglia dinanzi al Tribunale di Lecce, per ottenere la declaratoria di acquisizione della proprietà di un immobile ex ERSAP, a titolo di usucapione

Il Presidente della G.R., per quanto premesso, ha ritenuto la necessità di costituirsi nel giudizio di che trattasi e proporre domanda riconvenzionale di risarcimento danni, per tutelare la posizione dell'Amministrazione Regionale e con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., ha conferito, mandato difensivo all'avv. Maria Scattaglia, dell'Avvocatura Regionale.

E' pertanto necessario che la G.R. provveda a ratificare l'incarico conferito in via d'urgenza.

(valore della controversia: indeterminabile; settore di spesa: Servizio Riforma Fondiaria)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L. R. 28/2001 s.m.i.

" Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale a norma del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010, l'impegno contabile di spesa, da sostenersi dalla Regione Puglia, sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente".

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore della Avvocatura;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, di resistere nel giudizio dinanzi al Tribunale di Lecce e proporre domanda riconvenzionale di risarcimento danni, così come in premessa descritto, a mezzo dell'avv. Maria Scattaglia.

Di conferire l'incarico difensivo all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010.

L'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 marzo 2015, n. 501

Cont. 1622/12/SC - Tribunale Taranto in sede d'Appello - T.A. c/ Regione Puglia - Appello sentenza n. 230/13 del Giudice di Pace di Ginosà - Nomina del difensore - Ratifica mandato difensivo legale interno avv. Maria Scattaglia.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata

dal Responsabile del Procedimento, confermata dal Coordinatore della Avvocatura, riferisce quanto segue:

Con atto di citazione in Appello, ritualmente notificato, T. A. evocava in giudizio la Regione Puglia dinanzi al Tribunale di Taranto in sede d'Appello per ottenere il riesame della sentenza resa dal Giudice di Pace di Ginosola in oggetto descritta, che la vedeva soccombente, in materia di risarcimento danni provocati da fauna selvatica.

Si ritiene l'opportunità di resistere all'appello avverso la sentenza di cui sopra.

Il Presidente della G.R., per quanto premesso, considerata la necessità di resistere nel giudizio di che trattasi, per tutelare la posizione dell'Amministrazione Regionale, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., ha conferito mandato difensivo all'avv. Maria Scattaglia, dell'Avvocatura Regionale.

E' pertanto necessario che la G.R. provveda a ratificare l'incarico conferito in via d'urgenza. Settore di Spesa: Servizio Caccia e Pesca.; Valore della causa: **4.982,92**.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L. R. 28/2001 e s.m.i.

" Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale a norma del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010, l'impegno contabile di spesa, da sostenersi dalla Regione Puglia, sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente".

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente

provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore della Avvocatura;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, di resistere nel giudizio di appello in oggetto descritto dinanzi al Tribunale di Taranto, così come in premessa specificato, a mezzo dell'avv. Maria Scattaglia.

Di conferire l'incarico difensivo all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010.

L'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 marzo 2015, n. 509

Cont. 67/11/SC - Corte Appello di Lecce - Sez. Dist. di Taranto - Regione Puglia c/ A.I.R. - Appello sentenza Tribunale di Taranto n. 1300/2014 - Nomina del difensore - Ratifica mandato difensivo legale interno avv. Maria Scattaglia.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dal Coordinatore della Avvocatura, riferisce quanto segue:

Con atto di citazione in Appello, ritualmente notificato, la Regione Puglia evocava in giudizio il sig. A. I. R. dinanzi alla Corte di Appello di Lecce - Sez. Dist. di Taranto per ottenere il riesame della sentenza resa dal Tribunale di Taranto n. 1300/2014, che la vedeva ingiustamente soccombente, in materia di risarcimento danni provocati da fauna selvatica.

Si ritiene opportuno impugnare siffatta sentenza, ingiusta e lesiva dei diritti dell'Ente.

Il Presidente della G.R., per quanto premesso, considerata la necessità di proporre l'appello di che trattasi, per tutelare la posizione dell'Amministrazione Regionale, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., ha conferito mandato difensivo all'avv. Maria Scattaglia, dell'Avvocatura Regionale.

E' pertanto necessario che la G.R. provveda a ratificare l'incarico conferito in via d'urgenza. Settore di Spesa: Servizio Caccia e Pesca; Valore della causa: € 12.500,00, oltre interessi e svalutazione monetaria.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L. R. 28/2001 e s.m.i.

"Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale a norma del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010, l'impegno contabile di spesa, da sostenersi dalla Regione Puglia, sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente".

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore della Avvocatura;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, di proporre l'appello in oggetto descritto dinanzi alla Corte d'Appello di Lecce Sez. Dist. di Taranto, così come in premessa specificato, a mezzo dell'avv. Maria Scattaglia.

Di conferire l'incarico difensivo all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010.

L'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 marzo 2015, n. 510

Cont. 1396/14/SC - Tribunale di Foggia - D.C. c/ Regione Puglia - Costituzione in giudizio - Nomina del difensore - Legale interno avv. Maria Scattaglia - Ratifica.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile del procedimento e confermata dall'avvocato coordinatore dell'avvocatura, riferisce quanto segue:

Con atto di citazione, il sig. D. C, citava in giudizio la Regione Puglia dinanzi al Tribunale di Foggia, per ottenere la declaratoria di acquisizione della proprietà di un immobile ex ERSAP, a titolo di usucapione

Il Presidente della G.R., per quanto premesso, ha ritenuto la necessità di costituirsi nel giudizio di che trattasi e proporre domanda riconvenzionale di risarcimento danni, per tutelare la posizione dell'Amministrazione Regionale e con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., ha conferito, mandato difensivo all'avv. Maria Scattaglia, dell'Avvocatura Regionale.

E' pertanto necessario che la G.R. provveda a ratificare l'incarico conferito in via d'urgenza.

(valore della controversia: euro 26.000,00; settore di spesa: Servizio Riforma Fondiaria)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L. R. 28/2001 s.m.i.

“ Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale a norma del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010, l'impegno contabile di spesa, da sostenersi dalla Regione Puglia, sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente”.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore della Avvocatura;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, di resistere nel giudizio dinanzi al Tribunale di Foggia e proporre domanda riconvenzionale di risarcimento danni, così come in premessa descritto, a mezzo dell'avv. Maria Scattaglia.

Di conferire l'incarico difensivo all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010.

L'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 marzo 2015, n. 511

Cont. 66/15/SC - Tribunale di Lecce - M.C. c/ Regione Puglia - Costituzione in giudizio - Nomina del difensore - Legale interno avv. Maria Scattaglia - Ratifica.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile del procedimento e confermata dall'avvocato coordinatore dell'avvocatura, riferisce quanto segue:

Con atto di citazione, il sig. M. C, citava in giudizio la Regione Puglia dinanzi al Tribunale di Lecce, per ottenere la declaratoria di acquisizione della proprietà di un immobile ex ERSAP, a titolo di usucapione

Il Presidente della G.R., per quanto premesso, ha ritenuto la necessità di costituirsi nel giudizio di che trattasi e proporre domanda riconvenzionale di risarcimento danni, per tutelare la posizione dell'Amministrazione Regionale e con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., ha conferito, mandato difensivo all'avv. Maria Scattaglia, dell'Avvocatura Regionale.

E' pertanto necessario che la G.R. provveda a ratificare l'incarico conferito in via d'urgenza.

(valore della controversia: euro 25.000,00; settore di spesa: Servizio Riforma Fondiaria)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L. R. 28/2001 s.m.i.

"Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale a norma del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010, l'impegno contabile di spesa, da sostenersi dalla Regione Puglia, sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente".

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore della Avvocatura;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, di resistere nel giudizio dinanzi al Tribunale di Lecce e proporre domanda riconvenzionale di risarcimento danni, così come in premessa descritto, a mezzo dell'avv. Maria Scattaglia.

Di conferire l'incarico difensivo all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010.

L'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 marzo 2015, n. 548

Cont. n. 187/06/GI/GR - Ente Ecclesiastico C.A. della D.P. c/Regione Puglia - Costituzione nel giudizio innanzi alla Corte di Appello di Bari avverso la sentenza n. 1165/12 del Tribunale di Bari e ratifica incarico al Prof. Avv. Giuseppe Trisorio Liuzzi.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, titolare di Alta Professionalità, e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura della Regione Puglia, riferisce quanto segue:

Con provvedimento n. 1359 del 19/9/2006 la Giunta Regionale ha deliberato di costituirsi a mezzo del legale interno, avv. Lucrezia Girone, nel giudizio innanzi al Tribunale di Bari promosso dall'Ente Ecclesiastico C.A. della D.P. e volto ad ottenere sia l'accertamento del mancato e/o ritardato adeguamento delle rette di degenza *pro die* e *pro capite* in favore degli infermi di mente e dei minorati psichici assistiti dalla medesima parte attrice per il periodo 1993/31-12-2001 e sia l'accertamento dell'ammontare di tale adeguamento dal 1993 al momento ad oggi; nonché volto ad ottenere la condanna delle convenute, Regione Puglia, Azienda USL BA/2 e Gestione Liquidatoria ex USL BA/4 Bisceglie-Trani, al pagamento della complessiva somma di € 70.827.227,31, pari alla differenza tra le rette provvisoriamente corrisposte e quelle effettivamente dovute a seguito degli adeguamenti *medio tempore* intervenuti, o della somma, maggiore o minore rite-

nuta di giustizia, eventualmente da accertarsi in corso di causa, nonché del maggior danno da svalutazione monetaria e degli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dal 1993 ad oggi;

La II sezione Civile del Tribunale di Bari, nella persona del G.U., dott. Giuseppe Rana, con sentenza n. 1165/12, pronunciata in data 23/3/2012 e depositata il 2/4/2012, ha rigettato la domanda, compensando le spese di giudizio;

In data 21/3/2013, il medesimo Ente Ecclesiastico C.A. della D.P. ha notificato atto di appello innanzi alla Corte di Appello di Bari avverso la precitata sentenza n. 1165/12;

Il Presidente della G.R., atteso l'esito favorevole del primo grado di giudizio, ha ravvisato la necessità di costituirsi nel giudizio di che trattasi innanzi alla Corte di Appello di Bari e con proprio provvedimento del 19/6/2013, salvo ratifica della G.R., atteso il ruolo sovraccarico del legale officiato in primo grado e il suo approssimarsi al collocamento in quiescenza, ha conferito mandato di rappresentanza e difesa al Prof. Avv. Giuseppe Trisorio Liuzzi (codice U.P.B. 1.3.1.);

Si dà atto che il mandato al Prof. Avv. Giuseppe Trisorio Liuzzi è stato conferito per un importo predefinito pari ad € 41.472,00 oltre IVA e CAP, il tutto come determinato nella convenzione tra il professionista e l'avvocato coordinatore, sottoscritta in data 4/7/2013;

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

(Valore della controversia: Spesa: Sanità) € 70.827.227,31; Settore di

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n.28/2001 e s.m.ii.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 52.619,67, è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:

- € 41.472,00 (imponibile), € 9.488,79 (IVA), € 1.658,88,00 (CAP) per compenso professionale pattuito con l'avvocato officiato.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 15.785.90, IVA e CAP inclusi (Si evidenzia che in convenzione l'IVA è stata calcolata al 21% e non già al 22% vigente allo stato).

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

"Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011)"

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della l.r. n.7/97, art.4- comma IV-lett.K e della delibera di G.R.n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento, titolare di Alta Professionalità, e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, di costituirsi nel giudizio di che trattasi innanzi alla Corte di Appello di Bari sezione Lavoro avverso la sentenza del Tribunale di Bari sezione Lavoro n. 1165 del 2/4/2012;

di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";

di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26
marzo 2015, n. 549

Cont. 270/14/CE. C.E. c/ Regione Puglia. Consiglio di Stato. Costituzione. Ratifica nomina legale esterno avv. Daniela Anna Ponzo.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile del procedimento, confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

con ricorso in appello la società C. E. ha impugnato le ordinanze n. 153/2014 e 235/2014 con cui il Tar Lecce ha rigettato le istanze cautelari presentate dalla stessa società nell'ambito del ricorso n. 499/2014 R.G.

in considerazione dell'esito favorevole per l'Amministrazione Regionale delle suddette ordinanze, il Servizio Energia ha ravvisato l'opportunità di costituirsi e resistere nell'appello cautelare proposto.

il Presidente della Giunta regionale, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della stessa Giunta, ha conferito l'incarico di rappresentare e difendere la Regione Puglia all'avv. Daniela Anna Ponzo, nata ad Acquarica del Capo (LE) Bari il 10.08.1969, già difensore in primo grado.

Si dà atto che il mandato all'avv. Daniela Anna Ponzo è stato conferito per un importo predefinito pari ad €. 3.150,00 oltre CAP (€.126,00) e IVA (€.720,72); il tutto come determinato nella convenzione tra il professionista e l'avvocato coordinatore.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta dal Presidente della G.R. di resistere in giudizio.

(Valore della causa: indeterminabile di particolare interesse; Settore di spesa: Servizio Energia).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n.28/2001 e s.m.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento è pari ad €. **3.996,72** (IVA e CAP inclusi) e sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso;

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 1.190,00 IVA e CAP inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto di provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

"Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011)".

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della l.r. n.7/97, art.4- comma IV-lett.K e della delibera di G.R.n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, di procedere alla costituzione nel giudizio dinanzi al Consiglio di Stato a mezzo dell'avv. Daniela Anna Ponzo;

di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa e di liquidazione e

pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";

di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26
marzo 2015, n. 550

**Cont. 270/14/CE. C. E. c/ Regione Puglia. TAR
Puglia - Lecce. Costituzione. Ratifica nomina legale
esterno avv. Daniela Anna Ponzio.**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile del procedimento, confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

con ricorso del 14 febbraio 2014 la C. E. proponeva ricorso al Tar Puglia sede di Lecce per sentir dichiarare l'annullamento, previo accoglimento dell'istanza di tutela cautelare della nota prot. n. 398 del 21.1.2014 del Dirigente dell'Ufficio Energia alla luce dell'importanza delle questioni trattate, il Servizio Energia ha ravvisato l'opportunità di costituirsi in giudizio per difendere la legittimità dell'atto impugnato.

il Presidente della Giunta regionale, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della stessa Giunta, ha conferito l'incarico di rappresentare e difendere la Regione Puglia all'avv. Daniela Anna Ponzio, nata ad Acquarica del Capo (LE) Bari il 10.08.1969.

Si dà atto che il mandato all'avv. Daniela Anna Ponzio è stato conferito per un importo predefinito pari ad €. 5.292,00 oltre CAP (€.221,68) e IVA (€.1.210,80); il tutto come determinato nella convenzione tra il professionista e l'avvocato coordinatore.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta dal Presidente della G.R. di costituirsi in giudizio.

(Valore della causa: indeterminabile di particolare interesse; Settore di spesa: Servizio Energia).

**COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r.
n.28/2001 e s.m.**

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento è pari ad €. **6.714,48** (IVA e CAP inclusi) e sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso;

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 2.014,34 IVA e CAP inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto di provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

"Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011)".

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della l.r. n.7/97, art.4- comma IV-lett.K e della delibera di G.R.n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, di procedere alla costituzione nel giudizio dinanzi al Tar Lecce proposto dalla società C. E. a mezzo dell'avv. Daniela Anna Ponzio;;

di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";

di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 marzo 2015, n. 551

Cont.102/11/CE. F.P. s.r.l. c/ Regione Puglia. Consiglio di Stato. Impugnazione sentenza n. 185/2014 Tar Bari. Ratifica nomina legale esterno avv. Rossella Chieffi.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile del procedimento, confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

con sentenza n. 185 del 6 febbraio 2014 il Tar Puglia, sede di Bari, ha parzialmente accolto il ricorso proposto dalla società F. P. s.r.l. volto a conseguire il risarcimento del danno per il ritardo con cui la Regione Puglia ha provveduto a rilasciare alla società il provvedimento di AIA n. 152 del 6 maggio 2010.

in considerazione dell'importanza delle questioni trattate, il Servizio Rischio Industriale e Grandi Impianti ha ravvisato l'opportunità di impugnare la sentenza suindicata.

il Presidente della Giunta regionale, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della stessa Giunta, ha conferito l'incarico di rappresentare e difendere la Regione Puglia all'avv. Rossella Chieffi, nata a Terlizzi, il 27/03/1972

Si dà atto che il mandato all'avv. Rossella Chieffi è stato conferito per un importo predefinito pari ad €. 24.826,00 oltre CAP (€.993,04) e IVA (€.5.680,18)

e contributo unificato (€ 975.00); il tutto come determinato nella convenzione tra il professionista e l'avvocato coordinatore.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta dal Presidente della G. R. di impugnare la suddetta sentenza.

(Valore della causa: indeterminabile di particolare interesse; Settore di spesa: Servizio Rischio Industriale).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n.28/2001 e s.m.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento è pari ad €. **32.474,22** (IVA e CAP inclusi) è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:

- € 31.499,22 IVA e CAP inclusi, per compenso professionale pattuito con l'avvocato officiato;
- € 975,00 per spese di contributo unificato.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 9.742,26 IVA e CAP inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto di provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

"Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011)".

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della l.r. n.7/97, art.4- comma IV-lett.K e della delibera di G.R.n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, di procedere all'impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato a mezzo dell'avv. Rossella Chieffi;

di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";

di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 marzo 2015, n. 552

Cont. 371/12/GA Corte di Appello di Lecce sez. Lavoro. M.C. c/Regione Puglia Ratifica incarico difensivo all'avv. Giuseppe DE PALMA legale esterno e avv. Lucrezia Gaetano legale interno.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Il sig. C.M. con ricorso proposto dinanzi alla Corte di Appello di Lecce sez. Lavoro, ha chiesto l'annullamento e/o la riforma della sent. n. 4701 del 2013 con cui il Giudice del Lavoro di Lecce ha rigettato il ricorso per l'accertamento del proprio diritto ad essere inquadrato nella qualifica dirigenziale e, per l'effetto la condanna della Regione Puglia al pagamento delle differenze retributive.

Ritenuto necessario resistere al ricorso in appello di cui sopra, per salvaguardare l'esito positivo del

giudizio di primo grado, il Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della stessa Giunta, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n° 18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, ha conferito in data 21 ottobre 2014 mandato congiunto di rappresentanza e difesa all'avv. Giuseppe De Palma e all'avv. Lucrezia Gaetano dell'Avvocatura Regionale.

(Valore della controversia: Indeterminabile; Settore di Spesa: Personale);

Si dà atto che il mandato all' Avv. Giuseppe De Palma è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2011 così come integrata e modificata con DGR n. 1985 del 16/10/2012 per un importo predefinito pari ad € 4.796,06 comprensivo di IVA e CPA; il tutto concordato con il professionista officiato, giusta convenzione sottoscritta dall'avv. Giuseppe De Palma e l'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura regionale Avv. Vittorio TRIGGIANI

L'incarico difensivo conferito al legale interno Lucrezia Gaetano è invece disciplinato dalla L.R. 26/6/2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura della Regione Puglia;

Tanto premesso, si propone che la Giunta regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere al ricorso in appello di che trattasi.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 4.796,06 comprensiva di IVA e CPA sarà finanziata con le disponibilità del cap 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 1.438,82 inclusi IVA e CPA.

Per i compensi professionali, spettanti all'avvocato regionale Lucrezia Gaetano, a norma del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010, l'impegno contabile della spesa, da sostenersi dalla Regione Puglia sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze

istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere al ricorso in appello di cui in premessa, a mezzo dell'Avv. Giuseppe De Palma e dell'avv. Lucrezia Gaetano, legale interno;

di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria" in favore dell'Avv. Giuseppe De Palma;

l'incarico difensivo, ratificato con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma del regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 marzo 2015, n. 553

Cont. n. 2088/06/GI/GR - Regione Puglia c/Congregazione A. della D.P. e ASL Foggia - Ricorso innanzi alla Corte di Cassazione avverso la sentenza n. 879/14 della Corte di Appello di Bari e ratifica incarico al Prof. Avv. Giuseppe Trisorio Liuzzi.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, titolare di Alta Professionalità, e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura della Regione Puglia, riferisce quanto segue:

Con provvedimento n. 531 del 7/4/2009 la Giunta Regionale ha deliberato di proporre gravame, a mezzo del legale interno, avv. Lucrezia Girone, innanzi alla Corte di appello di Bari avverso la sentenza n. 479/2008, con cui il Tribunale di Foggia ha condannato la Regione Puglia al pagamento di € 3.102.648,40, oltre interessi legali dal 31/12/2001 sino al saldo, in favore dell'Opera D. U. - Congregazione A. della D. P.;

La I sezione della Corte di Appello di Bari con sentenza n. 879/14, pronunciata in data 1/4/2014 e depositata il 9/6/2014, ha rigettato l'appello così come proposto dalla Regione Puglia, compensando le spese di giudizio;

Il Presidente della G.R., giusta quanto rappresentato con nota datata 19/6/2014 dal legale interno costituito nei precedenti gradi di giudizio, avv. Lucrezia Girone, allo stato in quiescenza, ha ravvisato la necessità di proporre ricorso innanzi alla Corte di Cassazione per la riforma della sentenza n. 879/14 della Corte di Appello di Bari e con proprio provvedimento, salvo ratifica della G.R., ha conferito mandato di rappresentanza e difesa al Prof. Avv. Giuseppe Trisorio Liuzzi (codice U.P.B. 1.3.1.);

Si dà atto che il mandato al Prof. Avv. Giuseppe Trisorio Liuzzi è stato conferito per un importo predefinito pari ad € 20.250,00 oltre IVA e CAP, il tutto come determinato nella convenzione tra il professionista e l'avvocato coordinatore, sottoscritta in data 20/1/2015;

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

(Valore della controversia: € 3.102.648,40; Settore di Spesa: Sanità)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n.28/2001 e s.m.i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 29.260,20, è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:

- € 20.250,00 (imponibile), € 4.633,2 (IVA), € 810,00 (CAP) per compenso professionale pattuito con l'avvocato officiato, oltre € 3.372,00 per contributo unificato, € 168,00 per contributo fisso ed € 27,00 per marca di iscrizione a ruolo.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 9.634,95, IVA e CAP inclusi, oltre € 3.372,00 per contributo unificato, € 168,00 per contributo fisso ed € 27,00 per marca di iscrizione a ruolo, per un totale di € 13.201,95.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

"Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011)"

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della l.r. n.7/97, art.4- comma IV-lett.K e della delibera di G.R.n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento, titolare di Alta Professionalità, e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, di proporre ricorso innanzi alla Corte di Cassazione per la riforma della sentenza n. 879/14 della Corte di Appello di Bari a mezzo del Prof. Avv. Giuseppe Trisorio Liuzzi;

di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";

di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 marzo 2015, n. 554

Cont. 1321/14/GR. TAR Puglia sede di Bari. A.A.E. c/Regione Puglia. Costituzione in giudizio. Ratifica nomina legale esterno, avv. Filippo Panizzolo.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, titolare di Alta Professionalità, e confermata dall'Avvocato coordinatore, riferisce quanto segue:

La dott.ssa A. A.E. ha presentato innanzi al TAR Puglia sede di Bari ricorso, notificato in data 21/11/2014, per l'annullamento, previa istanza cautelare, della deliberazione. n. 1870 del 16/9/2014 con cui la G.R. ha approvato l'elenco degli idonei alla nomina di Direttore Generale delle Aziende ed Enti del SSR, nella parte in cui ha escluso la ricorrente; nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ivi compresi tutti gli allegati, i verbali della Commissione, la nota prot. AOO_151/11741 del 23/10/14 del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica ed Accreditamento; nonché, nei limiti di interesse, l'avviso pub-

blico della procedura e i propri allegati, la delibera di G.R. n. 184/14 di approvazione dell'avviso e la delibera di approvazione dell'elenco definitivo degli idonei all'assunzione del predetto incarico, ove emanata;

Il competente Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica ed Accredimento dell'Area Politiche per la Promozione della Salute delle persone e delle Pari opportunità con nota prot. AOO_151/13546 del 10/12/2014 ha fornito relazione e documentazione sui fatti di causa;

Il Presidente della G.R., pertanto, ha ravvisato la necessità di costituirsi nel giudizio di che trattasi innanzi al TAR Puglia sede di Bari (R.G. 1534/14) e con proprio provvedimento, salvo ratifica della G.R., ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Filippo Panizzolo (codice U.P.B. 1.3.1.);

Si dà atto che il mandato all'Avv. Filippo Panizzolo è stato conferito per un importo predefinito pari ad € 5.544,00 oltre IVA e CAP, il tutto come determinato nella convenzione tra il professionista e l'avvocato coordinatore, sottoscritta in data 22/12/2014.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere al giudizio di che trattasi.

(Valore della causa: indeterminabile; Settore di spesa: Sanità).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n.28/2001 e s.m.ii.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 7.034,22, è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:

- € 5.544,00 (imponibile), € 1.268,46 (IVA), € 221,76 (CAP) per compenso professionale pattuito con l'avvocato officiato.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 2.110,26, IVA e CAP inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

"Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011)"

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della l.r. n.7/97, art.4- comma IV-lett.K e della delibera di G.R.n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento, titolare di Alta Professionalità, e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, di costituirsi nel giudizio di che trattasi innanzi al TAR Puglia sede di Bari a mezzo dell'avv. Filippo Panizzolo;

di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";

di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 marzo 2015, n. 555

Cont. 1393/14/GR. TAR Puglia sede di Bari - A. G. c/Regione Puglia. Costituzione in giudizio. Ratifica nomina legale esterno, avv. Giuseppe Ruscigno.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, titolare di Alta Professionalità, e confermata dall'Avvocato coordinatore, riferisce quanto segue:

L'avv. A.G. ha presentato ricorso, notificato in data 9/12/2014, innanzi al TAR Puglia sede di Bari per l'annullamento, previa sospensione, delle deliberazioni di G.R. n. 1329 del 27/6/2014 e n. 1934 del 30/9/2014 aventi ad oggetto la nomina del Presidente e di un componente del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Monte dei Poveri" con sede in Rutigliano; di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale, compresa la nota dirigenziale del 3/11/2014 prot. AOO_082/8068;

Il competente Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità dell'Area Politiche per la Promozione della Salute delle persone e delle Pari opportunità con nota prot. AOO-082/65 datata 8/1/2015 ha fornito relazione e documentazione sui fatti di causa;

il Vice Presidente della G.R., Prof. Angela Barbanente, ai sensi dell'art. 43, comma 2, dello Statuto Regionale, stante la temporanea assenza del sig. Presidente della G.R., pertanto, ha ravvisato la necessità di costituirsi nel presente giudizio (R.G. 1637/2014) e con proprio provvedimento, salvo ratifica della G.R., rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n.18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, ha conferito mandato difensivo all'avv. Giuseppe Ruscigno (codice U.P.B. 1.3.1);

Si dà atto che il mandato all'Avv. Giuseppe Ruscigno è stato conferito per un importo predefinito pari ad € 5.544,00, oltre IVA e CAP; il tutto come determinato nella convenzione tra il professionista e l'avvocato coordinatore, sottoscritta in data 9/1/2015.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regio-

nale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere al giudizio di che trattasi.

(Valore della causa: indeterminato; Settore di spesa: Sanità).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n.28/2001 e s.m.ii.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 7.034,22, è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:

- € 5.544,00 (imponibile), € 1.268,46, (IVA), € 221,76 (CAP) per compenso professionale pattuito con l'avvocato officiato.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 2.110,26, IVA e CAP inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

"Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011)"

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della l.r. n.7/97, art.4- comma IV-lett.K e della delibera di G.R.n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento, titolare di Alta Professionalità, e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

di ratificare l'operato del Vice Presidente della G.R., Prof. Angela Barbanente, ai sensi dell'art. 43, comma 2, dello Statuto Regionale, stante la temporanea assenza del sig. Presidente della G.R., e, pertanto, di costituirsi nel giudizio innanzi al TAR Puglia sede di Bari di cui in premessa a mezzo dell'avv. Giuseppe Ruscigno;

di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";

di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 marzo 2015, n. 556

Cont. 987/12/GI/GR - Consiglio di Stato. Regione Puglia c/dott. L.M. - Appello avverso sentenza del TAR Puglia sede di Bari n. 1173/14. Ratifica nomina legale esterno, avv. Ulisse Corea.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, titolare di Alta Professionalità, e confermata dall'Avvocato coordinatore, riferisce quanto segue:

Con provvedimento n. 1849 del 25/9/2012 la Giunta Regionale ha deliberato di costituirsi nel giudizio promosso dal dott. L.M. innanzi al TAR Puglia sede di Bari per l'annullamento, previa sospensiva, della determinazione n. 29/10 del Dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Socio-sanitaria, con cui si approva l'avviso pubblico per l'attivazione della prima annualità dell'Assistenza Indiretta Personalizzata per persone in condizioni di non autosufficienza gravissima e loro nuclei fami-

liari, relativamente alla clausola che prevede l'interruzione del contributo in caso di decesso dell'avente diritto; nonché per l'annullamento di tutti gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi, e per l'accertamento del diritto del ricorrente al riconoscimento del contributo di che trattasi per il periodo intercorrente dalla data di pubblicazione del bando sino al decesso del genitore;

Il TAR Puglia sede di Bari con sentenza n. 1173/14 ha accolto il ricorso di cui innanzi ed ha condannato la Regione Puglia alla refusione delle spese legali;

Il Presidente della G.R., atteso quanto rappresentato con nota prot.AOO_146/0003386 del 13/11/2014 dal competente Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Socio-Sanitaria dell'Area Politiche per la Promozione della Salute delle Persone e delle Pari Opportunità, ha ravvisato la necessità di proporre appello avverso la precitata sentenza n. 1173/14 del TAR Puglia sede di Bari innanzi al Consiglio di Stato e con proprio provvedimento, salvo ratifica della G.R., rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n.18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Ulisse Corea del foro di Roma (codice U.P.B. 1.3.1.);

Si dà atto che il mandato all'Avv. Ulisse Corea è stato conferito per un importo predefinito pari ad € 1.518,50 oltre IVA e CAP, il tutto come determinato nella convenzione tra il professionista e l'avvocato coordinatore, sottoscritta in data 14/11/2014.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere al giudizio di che trattasi.

(Valore della causa: € 2.400,00; Settore di spesa: Sanità).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n.28/2001 e s.m.ii.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 2.901,67, è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:

- € 1.518,50 (imponibile), € 347,43 (IVA), € 60,74 (CAP) per compenso professionale pattuito con l'avvocato officiato, oltre € 975,00 per contributo unificato. L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 578,00, IVA e CAP inclusi, oltre € 975,00 per contributo unificato.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

"Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011)"

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della l.r. n.7/97, art.4- comma IV- lett.K e della delibera di G.R.n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento, titolare di Alta Professionalità, e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, di proporre appello avverso la sentenza del TAR Puglia sede di Bari n1173/14 innanzi al Consiglio di Stato a mezzo dell'Avv. Ulisse Corea;

di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa e di liquidazione e

pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";

di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 marzo 2015, n. 557

Contt. dal n. 1964 al n. 1976/02/P/GR - Corte di Appello di Bari sezione Lavoro. F. A. + altri c/ Regione Puglia - Ratifica incarichi difensivi a legale esterno.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, titolare di Alta Professionalità, e confermata dall'Avvocato coordinatore, riferisce quanto segue:

Con provvedimento n. 544 dell'11/4/2008 la Giunta Regionale ha deliberato di costituirsi, a mezzo del Prof. Avv. Antonio De Feo in n. 13 distinti ricorsi innanzi al Tribunale di Bari promossi dai dipendenti regionali Sigg. F. A.(rg 12159/01), D.M. R. (rg 12158/01), G.M. (rg 12160/01), I. A. (rg 12161/01), L. S. (rg 12162/01), R. M.(rg 12168/01), S. F. (rg 12169/01), M. M. (rg 12164/01), L. M. (rg 12163/01), A. S. (rg 12157/01), P. M. (rg 12167/01), M. A. (rg 12165/01) e M. A.S. (rg 12166/01) volti all'accertamento del diritto dei ricorrenti medesimi a partecipare al concorso ex art. 95 L.R. 18/74, alla ricomposizione della Commissione giudicatrice, nonché alla relativa condanna della Regione Puglia al pagamento delle differenze retributive a partire dal 1°/1/1992;

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Procoli, previa riunione dei predetti giudizi, con sentenza n. 11219/11, pronunciata sui ricorsi proposti dai sigg.ri G.M. (rg 12160/01), I. A. (rg 12161/01), L. S. (rg 12162/01), M.M. (rg 12164/01) e M. A. (rg 12165/01), e con sentenza n. 11220/11, pronunciata sui ricorsi proposti dai sigg.ri F. A.(rg

12159/01), D.M. R. (rg 12158/01), R. M. (rg 12168/01), S. F. (rg 12169/01), L. M. (rg 12163/01), A. S. (rg 12157/01), P. M. (rg 12167/01) e M. A.S. (rg 12166/01), ha dichiarato il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria adita;

il legale officiato dalla Regione, Prof. Avv. Antonio De Feo, con nota datata 5 gennaio 2015, ha trasmesso n. 2 distinti atti di appello, notificati presso il Suo Studio il 27/11/2012, presentati dai medesimi ricorrenti del giudizio di primo grado con esclusione del sig. F.A. (rg 12159/01), avverso le sentenze del Tribunale di Bari sezione Lavoro nn. 11219/11 e 11220/11;

Il Presidente della G.R., atteso quanto rappresentato sia con la già citata nota datata 5/1/2015 dal legale officiato nei giudizi di primo grado, Prof. Avv. Antonio De Feo, e sia dal Servizio Personale per le vie brevi, ha ravvisato la necessità di costituirsi nei giudizi di che trattasi innanzi alla Corte di Appello di Bari sezione Lavoro (R.G. n. 2782/12 e n. 2781/12) e con propri provvedimenti del 15/1/2015, salvo ratifica della G.R., rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 del protocollo d'intesa sottoscritto tra Regione e Ordine avvocati approvato con deliberazione di G.R. n. 698/11 (continuità defensionale), ha conferito mandato di rappresentanza e difesa al Prof. Avv. Antonio De Feo (codice U.P.B. 1.3.1.);

Si dà atto che i n. 2 mandati al prof. avv. Antonio De Feo sono stati conferiti per un importo predefinito per ciascun giudizio pari ad € 3.780,00, oltre IVA e CAP, il tutto come determinato nelle n. 2 convenzioni tra il professionista e l'avvocato coordinatore, sottoscritte in data 15/1/2015.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere al giudizio di che trattasi.

(Valore delle cause: indeterminabile; Settore di spesa: Personale).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n.28/2001 e s.m.ii.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 9.592,12, è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:

contt. nn. 1964, 1965, 1969, 1970, 1972, 1973, 1974 e 1976/02/P/GR:

- € 3.780,00 (imponibile), € 864,86 (IVA), € 151,2 (CAP) per compenso professionale pattuito con l'avvocato officiato.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 1.438,81, IVA e CAP inclusi.

contt. nn. 1966, 1967, 1968, 1971 e 1975/02/P/GR:

- € 3.780,00 (imponibile), € 864,86 (IVA), € 151,2 (CAP) per compenso professionale pattuito con l'avvocato officiato.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 1.438,81, IVA e CAP inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dei rispettivi acconti si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

"Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011)"

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della l.r. n.7/97, art.4- comma IV-lett.K e della delibera di G.R.n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento, titolare di Alta Professionalità, e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, di costituirsi nei n. 2 giudizi

di che trattasi innanzi alla Corte di Appello di Bari sezione Lavoro avverso le sentenze del Tribunale di Bari sezione Lavoro nn. 11219/11 e 11220/11;

di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";

-di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26
marzo 2015, n. 558

Cont. 1387/14/RO. TAR Puglia-Sede di Lecce. Dott. L.O. c/Regione Puglia - Costituzione in giudizio - Ratifica incarico difensivo legale esterno, avv. Giovanni Castoro.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

con ricorso notificato in data 3 dicembre 2014, il dott. L.O. ha chiesto, dinanzi al TAR Puglia-Lecce, l'annullamento, previa emanazione di misure cautelari, dei Decreti del Presidente di G.R. Puglia, rispettivamente n. 657 e 658 del 03.10.2014, aventi ad oggetto l'assegnazione delle sedi farmaceutiche di Giuliano, frazione di Castrignano del Capo e di Simone, frazione di Sannicola;

il Servizio P.A.T.P-Ufficio Politiche del Farmaco, con nota prot. AOO_152/16008 del 15.12.2014, ha comunicato di ravvisare l'opportunità della costituzione in giudizio dinanzi al TAR Lecce;

atteso il notevole carico di lavoro dell'avvocato interno assegnatario del fascicolo, attualmente incompatibile con l'assunzione del presente incarico difensivo, si è ravvisata l'opportunità di conferire il

mandato difensivo relativo alla presente controversia ad un avvocato esterno;

rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n.18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Presidente della G.R. con proprio provvedimento urgente del 18.12.2014, salvo ratifica della G.R., ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Giovanni Castoro, nato a Monteroni di Lecce (LE) il 19/08/1955, con studio in Lecce alla via delle Anime, n. 107, codice fiscale: CSTGNN55M19F604H;

si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R. n.22 del 22/12/1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2011, così come integrata e modificata con DGR n.1985 del 16.10.2012 e che il valore della controversia viene convenzionalmente stabilito quale indeterminabile; il tutto concordato con il professionista officiato, giusta convenzione sottoscritta in data 18 dicembre 2014 dall'avv. Giovanni Castoro e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale avv. Vittorio Triggiani.

Valore della controversia: indeterminabile - Servizio di spesa: Servizio Programmazione e Assistenza Territoriale e Prevenzione.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e S.M.I.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 7.034,23, comprensiva di IVA e CAP, sarà finanziata con le disponibilità del cap.1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad €. 2.299,74, comprensiva di IVA e CAP.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot.n.11/L/6325 del 25.03.2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di procedere alla costituzione nel giudizio in oggetto a mezzo dell'Avv. Giovanni Castoro;

di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria".

di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 marzo 2015, n. 559

Cont. 912/93/CA. Corte D'Appello di Bari. Comune di C. c/ Regione Puglia. Resistenza in giudizio. Nomina difensore. Ratifica mandato difensivo Avv. Annalisa Agostinacchio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata

dal Responsabile del Procedimento e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

A seguito di ricorso per D.I. promosso dal sig. C. D. nei confronti del Comune di C., della Provincia di F. e della Regione Puglia, per ottenere il pagamento della somma di €. 785.255.824, a titolo di compensi per prestazioni prof.li rese per l'accertamento di danni alle colture nelle annate agrarie 81/83, il Tribunale di Foggia accoglieva parzialmente la domanda revocando il d.i. opposto e condannava il Comune di C. al pagamento della minor somma di 211.893.479.

Avverso la citata sentenza la provincia di Foggia proponeva impugnazione dinanzi alla Corte D'Appello di Bari che con sentenza n. 1227/2005 accoglieva l'appello e condannava il Comune di C. al pagamento in favore del sig. C. della somma di € 228.690,22.

Il Comune di C. proponeva ricorso per Cassazione ex art. 360 c.p.c. avverso la suindicata sentenza.

Con sentenza n. 28006/13 la Corte di Cassazione, nell'accogliere il ricorso del Comune di C., ha cassato la sentenza di secondo grado impugnata con rinvio anche per le spese.

Con atto di citazione ex art. 392 c.p.c. ritualmente notificato, il Comune di C. ha riassunto il giudizio dinanzi alla Corte di appello di Bari.

Il Vice Presidente Prof. Angela Barbanente in virtù dei poteri conferiti dallo statuto regionale art. 43, co. 2, con provvedimento del 30/01/2015, salvo ratifica della G.R., ricorrendo i presupposti di cui all'art. 1, comma 4 della l.r. 26/6/2006 per il conferimento dell'incarico ad un avvocato esterno - ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Annalisa Agostinacchio, già difensore dell'Ente nel giudizio svoltosi dinanzi la Suprema Corte di Cassazione.

Si dà atto che il mandato al legale esterno è stato conferito per un importo predefinito pari ad € 9.637,50, oltre IVA e CAP, il tutto come predeterminato con il prefato legale, nonché nella convenzione in fase di perfezionamento stipulata tra il professionista officiato e l'avvocato coordinatore.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di costituirsi in giudizio.

(Valore della controversia: € 228.690,22; Settore di Spesa: Area Politiche per lo Sviluppo Rurale).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 12.228,06, è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:

€ 12.228,06 IVA (2.205,06) e CAP (385,50) inclusi, per compenso professionale pattuito con l'avvocato officiato; L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 3.668,40 IVA e CAP inclusi.

Al relativo impegno e alla successiva liquidazione dell'acconto su citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della l. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. N. 11/L/6325 del 25/3/2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

di ratificare, per i motivi di cui in narrativa, l'operato del Vice Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi dinanzi alla Corte di Appello di Bari a

mezzo dell'avv. Annalisa Agostinacchio.

di fare obbligo al Dirigente incaricato di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura finanziaria".

Di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 marzo 2015, n. 560

Cont. 1413/14/RO. Tribunale di Firenze. Regione Puglia c/A.A. Opposizione a decreto ingiuntivo - Ratifica incarico difensivo legale esterno, avv. Massimiliano Naccarato.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

con ricorso per decreto ingiuntivo, notificato, unitamente al pedissequo decreto, in data in data 12.12.2014, Il Prof. Avv. A.A. ha chiesto al Tribunale di Firenze di pronunciare ingiunzione di pagamento in suo favore e nei confronti della Regione Puglia, in solido con la Gestione Liquidatoria della ex USL 9 di Bari e con la Ditta L.S. S.p.A., della complessiva somma di € 29.918,11, oltre interessi legali e spese di procedura, a titolo di compensi per attività svolta nei confronti della medesima Regione Puglia in due distinti giudizi dinanzi al Tribunale e alla Corte d'Appello di Firenze;

il Tribunale di Firenze, conseguentemente, ha emesso il decreto ingiuntivo n. 7156/2014, ingiungendo il pagamento delle somme richieste;

il liquidatore assegnatario del fascicolo relativo ai due contenziosi, con nota trasmessa via mail in data 18 dicembre 2014, ha comunicato di ravvisare l'opportunità di proporre opposizione al decreto ingiun-

tivo, indicandone i motivi;

atteso il notevole carico di lavoro dell'avvocato interno assegnatario del fascicolo, attualmente incompatibile con l'assunzione del presente incarico difensivo, si è ravvisata l'opportunità di conferire il mandato difensivo relativo alla presente controversia ad un avvocato esterno;

rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n.18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Presidente della G.R. con proprio provvedimento urgente del 22 dicembre 2014, salvo ratifica della G.R., ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Massimiliano Naccarato, nato a Lago (CS) il 16 gennaio 1972, con studio in Firenze alla Via Santo Spirito n. 29, codice fiscale: NCCMSM72A16E407Z; P.I: 05740360481;

si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R. n.22 del 22/12/1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2011, così come integrata e modificata con DGR n.1985 del 16.10.2012 e che il valore della controversia viene stabilito convenzionalmente in € 29.918,00 il tutto concordato con il professionista officiato, giusta convenzione sottoscritta in data 22 dicembre 2014 dall'avv. Massimiliano Naccarato e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale avv. Vittorio Triggiani.

Valore della controversia: € 29.918,00 - Servizio di spesa: Sanità

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e S.M.I.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 4.568,20, comprensiva di IVA, CAP e spese borsuali (pari ad € 286,00), sarà finanziata con le disponibilità del cap.1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad **€ 1.427,40**, comprensiva di IVA e CAP, oltre ad **€ 286,00** per spese borsuali.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura Regionale prot. n.11/L/6325 del 25.03.2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di procedere alla proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo in oggetto a mezzo dell'Avv. Massimiliano Naccarato;

di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria".

di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 marzo 2015, n. 576

Cont. n. 118/15/TG-DL. Corte Costituzionale: Regione Puglia c/ Presidenza Consiglio dei Ministri. Impugnativa Circolare del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione n. 1/2015 D.A.R. Prot. 1856 del 29.1.2015. Seguito DGR n. 221 del 20.02.2015. Conferimento dell'incarico difensivo Prof. Avv. Marcello Cecchetti, legale esterno.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

La Circolare n. 1/2015, DAR Prot. 1856 del 29.1.2015 del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione e del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, recante *"Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Art. 1, commi da 418 a 430, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190"*, rappresenta una nota interpretativa ed esplicativa dei commi 420, 421, 422, 423, 424 e 427 della L. n. 190/2014, già impugnati dall'Amministrazione regionale nella sede del giudizio in via principale - Reg. Ric. n. 38/2015. Tale Circolare contiene talune affermazioni che si pongono in contrasto con le norme costituzionali, violando le prerogative regionali.

Si ritengono illegittime le seguenti previsioni:

Note relative al comma 421 della L. 190/2014. Il paragrafo intitolato "Finalità e ambito di applicazione" prevede quanto segue: *«In relazione ai processi di riordino delle funzioni delle province, secondo la previsione della legge 7 aprile 2014, n. 56, il legislatore ha rapportato le dotazioni organiche delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario al fabbisogno connesso con lo svolgimento delle funzioni fondamentali attribuite dalla predetta legge 56/2014»*, in quanto *«le percentuali di riduzione sono tarate (...) in ragione della consistenza delle funzioni fondamentali rispettivamente attribuite agli enti di area vasta»*. Tali affermazioni risultano gravemente lesive delle attri-

buzioni costituzionali regionali e, in particolare, della potestà

legislativa in materia di "organizzazione amministrativa degli enti locali", della potestà di allocazione delle funzioni amministrative negli ambiti di propria competenza secondo i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, nonché dell'esigenza di corrispondenza tra funzioni e risorse, con conseguente violazione **degli artt. 117, secondo comma, lettera p), terzo e quarto comma, 118, primo e secondo comma e 119, quarto comma, Cost.;**

Note relative al comma 422. Il paragrafo intitolato *«Elenchi del personale e procedure di mobilità in relazione alle funzioni»* prevede, in riferimento alla legge n. 56 del 2014, che, *«qualora la Regione, sulla base del precedente assetto, avesse delegato alla provincia l'esercizio di funzioni con connesso trasferimento di risorse finanziarie (...) a copertura degli oneri di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e/o determinato con la provincia, lo stesso personale è trasferito alla Regione con relative risorse corrispondenti all'ammontare dei precedenti trasferimenti»*. Tali affermazioni risultano gravemente lesive delle attribuzioni costituzionali regionali e, in particolare, della potestà legislativa in materia di "organizzazione amministrativa regionale", della potestà di allocazione delle funzioni amministrative negli ambiti di propria competenza, della potestà di autorganizzazione dei propri uffici, nonché del principio di buon andamento dell'amministrazione, con conseguente violazione **degli artt. 97, 114, secondo comma, 117, secondo comma, lettera p), terzo, quarto e sesto comma, 118, primo e secondo comma, Cost.;**

Note relative al comma 424. La Circolare in questione, nel paragrafo intitolato *«Ambito soggettivo e disciplina del comma 424»*, prevede che tra le strutture vincolate al regime delle assunzioni dettato da tale disposizione, devono ritenersi ricomprese quelle *«di tutta l'amministrazione regionale, nonché (degli) enti da queste dipendenti»*, apportando, quindi, delle innovazioni rispetto alla disposizione legislativa richiamata, la quale si limita a riferirsi alle Regioni ed agli enti locali. Tale affermazione risulta gravemente lesiva delle attribuzioni costituzionali regionali e, in particolare, della potestà legislativa sugli enti dipendenti dalla Regione, nonché

dei profili già denunciati dalla Regione Puglia nell'impugnazione del comma 424 della Legge n. 190/2014, con conseguente violazione **degli artt. 3, primo comma 97, secondo comma, 117, secondo comma, lettere p) e g), e quarto comma, e 119, quarto comma, Cost.;**

Sempre con riferimento alle **note relative al comma 424**, la Circolare dispone che *«la percentuale di turn over legata alla facoltà di assunzioni deve essere destinata in via prioritaria all'ammissione dei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate al 1° gennaio 2015»*, e che *«le risorse rimanenti (...) devono essere destinate (...) ai processi di mobilità del personale soprannumerario degli enti di area vasta»*. Tale affermazione risulta gravemente lesiva della attribuzioni costituzionali regionali, in quanto è volta a negare la possibilità di scelta da parte della Regione tra le due ipotesi, parimenti contemplate nel comma 424, dell'assunzione dei vincitori di concorso e dell'assorbimento del personale soprannumerario degli enti d'area vasta; conseguentemente, deve essere ritenuta incostituzionale per violazione **degli artt. 117, secondo comma, lett. p), e quarto comma, 119, quarto comma, nonché degli artt. 3, primo comma, e 97, secondo comma, Cost.**

Ad integrazione della DGR n. 221 del 20.02.2015, si reputa, pertanto, necessario promuovere il rimedio del conflitto di attribuzioni dinanzi alla Corte Costituzionale avverso le citate affermazioni della Circolare indicata.

Si ritiene, altresì, di affidare l'incarico difensivo, per continuità, al Prof. Avv. Marcello Cecchetti, legale esterno. (Valore della controversia: straordinaria importanza in considerazione dell'interesse sostanziale perseguito dall'Amministrazione e della complessità delle questioni poste, nonché della eterogeneità delle disposizioni impugnate, afferenti a diversi plessi normativi; Settore di Spesa: Reti e Infrastrutture).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/01 e s.m. e i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento è pari a € 15.225,00 comprensiva di IVA, CAP e spese, sarà finanziata, con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso.

Le ulteriori spese vive ragionevolmente sostenute per lo svolgimento dell'attività (ad esempio: bolli, notifiche, registrazioni, ulteriore contributo unificato, spese postali, copie di atti, trasferte) saranno rimborsate, a seguito di formale richiesta e solo se adeguatamente documentate.

L'acconto del 30% da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 5.000,00, IVA e CAP inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura regionale prot. 11/L/6325 del 25.03.2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

di proporre conflitto di attribuzioni dinanzi alla Corte Costituzionale avverso la Circolare n. 1/2015, DAR Prot. 1856 del 29.1.2015 del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione e del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, recante *“Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Art. 1, commi da 418 a*

430, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190", nelle parti indicate nella relazione del Presidente e di conferire il mandato difensivo al Prof. Avv. Marcello Cecchetti, legale esterno;

di fare obbligo all'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento e la liquidazione dell'acconto, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";

di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 marzo 2015, n. 589

Cont. 1719/12/CE. P.W.E. srl c/ Regione Puglia. Consiglio di Stato. Costituzione. Ratifica nomina legale esterno avv. Marco Lancieri.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile del procedimento, confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

con sentenza n. 227/2014 depositata in data 24 gennaio 2014, mai notificata, il Tar Puglia, sede di Lecce ha accolto il ricorso proposto dalla società Puglia Wind Energy s.r.l. avverso l'annullamento del provvedimento di cui alla nota prot. n. 6587 del 6/07/2012 del Servizio Energia di richiesta di adeguamento alla DGR n. 3029/2010 e della d.d. n. 200/2013 dell'Ufficio VIA/VAS con cui la Regione Puglia ha respinto la richiesta di proroga della VIA relativa ad un impianto per la produzione di energia da fonte eolica da realizzarsi nel Comune di Brindisi;

che alla luce dell'importanza delle questioni trattate, il Servizio Energia ed il Servizio Ecologia hanno ravvisato l'opportunità di impugnare la suddetta sentenza per difendere la legittimità dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione Regionale;

il Presidente della Giunta regionale, con proprio provvedimento urgente del 22 luglio 2014, salvo ratifica della stessa Giunta, ha conferito l'incarico di rappresentare e difendere la Regione Puglia all'avv. l'Avv. Marco Lancieri, nato a Torre del Greco (NA) il 23/05/1971, con studio in Bari, in via Vito Nicola De Nicolò 7, codice fiscale LNC MRC 71E23 L259S.

Si dà atto che il mandato all'avv. Marco Lancieri è stato conferito per un importo predefinito pari ad €. 5.180,00 oltre CAP (€.207,20) e IVA (€.1.185,18); il tutto come determinato nella convenzione tra il professionista e l'avvocato coordinatore.

Il contributo unificato del valore di €. 975,00 è stato già consegnato all'avv. Marco Lancieri; pertanto nulla è dovuto dalla Regione a tale titolo.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta dal Presidente della G.R. di resistere in giudizio.

(Valore della causa: indeterminabile di particolare interesse; Settore di spesa: Servizio Ecologia-Energia).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n.28/2001 e s.m.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento è pari ad €. **6.572,38** (IVA e CAP inclusi) e sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso;

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 1.554,00 IVA e CAP inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto di provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

"Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011)".

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della l.r. n.7/97, art.4- comma IV-lett.K e della delibera di G.R.n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, di procedere all'impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato della sentenza n. 227/2014 a mezzo dell'avv. Marco Lancieri;

di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";

di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 marzo 2015, n. 590

Cont. 1430/13/CE. A.E. srl c/ Regione Puglia. Consiglio di Stato. Costituzione. Ratifica nomina legale esterno avv. Marco Lancieri

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile del procedimento, confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

con sentenza n. 236 del 24/01/2014 il Tar Puglia, sede di Lecce ha respinto il ricorso proposto dalla

società A. E. s.r.l. avverso l'annullamento del provvedimento di diniego di cui alla nota prot. n. 6267 del 11/07/2013 con cui la Regione Puglia ha respinto la richiesta di proroga della VIA relativa ad un impianto per la produzione di energia da fonte eolica da realizzarsi nel Comune di Brindisi;

che con ricorso notificato in data 10.3.2014 la predetta società ha proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato in S.G. avverso la sentenza del TAR di Lecce n. 236/2014, con contestuale istanza di sospensione dell'esecutività;

che alla luce dell'importanza delle questioni trattate, il Servizio Energia ha ravvisato l'opportunità di costituirsi nel predetto giudizio di appello per difendere l'esito vittorioso del primo grado e chiedere il rigetto dell'appello:

il Presidente della Giunta regionale, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della stessa Giunta, ha conferito l'incarico di rappresentare e difendere la Regione Puglia all'avv. l'Avv. Marco Lancieri, nato a Torre del Greco (NA) il 23/05/1971, con studio in Bari, in via Vito Nicola De Nicolò 7, codice fiscale LNCMRC71E23L259S.

Si dà atto che il mandato all'avv. Marco Lancieri è stato conferito per un importo predefinito pari ad €. 5.180,00 oltre CAP (€.207,20) e IVA (€.1.185,18); il tutto come determinato nella convenzione tra il professionista e l'avvocato coordinatore.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta dal Presidente della G.R. di resistere in giudizio.

(Valore della causa: indeterminabile di particolare interesse; Settore di spesa: Servizio Energia).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n.28/2001 e s.m.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento è pari ad €. **6.572,38** (IVA e CAP inclusi) e sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso;

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 1.971,71 IVA e CAP inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto di provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

“Trattasi di spesa per la quale non sussiste l’obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011)”.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l’adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della l.r. n.7/97, art.4- comma IV-lett.K e della delibera di G.R.n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell’Avvocatura;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

di ratificare l’operato del Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, di procedere alla costituzione nel giudizio dinanzi al Consiglio di Stato a mezzo dell’avv. Marco Lancieri;

di fare obbligo al Coordinatore dell’Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell’acconto autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione “Copertura finanziaria”;

di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 marzo 2015, n. 591

Cont. 1429/13/CE. G.N.E. srl c/ Regione Puglia. Consiglio di Stato. Costituzione. Ratifica nomina legale esterno avv. Marco Lancieri.

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile del procedimento, confermata dal Coordinatore dell’Avvocatura, riferisce quanto segue:

con sentenza n. 215 del 23/01/2014 il Tar Puglia, sede di Lecce ha respinto il ricorso proposto dalla società A. E. s.r.l. avverso l’annullamento del provvedimento di diniego di cui alla nota prot. n. 6267 del 11/07/2013 con cui la Regione Puglia ha respinto la richiesta di proroga della VIA relativa ad un impianto per la produzione di energia da fonte eolica da realizzarsi nel Comune di Brindisi;

che con ricorso notificato in data 10.3.2014 la predetta società ha proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato in S.G. avverso la sentenza del TAR di Lecce n. 236/2014, con contestuale istanza di sospensione dell’esecutività;

che alla luce dell’importanza delle questioni trattate, il Servizio Energia ha ravvisato l’opportunità di costituirsi nel predetto giudizio di appello per difendere l’esito vittorioso del primo grado e chiedere il rigetto dell’appello:

il Presidente della Giunta regionale, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della stessa Giunta, ha conferito l’incarico di rappresentare e difendere la Regione Puglia all’avv. l’Avv. Marco Lancieri, nato a Torre del Greco (NA) il 23/05/1971, con studio in Bari, in via Vito Nicola De Nicolò 7, codice fiscale LNCMRC71E23L259S.

Si dà atto che il mandato all’avv. Marco Lancieri è stato conferito per un importo predefinito pari ad €. 5.180,00 oltre CAP (€.207,20) e IVA (€.1.185,18); il tutto come determinato nella convenzione tra il professionista e l’avvocato coordinatore.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta dal Presidente della G.R. di resistere in giudizio.

(Valore della causa: indeterminabile di particolare interesse; Settore di spesa: Servizio Energia).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n.28/2001 e s.m.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento è pari ad **€. 6.572,38** (IVA e CAP inclusi) e sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso;

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 1.971,71 IVA e CAP inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto di provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

"Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011)".

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della l.r. n.7/97, art.4- comma IV-lett.K e della delibera di G.R.n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, di procedere alla costituzione nel giudizio dinanzi al Consiglio di Stato a mezzo dell'avv. Marco Lancieri;

di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";

di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 marzo 2015, n. 592

Cont. 688/14/CE. A. c/ Regione Puglia. TAR Puglia - Bari. Costituzione. Ratifica nomina legale esterno avv. Marco Lancieri.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, titolare di Alta professionalità, e confermata dall'Avvocato coordinatore, riferisce quanto segue:

con ricorso spedito per la notifica in data 13 giugno 2014, l'A. ha chiesto l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della D.G.R. n. 581 del 2 aprile 2014 avente ad oggetto "Analisi di scenario della produzione di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili su territorio regionale. Criticità di sistema ed iniziative conseguenti", pubblicata sul BURP n. 51 del 15 aprile 2014.

che alla luce dell'importanza delle questioni trattate, il Servizio Energia ed il Servizio Ecologia hanno ravvisato l'opportunità di resistere al suddetto ricorso per difendere la legittimità della Delibera di Giunta;

il Presidente della Giunta regionale, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della stessa Giunta, ha conferito l'incarico di rappresentare e difendere la Regione Puglia all'avv. Marco Lancieri, nato a Torre del Greco (NA) il 23.5.1971.

Si dà atto che il mandato all'avv. Marco Lancieri è stato conferito per un importo predefinito pari ad € 8.100,00 oltre CAP (€324,00) e IVA (€1.853,28);

il tutto come determinato nella convenzione tra il professionista e l'avvocato coordinatore.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta dal Presidente della G.R. di costituirsi in giudizio.

(Valore della causa: indeterminabile di particolare interesse; Settore di spesa: Servizio Energia-Ecologia).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n.28/2001 e s.m.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento è pari ad €. **10.277,28** (IVA e CAP inclusi) e sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso;

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 3.083,18 IVA e CAP inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto di provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

"Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011)".

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della l.r. n.7/97, art. 4- comma IV- lett.K e della delibera di G.R.n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, di procedere alla costituzione nel giudizio dinanzi al Tar Lecce proposto dalla società C. E. a mezzo dell'avv. Daniela Anna Ponzio;

di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";

di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 aprile 2015, n. 632

Cont. 1581/10/RM/LO Costituzione di Parte Civile nel procedimento penale n. 938/10 P.M. - n. 5488/10 R.G G.I.P. - Tribunale di Taranto carico di R.E. + 53 - Nomina procuratore e difensore esterno - integrazione e rettifica DGR n. 752/2014.

Il Vice Presidente, in esercizio delle potestà conferite dall'art. 43, comma 2, dello Statuto, stante l'impedimento giuridico del Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue. In data 4 marzo 2014 è stato notificato alla Regione Puglia, quale parte offesa ed ai fini dell'eventuale costituzione di parte civile, l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare relativa al procedimento penale n. 938/10 P.M. - n. 5488/10 R.G G.I.P. - Tribunale di Taranto (allegato ai fini della produzione in giudizio), pendente dinanzi al Tribunale di Taranto, nei confronti di 50 persone fisiche (tra cui imprenditori, dirigenti aziendali, amministratori e dirigenti pubblici), e 3 persone giuridiche (Società per Azioni).

La sottostante richiesta di rinvio a giudizio, che consta di sessantanove facciate oltre allegati, alle-

gata ai fini della produzione in giudizio e da intendersi integralmente trascritta ai fini del dettagliato esame dei capi d'imputazione nei confronti degli imputati nonché della individuazione degli stessi, riguarda, in particolare, reati associativi contro la pubblica incolumità, l'ambiente, la p.A. e la fede pubblica, la sicurezza sul lavoro, la prevenzione degli incidenti industriali.

La Regione Puglia ha già preso parte, come persona offesa, alla fase dell'incidente probatorio nei confronti di taluni degli odierni imputati (E.R., N.R., L.C., A.C., D.M.I.), conferendo a tali fini incarico difensivo (DGR 5/6/2012, n. 1069). Detto incarico si è esaurito con l'espletamento dell'incidente probatorio (proc. pen. 938/2010 R.G.N.R.). A detto procedimento è stato riunito solo dopo la chiusura dell'incidente probatorio il proc. pen. 8842/11 R.G.N.R. (operazione Environment Sold Out), riferito anche alla posizione di taluni Amministratori e Dirigenti della Regione e di Enti Strumentali.

Ricorrendo motivi di opportunità ed in continuità con precedenti decisioni assunte dall'Amministrazione in ipotesi analoghe, in conformità con il parere espresso dall'Avvocato Coordinatore -ex art. 4, comma 3, lett. c), L.r. 18/2006- la Regione Puglia, con deliberazione di Giunta Regionale n. 752/2014, ha disposto la costituzione dell'Ente nel procedimento quale parte civile, conferendo la procura speciale e la difesa tecnica all'avv. Salvatore Daluiso, del Foro di Bari.

In sede di conferimento del mandato, si è classificata la controversia come causa di valore indeterminabile di eccezionale interesse, in considerazione della rilevanza degli interessi sostanziali sottesi alla costituzione in giudizio, alla estrema complessità delle questioni controverse, al numero delle parti. La individuazione delle condizioni di conferimento, dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R. n. 2892 del 20/12/2012, è stata tuttavia erroneamente operata sulla scorta dei parametri applicabili alle cause civili pendenti dinanzi al Tribunale Ordinario.

Occorre pertanto rettificare ed integrare il citato provvedimento, dando atto che la corretta applicazione dei parametri relativi all'affidamento di incarichi a legali esterni comporta il riconoscimento dei seguenti compensi: fase GIP/GUP € 25.200 oltre IVA e CAP - fase Tribunale Collegiale €

27.300 oltre IVA e CAP, per complessivi € 52.500 oltre IVA e CAP.

(Valore della controversia: indeterminabile di eccezionale interesse - Servizio di Spesa: **Ecologia**).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/01 e s.m. e i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari a € 66.612,00, comprensiva di IVA, CAP e spese, sarà finanziata, con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, e pari ad € 22.000, IVA e CAP inclusi. All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto di provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. 11/L/6325 del 25.03.2011). Il Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, Vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

di confermare la costituzione nel suddetto procedimento ed il conferimento della procura speciale e difesa tecnica all'avv. Salvatore Daluiso del foro di Bari;

di modificare e rettificare la deliberazione n. 752/2014 nei sensi indicati in premessa, facendo

obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento e la liquidazione dell'acconto, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";

di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Angela Barbanente

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 aprile 2015, n. 633

Cont. 945/14/SH. Tribunale di Lecce - Atto di citazione V.R. c/Regione Puglia, Gestione Liquidatoria della soppressa USL LE/1 e ASL Lecce - Costituzione in giudizio - Ratifica incarico difensivo a legale esterno Avv. Alessandra Cursi.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, titolare di Alta professionalità, e confermata dall'Avvocato coordinatore, riferisce quanto segue:

Con atto di citazione notificato il 07.07.2014, la società V.R. srl ha citato dinanzi al Tribunale di Lecce la Regione Puglia, in qualità di successore in tutti i rapporti attivi e passivi della Gestione liquidatoria della soppressa USL LE/1, nonché, quali condebitori solidali, quest'ultima e la ASL LE per il risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale in relazione alla costruzione e regolare collaudo dell'impianto di termodistruzione dei rifiuti sanitari, e per l'effetto, la condanna delle amministrazioni convenute, al pagamento in solido, in favore della VI.RI. per la somma complessiva di €.11.039.590,25 oltre interessi, svalutazione e spese di lite.

Con nota prot.n.AOO_168/0001295 del 5.12.2014, il Servizio Gestione accentrata Finanza Sanitaria Regionale della Regione Puglia, ha ravvisato l'opportunità della costituzione in giudizio.

Ritenuto opportuno e necessario, costituirsi nel giudizio di cui in premessa e rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma 4, della legge

regionale 26 giugno 2006 n. 18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Vice Presidente della G.R., Prof. Angela Barbanente, ai sensi dell'art.43, co.2 dello Statuto Regionale, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della stessa Giunta, ha conferito in data 24.11.2014 mandato di rappresentanza e difesa all'Avv. Alessandra Cursi nata ad San Pietro Vernotico (BR) il 05.08.1969 ed ivi residente in Via Sacerdote Nicola Valzani, n.3 - codice fiscale: CRSLSN69- M45I119D.

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R.n. 22 del 22/12/1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2011, così come integrata e modificata con DGR.n. 1985 del 16/10/2012 per un importo predefinito pari ad €. 43.849,73 comprensivo di IVA e CAP; il tutto come predeterminato con il prefato legale, nonché nella convenzione in fase di perfezionamento stipulata tra il professionista officiato avv. Alessandra Cursi e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale avv. Vittorio TRIGGIANI (Valore della controversia: €.11.039.590,25; Settore di spesa: Sanità.);

Tanto premesso, si propone che la Giunta regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad €. 43.849,73 comprensivo di IVA e CAP sarà finanziata con le disponibilità del cap.1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad €. 13.154,92 comprensivo di IVA e CAP.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto suindicato si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura Regionale prot. n.11/L/6325 del 25.03.2011.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto

finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

di ratificare l'operato del Vice Presidente della G.R., Prof.ssa Angela Barbanente e, pertanto, di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, a mezzo dell'avv. Alessandra Cursi;

di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria".

di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 aprile 2015, n. 634

Cont. n. 1856/07/BG. P. A. s.r.l./Regione Puglia. Appello proposto dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche in Roma avverso la sentenza n. 4272/2014 pronunciata dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli. Ratifica incarico difensivo al Legale esterno, Avv. F.T.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria

espletata dal Responsabile del procedimento, e confermata dall'Avvocato coordinatore, riferisce quanto segue:

con atto di riassunzione inviato per la notifica il 19.04.2010 la P. A. S.r.l. conveniva la Regione Puglia dinanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli per sentirla condannare al pagamento in suo favore della somma di € 683.550,00, ovvero della maggiore o minor somma da determinarsi nel corso del giudizio, a causa dei danni che la Società attrice avrebbe subito per effetto dell'esondazione del corso d'acqua denominato *Canale "Capo d'Acqua"*, sito in Agro di Serracapriola, nei giorni 13 e 14 novembre 2004 e del 28-29 dicembre 2004, per presunta omessa cura e manutenzione dello stesso.

Ritenendo infondata la domanda giudiziale poiché la Regione Puglia non può essere ritenuta responsabile di eventi di natura straordinaria ed imprevedibile, e non comprendendosi quali interventi avrebbe potuto effettuare l'Amministrazione a fronte di eccezionali fenomeni alluvionali che interessarono gran parte del territorio regionale, il Presidente della Regione Puglia, al fine di tutelare la posizione processuale dell'Amministrazione, con provvedimento adottato in via d'urgenza in data 07.05.2010, conferiva all'Avv. Maria Rosaria Avagliano l'incarico di rappresentare e di difendere l'Amministrazione nel predetto giudizio civile dinanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli;

con Deliberazione n. 1534 del 05.07.2010 la G.R. ratificava l'operato del Presidente della Regione Puglia;

con sentenza n. 4272/2014, del 05.05.2014, depositata in Cancelleria il 27.10.2014, il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli rigettava la domanda della ricorrente P. A. S.r.l. nei confronti del Consorzio per la Bonifica della Capitanata, ed accoglieva quella proposta nei confronti della Regione Puglia, condannando quest'ultima al pagamento in favore della P. A. S.r.l. della somma di € 248.868,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, nonché al pagamento delle competenze di lite liquidate in € 455,00 per spese, ed in € 13.635,00 per competenze, oltre incombenti.

La sentenza è ingiusta ed errata sotto il profilo giuridico poiché la stessa è basata su presupposti di responsabilità della Regione Puglia assolutamente non condivisibili, quali il richiamo all'art. 2051 c.c. e l'esclusione di ogni imputazione della stessa al Consorzio di Bonifica della Capitanata, anche indipendentemente da ulteriori non condivisibili inesattezze giuridiche che non si mancherà di evidenziare nell'atto di appello.

Tanto premesso, ravvisata la necessità di tutelare gli interessi dell'Amministrazione, il Presidente della G.R., con proprio provvedimento del 24.11.2014, salvo ratifica della G.R., ha conferito mandato difensivo all'Avv. esterno Francesco Tanzarella al fine di impugnare la sentenza n. 4272/2014 del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli, dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche in Roma (codice U.P.B. 1.3.1);

Si dà atto che il mandato all'Avv. Francesco Tanzarella è stato conferito per un importo complessivo pari ad € 16.581,42, comprensivo di I.V.A. e C.P.A. ed € 1.165,50 per spese (€ 1.138,50 contributo unificato + € 27,00 diritti), il tutto come determinato nella convenzione in via di perfezionamento.

tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di proporre l'appello di cui trattasi.

Il valore della controversia è di € 250.000,00 circa
- Settore di spesa: Servizio Agricoltura.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 E S.M. E I.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari ad € 16.581,42 è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:

- € 12.150,00 (imponibile), € 486,00 (C.P.A.), € 2.779,92 (I.V.A.) per compenso professionale pattuito con l'avvocato officiato.
- € 1.165,50 = spese (€ 1.138,50 contributo unificato + € 27,00 diritti)

L'acconto del 30% da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 4.974,42 comprensivi di IVA e CAP. Sono incluse le spese di € 1.165,50.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro

il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011)"

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di ratificare e confermare l'operato del Presidente della Giunta Regionale e pertanto di proporre appello dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche in Roma avverso la sentenza n. 4272/2014 del Tribunale Regionale delle Acque di Napoli, a mezzo dell'Avv. esterno Francesco Tanzarella.

di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";

di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 aprile 2015, n. 635

**Cont. 399/11/L Consiglio di Stato. S.A.P.N.A. +2.
Ratifica mandato difensivo al legale esterno.**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile del procedimento, confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

Con distinti ricorsi: S.A.P.N.A. (RG. 9105/14), Regione Campania (R.G.9641/14, Italcave S.p.A. (R.G.9777/14) hanno adito il C.d.S., ex art.112, co 5 del D.lgs n.104/2010, al fine di ottenere chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza alla sentenza del CdS n.2542/2014.

Ritenuto necessario costituirsi nei giudizi, giusta nota del 7/01/2015 prot. 000004 del Direttore dell'Area Politiche per la Riqualificazione, la Tutela e la Sicurezza Ambientale e per l'Attuazione delle Opere Pubbliche, il Presidente della Giunta regionale, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della stessa Giunta, in data 17.02.2015, ha conferito, per continuità defensionale i mandati ad litem all'avv. Nino Matassa, nato a San Giovanni Rotondo il 17/5/1959.

Si dà atto che i n.3 mandati all'avv. Nino Matassa sono stati conferiti per un importo predefinito pari ad € 46.350, oltre CAP e IVA, in specie: € 20.250 per il giudizio R.G. 9105/14; € 13.050 per il giudizio R.G. 9641/14; € 13.050 per il giudizio R.G. 9777/14, oltre CAP e IVA; il tutto come determinato nella convenzione tra il professionista e l'avvocato coordinatore.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di costituirsi dinanzi al C.d.S. nei giudizi proposti da S.A.P.N.A. (RG. 9105/14), Regione Campania (R.G.9641/14), Italcave S.p.A. (R.G.9777/14).

(Valore della causa: da € 1.549.400,01 a e 2.582.300; Settore di spesa: Servizio Ecologia).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n.28/2001 e s.m.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 58.808,88, è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:

- € 58.808,88 IVA e CAP inclusi, per compenso professionale pattuito con l'avvocato officiato per i tre giudizi;

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari all'importo del 30% pari ad € 17.642,66, per compenso professionale, IVA e CAP inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto di provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

"Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011)"

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della l.r. n.7/97, art.4- comma IV-lett.K e della delibera di G.R.n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, di costituirsi dinanzi al CdS nei giudizi promossi da S.A.P.N.A. (RG. 9105/14), Regione Campania (R.G.9641/14) e Italcave S.p.A. (R.G.9777/14) a mezzo dell'avv. Nino Matassa;

di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";

di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 aprile 2015, n. 636

Cont. 1/15/GR. Tribunale di Taranto sezione Lavoro - Ricorso ex art. 414 e contestuale istanza ex art. 700 per la dott.ssa M. R. c/Regione Puglia. Costituzione in giudizio. Ratifica nomina legale esterno, avv. Alberto Coccioli.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, titolare di Alta Professionalità, e confermata dall'Avvocato coordinatore, riferisce quanto segue:

La dott.ssa M. R. ha presentato ricorso ex art. 414 e contestuale istanza ex art. 700, notificato in data 17/12/14, innanzi al Tribunale di Taranto sezione Lavoro volto ad ottenere, con urgenza, l'inserimento del nominativo della medesima nell'elenco degli idonei alla nomina di Direttore Generale delle aziende ed Enti SSR, approvato con deliberazione di G.R. n. 1870/14 con conseguente dichiarazione di illegittimità del provvedimento impugnato;

Il competente Servizio Programmazione Assistenza Territoriale Ospedaliera e Specialistica ed Accreditamento dell'Area Politiche per la Promozione della Salute delle persone e delle Pari opportunità con nota prot. AOO-151/0000536 del 16/1/2015 ha fornito relazione e documentazione sui fatti di causa;

il Vice Presidente della G.R., Prof. Angela Barbanente, ai sensi dell'art. 43, comma 2, dello Statuto Regionale, stante la temporanea assenza del sig.

Presidente della G.R., pertanto, ha ravvisato la necessità di costituirsi nel presente giudizio (R.G. 10542/14) e con proprio provvedimento datato 27/1/2015, salvo ratifica della G.R., rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n.18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, ha conferito mandato difensivo all'avv. Alberto Coccioli del foro di Bari (codice U.P.B. 1.3.1);

Si dà atto che il mandato all'Avv. Alberto Coccioli è stato conferito per un importo predefinito pari ad € 3.150,00, oltre IVA e CAP; il tutto come determinato nella convenzione tra il professionista e l'avvocato coordinatore, sottoscritta in data 27/1/2015.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere al giudizio di che trattasi.

(Valore della causa: indeterminabile; Settore di spesa: Sanità).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n.28/2001 e s.m.ii.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 3.996,72, è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:

- € 3.150,00 (imponibile), € 720,72, (IVA), € 126 (CAP) per compenso professionale pattuito con l'avvocato officiato.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 1.199,01, IVA e CAP inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

"Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011)"

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R.n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della l.r. n.7/97, art.4-

comma IV- lett.K e della delibera di G.R.n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento, titolare di Alta Professionalità, e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

di ratificare l'operato del Vice Presidente della G.R., Prof. Angela Barbanente, ai sensi dell'art. 43, comma 2, dello Statuto Regionale, stante la temporanea assenza del sig. Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, di costituirsi nel giudizio innanzi al Tribunale di Taranto sezione Lavoro di cui in premessa a mezzo dell'avv. Alberto Coccioli;

di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";

di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 aprile 2015, n. 637

Cont. 826/14/GR. TAR Puglia sede di Bari - dott.ri R. P.G. + altri. c/Regione Puglia. Costituzione in giudizio. Ratifica nomina legale esterno, avv. Francesco Silvio Dodaro.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria

espletata dal Responsabile del procedimento, titolare di Alta Professionalità, e confermata dall'Avvocato coordinatore, riferisce quanto segue:

I dott.ri R. P.G., R. N., V. V., L. G., C. N.R.M., D.C. L., C.D. N., B. D., T. M., P. P. ; A. G., B. G., G. M.R. e S. G. hanno presentato ricorso, notificato in data 29/7/2014, innanzi al TAR Puglia sede di Bari per l'annullamento della deliberazione di Giunta Regionale n. 1076 del 27/5/14 ad oggetto: *"DPCM 1.4.2008 Sanità Penitenziaria. Adeguamento dell'assistenza sanitaria carceraria al modello organizzativo previsto dal Servizio Sanitario Regionale. Attuazione della fase transitoria"*; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, compresa la conforme proposta dell'Assessore alle Politiche della Salute; successivamente i medesimi ricorrenti hanno notificato, in data 30/10/14 domanda di sospensiva;

Il competente Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione dell'Area Politiche per la Promozione della Salute delle persone e delle Pari opportunità con nota prot. AOO-152/10218 del 4/9/2014 ha fornito relazione e documentazione sui fatti di causa;

il Vice Presidente della G.R., Prof. Angela Barbanente, ai sensi dell'art. 43, comma 2, dello Statuto Regionale, stante la temporanea assenza del sig. Presidente della G.R., pertanto, ha ravvisato la necessità di costituirsi nel presente giudizio (R.G. 1044/2014) e con proprio provvedimento datato 22/1/2015, salvo ratifica della G.R., rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n.18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, ha conferito mandato difensivo all'avv. Francesco Silvio Dodaro del foro di Bari (codice U.P.B. 1.3.1);

Si dà atto che il mandato all'Avv. Francesco Silvio Dodaro è stato conferito per un importo predefinito pari ad € 2.772,00, oltre IVA e CAP; il tutto come determinato nella convenzione tra il professionista e l'avvocato coordinatore, sottoscritta in data 22/1/2015.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere al giudizio di che trattasi.

(Valore della causa: indeterminabile; Settore di spesa: Sanità).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n.28/2001 e s.m.i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 3.517,11, è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:

- € 2.772,00 (imponibile), € 634.23, (IVA), € 110,88 (CAP) per compenso professionale pattuito con l'avvocato officiato.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 1.055,13, IVA e CAP inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

"Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011)"

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R.n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della l.r. n.7/97, art.4-comma IV- lett.K e della delibera di G.R.n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento, titolare di Alta Professionalità, e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

di ratificare l'operato del Vice Presidente della G.R., Prof. Angela Barbanente, ai sensi dell'art. 43,

comma 2, dello Statuto Regionale, stante la temporanea assenza del sig. Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, di costituirsi nel giudizio innanzi al TAR Puglia sede di Bari di cui in premessa a mezzo dell'avv. Francesco Silvio Dodaro;

di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";

di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 aprile 2015, n. 643

Cont. n. 1624/00/CO - Trib. Civ. Ba - Sigg. P.V. e T.S. c/ Regione Puglia - D.G. n. 1952 e n. 1953/2013 - Rimborso di spese sostenute dal difensore Avv. Carlo de BARI.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal titolare di Alta Professionalità, e confermata dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura regionale, riferisce quanto segue:

con deliberazioni n. 1952 e n. 1953 entrambe del 18/10/2013 la G.R. ha ratificato l'incarico conferito all'Avv. Carlo de BARI a rappresentare e difendere la Regione Puglia nel giudizio in oggetto indicato;

con i predetti provvedimenti si stabiliva l'ammontare della spesa per compenso da corrispondere al professionista officiato, demandando al Coordinatore dell'Avvocatura regionale l'adozione dei conseguenziali provvedimenti esecutivi;

considerato che il suddetto professionista, con nota dell' 8 gennaio 2015, acquisita al protocollo dell'Avvocatura in pari data al n. AOO_024/209, ha richiesto il rimborso per le seguenti spese sostenute e connesse al contenzioso di cui all'incarico:

€ 111,00 (ric. n.6519 dell'11.10.2013) per Contributo e valori bollati;
€ 338,00 (ric. n.6520 dell'11.10.2013) per Contributo e valori bollati;
€ 37,40 (ric. n.6521 dell'11.10.2013) per valori bollati;
€ 37,40 (ric. n.6522 dell'11.10.2013) per valori bollati;
€ 10,25 (Boll.n.177 del 14.10.2013) per notifica;
€ 10,25 (Boll.n.178 del 15.10.2013) per notifica;

considerato che la richiesta di rimborso delle spese innanzi descritte sostenute dall'Avv. Carlo de BARI, poiché direttamente inerenti il contenzioso affidatogli, risultano accoglibili;

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento a favore dell'Avv. Carlo de BARI della somma di € 544,30 quale rimborso delle spese sopra specificate, per la conduzione del contenzioso in oggetto;

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28 E S.M.I.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, per € 544,30 composta così come sopra indicato, sarà finanziata con le disponibilità del cap.1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso;

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011) né soggetta alla applicazione della normativa di cui all'art. 17-ter DPR 26/10/72 n.633, poiché compenso per prestazione di servizi assoggettato a ritenuta di acconto sul reddito (Serv. Bil. e Rag.- Circ. n. 4/2015 - Oggetto: Split payment);

All'impegno della spesa complessiva di € 544,30 e alla sua liquidazione a favore dell'Avv. Carlo de BARI, si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312;

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, comma 4, lett. K e della D.G.R. n. 3251 del 28.07.1998;

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento, titolare di Alta Professionalità, e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

di disporre a favore dell'Avv. Carlo DE BARI, per le motivazioni di cui in premessa, il rimborso della somma di € 544,30= per spese sostenute per la conduzione del contenzioso in oggetto, articolate secondo quanto esposto nella parte narrativa;

di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";

di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 aprile 2015, n. 644

Cont. 640/13/SC - Corte Costituzionale - M. c/ Regione Puglia e comune di Acquaviva delle Fonti - Questione di legittimità costituzionale in via incidentale art. 14 comma 2 bis L.R. 12/1995 come modificato dall'art. 45 L.R. n. 4/2010 da parte del Consiglio di Stato - Nomina del difensore - Legale interno avv. Maria Scattaglia.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile del procedimento e confermata

dall'avvocato coordinatore dell'avvocatura, riferisce quanto segue:

Con ricorso al Consiglio di Stato, la Società M. srl, presentava appello avverso la sentenza del TAR Puglia II Sezione, sede di Bari, n. 811/2014 (concernente la gestione del servizio di rifugio per cani), che la vedeva soccombente.

Il Consiglio di Stato, V Sezione, con ordinanza n. 6262/2014, sollevava, in via incidentale, questione legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2 bis, della L. R. 2/1995, come modificato dall'art. 45 della L. R. n. 4/2010, recependo apposita eccezione della Società ricorrente.

Per quanto premesso, si ritiene necessario costituirsi nell'instaurando giudizio dinanzi alla Corte Costituzionale per difendere la piena costituzionalità della norma regionale sopra descritta e proporre deduzioni avverso l'ordinanza del CdS di cui sopra, conferendo mandato difensivo all'avv. Maria Scattaglia, dell'Avvocatura Regionale. (valore della controversia: indeterminabile; settore di spesa: Servizio Veterinario)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L. R. 28/2001 s.m.i.

“ Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale a norma del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010, l'impegno contabile di spesa, da sostenersi dalla Regione Puglia, sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente”.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore della Avvocatura;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Di costituirsi dinanzi alla Corte Costituzionale per difendere la piena costituzionalità della norma regionale in oggetto descritta e proporre deduzioni avverso l'ordinanza del CdS n. 6262/2014, conferendo mandato difensivo all'avv. Maria Scattaglia, dell'Avvocatura Regionale, così come in premessa descritto.

Di conferire l'incarico difensivo all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010.

L'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 aprile 2015, n. 645

Cont. 1285/13/TG - Consiglio di Stato. Regione Puglia c/I.N. onlus. Ratifica mandato difensivo a legale esterno Avv. Pierluigi Balducci.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue.

Con ordinanza n. 638/2013 il TAR Puglia -Bari- ha accolto, in parte, il ricorso depositato dall'Associazione I.N. e, per l'effetto, ha sospeso il provvedi-

mento regionale recante l'autorizzazione paesaggistica.

Avverso l'epigrafata ordinanza si è ravvisata la necessità di tutelare gli interessi di questa Amministrazione, mediante la proposizione dell'appello cautelare innanzi al Consiglio di Stato, conferendo mandato difensivo all'avv. Pierluigi Balducci, legale esterno, (già difensore del I grado).

Si dà atto che il mandato per il legale esterno è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R. n. 2892 del 20/12/2012, per un importo predefinito onnicomprensivo per onorari e spese pari a EURO 4.599,40, comprensivo di IVA e CAP, calcolato nel rispetto dei vigenti parametri;

Valore della controversia: indeterminabile particolare interesse; Servizio di spesa: Ambiente.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/01 e s.m.e i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari a € 4.599,40 comprensiva di IVA, CAP, sarà finanziata, con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso.

L'acconto del 30% da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 1.379,82, IVA e CAP inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura regionale prot. 11/L/6325 del 25.03.2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale e pertanto di disporre la proposizione dell'appello cautelare innanzi al Consiglio di Stato avverso l'ordinanza n. 638/2013 resa dal TAR Puglia - Bari-, nominando rappresentante e difensore della Regione Puglia l'Avv. Pierluigi Balducci, avvocato esterno ;

di fare obbligo all'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento e la liquidazione dell'acconto, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";

di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 aprile 2015, n. 646

Cont. 1284/13/TG - Consiglio di Stato. Regione Puglia c/C. di R. Ratifica mandato difensivo a legale esterno Avv. Pierluigi Balducci.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue.

Con ordinanza n. 637/2013 il TAR Puglia -Bari- ha accolto la domanda incidentale proposta dal C. di R. e, per l'effetto, ha sospeso la delibera di Giunta della Regione Puglia n. 999 del 28.5.2013 recante l'autorizzazione paesaggistica.

Avverso l'epigrafata ordinanza si è ravvisata la necessità di tutelare gli interessi di questa Ammini-

strazione, mediante la proposizione dell'appello cautelare innanzi al Consiglio di Stato, conferendo mandato difensivo all'avv. Pierluigi Balducci, legale esterno, (già difensore del I grado).

Si dà atto che il mandato per il legale esterno è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R. n. 2892 del 20/12/2012, per un importo predefinito onnicomprensivo per onorari e spese pari a EURO 7.156,03, comprensivo di IVA e CAP, calcolato nel rispetto dei vigenti parametri;

Valore della controversia: indeterminabile particolare interesse; Servizio di spesa: Ambiente.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/01 e s.m.e i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari a € 7.156,03 comprensiva di IVA, CAP, sarà finanziata, con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso.

L'acconto del 30% da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 2.146,80, IVA e CAP inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura regionale prot. 11/L/6325 del 25.03.2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale e pertanto di disporre la proposizione dell'appello cautelare innanzi al Consiglio di Stato avverso l'ordinanza n. 637/2013 resa dal TAR Puglia - Bari-, nominando rappresentante e difensore della Regione Puglia l'Avv. Pierluigi Balducci, avvocato esterno ;

di fare obbligo all'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento e la liquidazione dell'acconto, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";

di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 aprile 2015, n. 647

Cont. n. 1259/12/AV. Questione beni mobili di proprietà Società F. S.r.l. (ex proprietaria) e Soc. D.C. (soggetto terzo) (RELAZ. 1). Ratifica incarico difensivo all'Avvocato esterno F.T.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, e confermata dall'Avvocato coordinatore, riferisce quanto segue:

premesso che:

a seguito dei verbali redatti dall'Ufficiale Giudiziario dell'UNEP di Bari in occasione della consegna dell'immobile Kursaal Santalucia (e dei beni mobili ivi allocati) dalla società debitrice eseguita F. al Notaio incaricato (delegato delle operazioni di vendita nella procedura esecutiva immobiliare) e in occasione della consegna dell'immobile (e dei beni ivi allocati) dal Notaio, nella qualità, alla Regione Puglia in persona del Presidente p.t. della G.R. e per esso il Dirigente del Servizio interessato, la Regione

Puglia ha provveduto, per il tramite del Legale esterno Avv. F. T., con l'Avv. M.R. Avagliano, Legale dell'Avvocatura Regionale, a notificare alle Società proprietarie dei beni mobili;

nel tempo intercorso fra la notifica dell'offerta per intimazione e l'accesso con l'Ufficiale Giudiziario per dar corso alla stessa, l'Avv. M. S., creditore della F., ha notificato atto di pignoramento presso terzi (terzo pignorato la Regione Puglia) di alcuni fra i beni mobili allocati nel Kursaal;

a seguito di ciò, l'Ufficiale Giudiziario in occasione dell'accesso per dar corso all'offerta dei beni, rilevava la non conformità fra i beni indicati nell'offerta per intimazione e quelli che potevano essere legittimamente offerti attesa l'intervenuta procedura esecutiva mobiliare;

a seguito di accesso presso il Kursaal con l'Ufficiale Giudiziario, si provvedeva alla redazione del verbale di mancata accettazione dell'offerta da parte delle società intimatè;

nel contempo, il Custode Giudiziario, si è utilmente adoperato per lo sgombero almeno dei beni di nullo valore a ciò facendosi autorizzare - in più occasioni e per iscritto, redigendo appositi verbali in contraddittorio - dalle parti proprietarie.

Permangono molti beni mobili presso il Kursaal così distinti:

a) i beni mobili di proprietà della F. e della D. oggetto di rituale offerta per intimazione a riceverne la consegna;

b) i beni mobili di proprietà della F. ma oggetto di pignoramento mobiliare presso terzi (che dunque non possono essere riconsegnati alla società proprietaria);

c) alcuni beni mobili (arredi e documenti) allocati in una stanza del Kursaal, rimasta sin dal pignoramento immobiliare nella disponibilità esclusiva dell'Avv. A. B.

Tanto premesso, al fine di tutelare gli interessi dell'Amministrazione, si ravvisa la necessità di provvedere a redigere e depositare istanza ex art. 1211 c.c. al Tribunale di Bari, Volontaria Giurisdizione, per ottenere l'autorizzazione alla vendita dei beni offerti e non ritirati (con eccezione di quelli pignorati) previ eventuali sgombero e deposito dei beni presso un depositario.

Il Presidente della G.R., ravvisata la necessità di tutelare gli interessi dell'Amministrazione Regio-

nale, con proprio provvedimento del 30.10.2014 salvo ratifica della G.R., ha conferito mandato difensivo all'Avv. Esterno F. T. (codice U.P.B. 1.3.1);

Si dà atto che il mandato all'Avv. F. T. è stato conferito per un importo complessivo pari ad € 8.499,08, comprensivo di I.V.A. e C.P.A. ed € 125,00 per spese (€ 98,00 contributo unificato + € 27,00 diritti), il tutto come determinato nella convenzione in via di perfezionamento.

tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta nel giudizio di cui trattasi;

il valore della controversia è indeterminabile - Settore di spesa: Servizio Demanio e Patrimonio.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 E S.M. E I.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari ad € 8.499,08 è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:

- € 6.600,00 (imponibile), € 264,00 (C.P.A.), € 1.510,08 (I.V.A.) per compenso professionale patuito con l'avvocato officiato.

- € 125,00 = spese (€ 98,00 contributo unificato + € 27,00 diritti)

L'acconto del 30% da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 2.549,72 comprensivi di IVA e CAP. Sono incluse le spese di € 125,00.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011)"

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall' Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di ratificare e confermare l'operato del Presidente della Giunta Regionale e di depositare istanza ex art. 1211 c.c. al Tribunale di Bari, Volontaria Giurisdizione, per ottenere l'autorizzazione alla vendita dei beni offerti e non ritirati a mezzo dell'Avv. F. T., nel giudizio di che trattasi;

di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";

di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 aprile 2015, n. 648

Cont. n. 1259/12/AV. Questione beni mobili di proprietà Società F. (ex proprietaria) e Soc. D.C. (soggetto terzo). (Relaz. 3) Ratifica incarico difensivo all'Avvocato esterno F.T.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, e confermata dall'Avvocato coordinatore, riferisce quanto segue:

premessi che:

a seguito dei verbali redatti dall'Ufficiale Giudiziario dell'UNEP di Bari in occasione della consegna dell'immobile Kursaal Santalucia (e dei beni mobili ivi allocati) dalla società debitrice eseguita F. al Notaio incaricato (delegato delle operazioni di vendita nella procedura esecutiva immobiliare) e in occasione della consegna dell'immobile (e dei beni ivi allocati) dal Notaio, nella qualità, alla Regione Puglia in persona del Presidente p.t.

della G.R. e per esso il Dirigente del Servizio interessato, la Regione Puglia ha provveduto, per il tramite del Legale esterno Avv. F. T., con l'Avv. M.R. Avagliano, Legale dell'Avvocatura Regionale, a notificare alle Società proprietarie dei beni mobili;

nel tempo intercorso fra la notifica dell'offerta per intimazione e l'accesso con l'Ufficiale Giudiziario per dar corso alla stessa, l'Avv. M. S., creditore della F., ha notificato atto di pignoramento presso terzi (terzo pignorato la Regione Puglia) di alcuni fra i beni mobili allocati nel Kursaal;

a seguito di ciò, l'Ufficiale Giudiziario in occasione dell'accesso per dar corso all'offerta dei beni, rilevava la non conformità fra i beni indicati nell'offerta per intimazione e quelli che potevano essere legittimamente offerti attesa l'intervenuta procedura esecutiva mobiliare;

a seguito di accesso presso il Kursaal con l'Ufficiale Giudiziario, si provvedeva alla redazione del verbale di mancata accettazione dell'offerta da parte delle società intimare;

nel contempo, il Custode Giudiziario, si è utilmente adoperato per lo sgombero almeno dei beni di nullo valore a ciò facendosi autorizzare - in più occasioni e per iscritto, redigendo appositi verbali in contraddittorio - dalle parti proprietarie.

Permangono molti beni mobili presso il Kursaal così distinti:

a) i beni mobili di proprietà della F. e della D. oggetto di rituale offerta per intimazione a riceverne la consegna;

b) i beni mobili di proprietà della F. ma oggetto di pignoramento mobiliare presso terzi (che dunque non possono essere riconsegnati alla società proprietaria);

c) alcuni beni mobili (arredi e documenti) allocati in una stanza del Kursaal, rimasta sin dal pignoramento immobiliare nella disponibilità esclusiva dell'Avv. A. B. Quanto ai beni sub 3), come da rela-

zione prodotta dall'Avv. F. T. che deve intendersi qui richiamata e materialmente trascritta, si tratta di alcuni arredi da studio e di documenti di proprietà dell'Avv. A. B. che aveva in uso nel KURSAAL una stanza destinata al proprio studio professionale.

In occasione della consegna formale, a mezzo Ufficiale Giudiziario, del KURSAAL dalla società esecutata F. al Notaio, delegato dal G.E. alla cura delle procedure di vendita dell'immobile staggito, venne consentito all'Avv. B. di conservare temporaneamente detti arredi e documenti nella stanza in questione, chiusa a chiave.

La chiave era nella sola disponibilità dell'Avv. B.

Nelle medesime condizioni di fatto venne disposta dal G.E. la consegna dell'immobile alla Regione Puglia, a seguito dell'esercitata prelazione, di tal che l'Avv. B. per accedere a detta stanza doveva previamente chiedere il permesso al Custode Giudiziario per entrare nella stanza rimasta nella sua esclusiva disponibilità.

A differenza di quanto accade per gli altri beni mobili delle società F. e D. allocati nel KURSAAL, la Regione Puglia non ha alcuna custodia dei beni che occupano la stanza in uso dell'Avv. B.: infatti detti beni non sono mai stati oggetto di inventario da parte del Notaio Delegato alla procedura esecutiva e la Regione Puglia ha ricevuto in consegna solo una stanza chiusa e sigillata, all'interno del KURSAAL.

Atteso l'atteggiamento dilatorio serbato dall'Avv. B. non sussiste alcuna ragione affinché non si debba procedere - in forme legali - allo sgombero anche di detta stanza, previa diffida da inviare all'Avv. B.

È pertanto necessario, al fine di tutelare gli interessi dell'Amministrazione, occorre rivolgere al G.E. della procedura esecutiva immobiliare (Trib. Di Bari n. 247/2002

R.G.Es.) nell'ambito della quale è stato pronunciato il decreto di trasferimento dell'immobile in capo alla Regione Puglia, per a) la nomina di un Custode Giudiziario; b) l'autorizzazione all'apertura forzata della stanza; c) la redazione dell'inventario dei beni ivi rinvenuti all'apertura; d) l'autorizzazione al conferimento in discarica dei beni.

Il Presidente della G.R., ravvisata la necessità di tutelare gli interessi dell'Amministrazione Regionale, con proprio provvedimento del 30.10.2014 salvo ratifica della G.R., ha conferito mandato difensivo all'Avv. Esterno F. T. (codice U.P.B. 1.3.1);

Si dà atto che il mandato all'Avv. F. T. è stato conferito per un importo complessivo pari ad € 1.308,19, comprensivo di I.V.A. e C.P.A. ed € 166,27 per spese (€ 139,27 contributo unificato + € 27,00 diritti), il tutto come determinato nella convenzione in via di perfezionamento.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta nel giudizio di cui trattasi;

il valore della controversia è indeterminabile - Settore di spesa: Servizio Demanio e Patrimonio.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 E S.M. E I.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari ad € 1.308,19 è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:

- € 900,00 (imponibile), € 36,00 (C.P.A.), € 205,92 (I.V.A.) per compenso professionale pattuito con l'avvocato officiato.
- € 166,27 (€ 139,27 contributo unificato + € 27,00 diritti)

L'acconto del 30% da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 392,45 comprensivi di IVA e CAP. Sono incluse le spese di € 166,27.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011)"

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di ratificare e confermare l'operato del Presidente della Giunta Regionale e di tutelare gli interessi dell'Amministrazione Regionale a mezzo dell'Avv. F. T., nel giudizio di che trattasi;

di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";

di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 aprile 2015, n. 649

Cont. n. 1259/12/AV. Questione beni mobili di proprietà Società F. (ex proprietaria) e Soc. D. Cinematografica (soggetto terzo). (Relaz. 2) Ratifica incarico difensivo all'Avvocato esterno F. T.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, e confermata dall'Avvocato coordinatore, riferisce quanto segue:

premesso che:

a seguito dei verbali redatti dall'Ufficiale Giudiziario dell'UNEP di Bari in occasione della consegna dell'immobile Kursaal Santalucia (e dei beni mobili ivi allocati) dalla società debitrice esecutata F. al

Notaio incaricato (delegato delle operazioni di vendita nella procedura esecutiva immobiliare) e in occasione della consegna dell'immobile (e dei beni ivi allocati) dal Notaio, nella qualità, alla Regione Puglia in persona del Presidente p.t. della G.R. e per esso il Dirigente del Servizio interessato, la Regione Puglia ha provveduto, per il tramite del Legale esterno Avv. F. T., con l'Avv. M.R. Avagliano, Legale dell'Avvocatura Regionale, a notificare alle Società proprietarie dei beni mobili;

nel tempo intercorso fra la notifica dell'offerta per intimazione e l'accesso con l'Ufficiale Giudiziario per dar corso alla stessa, l'Avv. M. S., creditore della F., ha notificato atto di pignoramento presso terzi (terzo pignorato la Regione Puglia) di alcuni fra i beni mobili allocati nel Kursaal;

a seguito di ciò, l'Ufficiale Giudiziario in occasione dell'accesso per dar corso all'offerta dei beni, rilevava la non conformità fra i beni indicati nell'offerta per intimazione e quelli che potevano essere legittimamente offerti attesa l'intervenuta procedura esecutiva mobiliare;

a seguito di accesso presso il Kursaal con l'Ufficiale Giudiziario, si provvedeva alla redazione del verbale di mancata accettazione dell'offerta da parte delle società intimare;

nel contempo, il Custode Giudiziario, si è utilmente adoperato per lo sgombero almeno dei beni di nullo valore a ciò facendosi autorizzare - in più occasioni e per iscritto, redigendo appositi verbali in contraddittorio - dalle parti proprietarie.

Permangono molti beni mobili presso il Kursaal così distinti:

a) i beni mobili di proprietà della F. e della D. oggetto di rituale offerta per intimazione a riceverne la consegna;

b) i beni mobili di proprietà della F. ma oggetto di pignoramento mobiliare presso terzi (che dunque non possono essere riconsegnati alla società proprietaria);

c) alcuni beni mobili (arredi e documenti) allocati in una stanza del Kursaal, rimasta sin dal pignoramento immobiliare nella disponibilità esclusiva dell'Avv. A. B.

Quanto ai beni sub 1) che precede, come da relazione prodotta dall'Avv. F. T. che deve intendersi qui richiamata e materialmente trascritta, atteso l'atteggiamento inerte, anzi di ostacolo, delle società proprietarie dei beni mobili, occorre provvedere

all'avvio dell'azione della causa di merito per la conferma giudiziale della legittimità dell'offerta per intima, per la liberazione dagli obblighi di custodia (in caso di deposito non accettato) e per le conseguenti pronunce di condanna delle intimare società F. e D. al rimborso delle spese sostenute per la procedura, degli oneri di custodia presso il KURSAAL o altro locale regionale e/o degli oneri di trasporto e custodia presso terzi in caso di autorizzato spostamento dei beni presso un depositario, oltre alle spese e competenze di lite.

Pertanto, è necessario, al fine di tutelare gli interessi dell'Amministrazione, provvedere a redigere e depositare istanza ex art. 1211 c.c. al Tribunale di Bari, Volontaria Giurisdizione, per ottenere l'autorizzazione alla vendita dei beni offerti e non ritirati (con eccezione di quelli pignorati) previ eventuali sgombero e deposito dei beni presso un depositario.

Il Presidente della G.R., ravvisata la necessità di tutelare gli interessi dell'Amministrazione Regionale, con proprio provvedimento del 30.10.2014 salvo ratifica della G.R., ha conferito mandato difensivo all'Avv. Esterno F. T. (codice U.P.B. 1.3.1);

Si dà atto che il mandato all'Avv. F. T. è stato conferito per un importo complessivo pari ad € 5.747,08, comprensivo di I.V.A. e C.P.A. ed € 545,00 per spese (€ 518,00 contributo unificato + € 27,00 diritti) il tutto come determinato nella convenzione in via di perfezionamento.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta nel giudizio di cui trattasi;

il valore della controversia è indeterminabile - Settore di spesa: Servizio Demanio e Patrimonio.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 E S.M. E I.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari ad € 5.747,08 è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:

- € 4.100,00 (imponibile), € 164,00 (C.P.A.), € 938,08 (I.V.A.) per compenso professionale pattuito con l'avvocato officiato.
- € 545,00 = spese (€ 518,00 contributo unificato + € 27,00 diritti)

L'acconto del 30% da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 1.724,12 comprensivi di IVA e CAP. Sono incluse le spese di € 545,00.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011)"

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di ratificare e confermare l'operato del Presidente della Giunta Regionale e di depositare istanza ex art. 1211 c.c. al Tribunale di Bari, Volontaria Giurisdizione, per ottenere l'autorizzazione alla vendita dei beni offerti e non ritirati a mezzo dell'Avv. F. T., nel giudizio di che trattasi;

di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";

di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 aprile 2015, n. 650

Cont. n.3450/00/CO/GI/GR e 7294/01/CO/GI/GR. Ing. M.D. c/Regione Puglia. Costituzione nel giudizio innanzi alla Corte di Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari n. 524/14 e proposizione appello incidentale - Ratifica nomina legale esterno, avv. Mario Spinelli.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, titolare di Alta Professionalità, e confermata dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura regionale, riferisce quanto segue:

con deliberazione n. 2653 del 16.12.2014 la G.R. ha ratificato l'incarico conferito in data 30.9.14 dal Sig. Presidente all'Avv. Mario SPINELLI a rappresentare e difendere la Regione Puglia nel giudizio in oggetto indicato

con il predetto provvedimento si stabiliva in € 25.693,20 IVA e CAP incl. l'ammontare della spesa per compenso da corrispondere al professionista officiato, demandando al Coordinatore dell'Avvocatura regionale l'adozione dei consequenziali provvedimenti esecutivi;

considerato che il suddetto professionista, con nota e relativa fattura n. 73 dell' 11 novembre 2014, corredata di relativa ricevuta, ha richiesto il rimborso della spesa di € 1.036,00 sostenuta per fare fronte al Contributo Unificato;

considerato che la richiesta di rimborso della spesa per C.U. sostenuta dall'Avv. Mario SPINELLI, poiché direttamente inerente il contenzioso affidatogli, risulta accoglibile e pertanto si rende necessario procedere alla rideterminazione della spesa da destinare al richiamato contenzioso, ammontante - quindi - a complessivi € 26.729,20 IVA, CAP e Spese

per C.U. incl. (€ 25.693,20 per compenso e € 1.036,00 per C.U.)

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda alla rideterminazione dell'ammontare della spesa relativa al contenzioso n.3450/00 e 7294/01/CO-GI-GR affidato all'Avv. Mario SPINELLI e ratificato con DGR n.2653/2014, nell'ammontare sopra indicato;

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28 E S.M.I.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, per € 26.729,20 (di cui € 25.693,20 IVA e CAP incl. per compenso ed € 1.036,00 per spesa C.U.) composta così come indicato, sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso;

l'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 7.707,96 IVA e CAP incl. per compenso, così come stabilito con provvedimento di ratifica, oltre al rimborso della spesa per C.U. di € 1.036,00, quindi per un totale di € 8.743,96

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011) né soggetta alla applicazione della normativa di cui all'art. 17-ter DPR 26/10/72 n.633, poiché compenso per prestazione di servizi assoggettato a ritenuta di acconto sul reddito (Serv. Bil. e Rag.- Circ. n. 4/2015 - Oggetto: Split payment);

All'impegno della spesa complessiva di € 26.729,20 IVA, CAP e spesa per C.U., ed alla liquidazione del suddetto acconto di € 8.743,96, si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312;

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, comma 4,1ett. K e della D.G.R. n. 3251 del 28.07.1998;

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento, titolare di Alta Professionalità, e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

di rideterminare, per le motivazioni di cui in premessa, la spesa relativa al contenzioso in oggetto affidato all'Avv. Mario SPINELLI, in € 26.729,20 (di cui € 25.693,20 IVA e CAP ind. per compenso ed € 1.036,00 per spesa C.U.);

di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";

di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 aprile 2015, n. 651

Cont. 1148/14/CA. Tribunale Penale Brindisi. Regione Puglia c/ B.G. Nomina difensore. Ratifica mandato difensivo Avv. Pasquale Di Natale.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

Con nota prot. n. 9751 dell'11/9/2014 il Servizio Riforma Fondiaria ha comunicato che il Tribunale di Brindisi con sentenza del 24.4.2014 ha condannato i Sigg.ri B. Gi, B. Ga e C. V. all'immediato rilascio in

favore della Regione Puglia del podere sito in agro di Brindisi, località "Colemi", denominato " podere n. 18" esteso ha 4.57.81, censito nel Catasto Terreni del Comune di Brindisi, al foglio mappa n. 178, p.lle 66 e 336 ed al foglio di mappa n. 182, p.lle 27,143 e 147, nonché della casa colonica su di esso insistente.

Con nota del 4.9.2014 l'avv. F. Campolieto, difensore dell'Ente nel suindicato giudizio, ha comunicato che l'avv. Vito Epifani, difensore del sig. B. Gi in una serie di procedimenti penali, ha segnalato che il Tribunale penale di Brindisi ha disposto la confisca del fondo di proprietà della Regione Puglia oggetto della sentenza sopra richiamata.

Conseguentemente, il Servizio Riforma Fondiaria ha ritenuto necessario di dover porre in essere incidente di esecuzione al fine di conseguire la revoca della confisca dei terreni di cui innanzi.

Il Presidente della G.R., pertanto, attesa la necessità di introdurre incidente di esecuzione dinanzi al Tribunale penale di Brindisi, ha conferito con provvedimento del 17/2/2015, salvo ratifica della G.R., ricorrendo i presupposti di cui all'art. 1, comma 4 della l.r. 26/6/2006 per il conferimento dell'incarico ad un avvocato esterno, mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Pasquale Di Natale del Foro di Brindisi.

Si dà atto che il mandato al legale esterno è stato conferito per un importo predefinito pari ad € 2.845,00, oltre IVA e CAP, il tutto come predeterminato con il prefato legale, nonché nella convenzione in fase di perfezionamento stipulata tra il professionista officiato e l'avvocato coordinatore.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di promuovere azione giudiziaria.

(Valore della controversia: indeterminabile di particolare interesse atteso il valore economico dei beni sottoposti a confisca e la complessità e la delicatezza della questione giuridica; Settore di Spesa: Area Politiche per lo Sviluppo Rurale).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 3.609,73, è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le

disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:

- € 3.609,73 IVA (650,93) e CAP (113,80) inclusi, per compenso professionale pattuito con l'avvocato officiato; L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 1.082,92 IVA CAP inclusi.

Al relativo impegno e alla successiva liquidazione dell'acconto su citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della l. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. N. 11/L/6325 del 25/3/2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

di ratificare, per i motivi di cui in narrativa, l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di introdurre dinanzi al Tribunale Penale di Brindisi incidente di esecuzione a mezzo dell'avv. Pasquale Di Natale;

di fare obbligo al Dirigente incaricato di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento

dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";

Di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 aprile 2015, n. 652

Cont. 706, 707,708/14/GA. Tribunale di Bari sez. Lavoro. D.G., C.V., A.G. c/Regione Puglia. N. 3 ricorsi ex art. 414 c.p.c. Ratifica incarichi difensivi all'avv. Giuseppe DE PALMA legale esterno e avv. Lucrezia Gaetano legale interno.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

I dipendenti D.G., C.V., A.G. con distinti ricorsi ex art. 414 c.p.c. hanno chiesto al Giudice del Lavoro di Bari l'accertamento del proprio diritto ad ottenere l'inquadramento economico nella categoria D/5 a far data dal 1° febbraio 2004 e, per l'effetto le condanna della Regione Puglia al pagamento delle differenze retributive par ad € 13.154,75.

Ritenuto necessario resistere ai ricorsi di cui sopra, attesa l'infondatezza delle domande dei ricorrenti, il Presidente della G.R., con propri provvedimenti urgenti, salvo ratifica della stessa Giunta, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n° 18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, ha conferito n. 3 distinti mandati congiunti di rappresentanza e difesa all'avv. Giuseppe De Palma e all'avv. Lucrezia Gaetano dell'Avvocatura Regionale.

(Valore di ciascuna controversia:€ 13.154,75; Settore di Spesa: Personale);

Si dà atto che i mandati all' Avv. Giuseppe De

Palma sono stati conferiti alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2011 così come integrata e modificata con DGR n. 1985 del 16/10/2012 per un importo predefinito (per i 3 giudizi) pari ad € 4.948,32 comprensivo di IVA e CPA; il tutto concordato con il professionista officiato, giusta convenzione sottoscritta dall'avv. Giuseppe De Palma e l'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura regionale Avv. Vittorio TRIGGIANI

Gli incarichi difensivi conferiti al legale interno Lucrezia Gaetano sono invece disciplinati dalla L.R. 26/6/2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura della Regione Puglia;

Tanto premesso, si propone che la Giunta regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere ai ricorsi di che trattasi.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 4.948,32 comprensiva di IVA e CPA sarà finanziata con le disponibilità del cap 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 1.484,50 inclusi IVA e CPA.

Per i compensi professionali, spettanti all'avvocato regionale Lucrezia Gaetano, a norma del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010, l'impegno contabile della spesa, da sostenersi dalla Regione Puglia sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento

e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere ai ricorsi di cui in premessa, a mezzo dell' Avv.Giuseppe De Palma e dell'avv. Lucrezia Gaetano, legale interno;

di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria" in favore dell'Avv. Giuseppe De Palma;

gli incarichi difensivi, ratificati con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma del regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 aprile 2015, n. 653

Cont. 455/13/SC - Tribunale di Taranto - Regione Puglia c/M. V. - Nomina del difensore avv. Nicola Fiore - Ratifica.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dal Coordinatore della Avvocatura, riferisce quanto segue:

Con nota del 19/3/2013, prot. N. 3380, il Servizio Riforma Fondiaria richiedeva all'Avvocatura Regio-

nale di agire giudizialmente contro il sig. M. V., per recuperare il credito, certo, liquido ed esigibile e fondato su prova scritta, vantato dalla R. P pari a € 21.699,04, a titolo di recupero rate (dal 2005 al 2012) di ammortamento terreni (quota n. 141), assegnati al medesimo ai sensi della l. 230/1950 s. m. e i.

Ritenuta la richiesta del Servizio pienamente accoglibile;

Rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 4, della L.R. n. 18/2006, il Presidente della G.R., per quanto premesso e, per tutelare la posizione dell'Amministrazione, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., ha conferito, mandato difensivo all'avv. esterno Nicola Fiore (nato a Bari il **08/12/1975**, con studio in Bari alla Via G. Buozi, 26 C. F. **FRINCL75T08A662D**).

Si da atto che il mandato è stato conferito all'esterno alle condizioni previste dall'art. 11 della l.r. n. 22 del 22/12/1997 e della deliberazione G.R. n. 2848 del 20/12/2011, così come integrata e modificata con DGR n. 1985 del 16/10/2012, per un importo predefinito pari a € 1.575,00 oltre IVA e CAP e spese per € 500,00; il tutto come concordato con il professionista officiato, giusta convenzione in fase di perfezionamento tra il prefato avvocato e l'avv. Coordinatore;

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di proporre l'appello di che trattasi.

(Valore della controversia: 21.699,04 - valore intermedio; Settore di Spesa: Servizio Riforma Fondiaria).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari a € 7.337,00 a titolo di competenze, IVA e CAP compresi e spese per € 200,00 di cui a titolo di acconto € 1.268,80 IVA e CAP compresi, sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (U.P.B.O.4.1.), del bilancio in corso.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro

il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della l. n. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. n. 11/L/6325 del 25/2011)

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore della Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, di proporre dinanzi al Tribunale di Taranto ricorso per decreto ingiuntivo, al fine di ottenere dal sig. M.V. il soddisfacimento del credito regionale sopra descritto, liquido certo ed esigibile, fondato su prova scritta, così come in premessa descritto, a mezzo dell'avv. esterno Nicola Fiore;

Di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, nonché la liquidazione e del pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento all'avv. esterno sopra indicato, così come specificato nella Sezione " Copertura Finanziaria".

Di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 aprile 2015, n. 654

Cont. 776/10/B/RO. Tribunale di Bari - Sezione Lavoro. Ricorso ex art. 700 c.p.c. B.G. + altri/Regione Puglia + 1 - Ratifica incarico difensivo all'avv. Maria Loreta Petrocelli, legale esterno.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

con ricorso notificato in data 31 ottobre 2013, la sig.ra B.G., unitamente ad altri ricorrenti, ha riassunto, dinanzi Tribunale di Bari-Sezione Lavoro (N. 10226/13 R.G.), il giudizio già incardinato dinanzi al TAR Puglia-Sede di Bari e definito con sentenza n. 634/2013. Il TAR ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione ritenendo che, nella vicenda oggetto di causa, la ricorrente abbia agito per far valere situazioni di diritto soggettivo connesse con lo svolgimento del rapporto di lavoro;

il Servizio Programmazione e Assistenza Ospedaliera e Specialistica, con nota prot. AOO_151/2652 del 18 marzo 2014, trasmessa a mezzo pec in pari, ha confermato di ravvisare l'opportunità della costituzione anche nel giudizio in riassunzione dinanzi al Tribunale di Bari - Sezione Lavoro;

la Regione Puglia ha conferito all'Avv. Maria Loreta Petrocelli mandato di rappresentanza e difesa nel predetto giudizio;

i ricorrenti, in data 12.01.2015, hanno notificato un ricorso ex art. 700 c.p.c. in corso di causa;

la Regione Puglia intende conferire all'Avv. Maria Loreta Petrocelli mandato di rappresentanza e difesa anche nel predetto giudizio cautelare;

rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n.18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente del 20 gennaio 2015, salvo ratifica della G.R., ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Maria Loreta Petrocelli, nata a Taranto il 7.06.1959, con studio in Bari al Corso Vittorio Emanuele n. 52, C.F.: PTR MLR 59H47L049E; P.IVA: 03514660723;

si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R.n.22 del 22/12/1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2011, così come integrata e modificata con DGR n.1985 del 16.10.2012 per un importo predefinito pari ad €. 2.250,00, oltre IVA e CAP; il tutto concordato con il professionista officiato, giusta convenzione sottoscritta in data 20.01.2015 dall'Avv. Maria Loreta Petrocelli e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale avv. Vittorio Triggiani.

(Valore della controversia: Indeterminato rilevante - Servizio di spesa: Sanità

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e S.M.I.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 2.854,80, comprensiva di IVA e CAP, sarà finanziata con le disponibilità del cap.1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad €. 951,60, comprensivo di IVA e CAP.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura Regionale prot. n.11/L/6325 del 25.03.2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di procedere alla costituzione nel giudizio cautelare in oggetto a mezzo dell'Avv. Maria Loreta Petrocelli;

di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria".

di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 aprile 2015, n. 655

Cont. 194/15/TG - Corte D'Appello di Bari- Regione Puglia - Gestione Stralcio ex Amet c/ L.G. Giudizio di appello avverso la sentenza n. 8747/2014 emessa dal Tribunale di Bari - Sez. Lavoro. Ratifica mandato difensivo Prof. Avv. Gaetano Veneto, legale esterno.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue.

Con sentenza n. 8747/2014 il Tribunale di Bari - Sez. Lavoro- ha accolto la domanda proposta da parte ricorrente e per l'effetto ha riconosciuto il diritto del L. G. all'inquadramento nella qualifica di dirigente a decorrere dal 22.1.1991, nei limiti e con le scansioni temporali specificate nelle motivazioni della sentenza.

Conseguentemente l'Amministrazione regionale è stata condannata al pagamento in favore del ricorrente, sempre nei limiti e con le scansioni temporali

di cui nella motivazione, delle differenze retributive rinvenienti dal ridetto superiore inquadramento a decorrere dal 22.1.1996 fino al 22.58.2000, oltre accessori come per legge e al pagamento dei due terzi delle spese legali.

A seguito delle valutazioni compiute congiuntamente tra il Prof. Avv. Veneto (difensore dell'Amministrazione regionale) e l'Avvocatura regionale, si è ritenuto opportuno proporre impugnazione avverso detta sentenza.

Il Vice Presidente della G.R., ai sensi dell'art. 43, comma 2, dello Statuto regionale, ravvisata la necessità di tutelare la posizione processuale dell'Amministrazione Regionale anche in grado di appello ed, in particolare, al fine di insistere nel rigetto delle avverse pretese, ha rilasciato mandato difensivo al Prof. Avv. Gaetano Veneto, che ha già assistito la Regione Puglia nel primo grado di giudizio.

Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Tanto premesso, ricorrendo motivi di opportunità, si propone, in conformità al parere ex art. 4 comma 3 lett. c L.r. 18/2006 espresso dall'Avvocatura regionale, con la sottoscrizione del presente atto, di ratificare l'operato del Presidente della G.R. che ha conferito l'incarico difensivo per l'impugnazione della sentenza n. 8747/2014 al Prof. Avv. Gaetano Veneto del foro di Bari con studio in Bari alla Via Marinelli Giovane, 2/bis, legale esterno.

Si dà atto che il mandato per il legale esterno è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R. n. 2892 del 20/12/2012, per un importo predefinito onnicomprensivo per onorari e spese pari a EURO 4.771,87, comprensivo di IVA e CAP, calcolato nel rispetto dei vigenti parametri;

Valore della controversia: indeterminato ordinaria importanza; Servizio di Spesa: Trasporti.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/01 e s.m.e i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari a € 4.771,87 comprensiva di IVA, CAP e spese, sarà finanziata, con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso.

All'impegno della complessiva spesa ed alla relativa liquidazione e pagamento dell'acconto di € 1.500,00 a valere sul predetto compenso, si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. 11/L/6325 del 25.03.2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato Istruttore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

di ratificare l'operato del Vice Presidente della G.R. che ha conferito mandato difensivo al Prof. Avv. Gaetano Veneto del foro di Bari, per la proposizione dell'Appello avverso la sentenza n. 8747/2014 resa dal Tribunale di Bari;

di fare obbligo all'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento e la liquidazione dell'acconto, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";

di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

I Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 aprile 2015, n. 656

Cont. 84/14/RO. TAR Puglia-Sede di Lecce. Federfarma Lecce + 2 c/Regione Puglia + altri - Costituzione in giudizio - Ratifica incarico difensivo all'avv. Vincenzo Latorre, legale esterno, e avv.ti Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato, legali interni.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

con ricorso, notificato in data in data 13.01.2014, la Federfarma Lecce + altri ha chiesto, dinanzi al TAR Puglia - Lecce, l'annullamento, dei seguenti atti:

nota della ASL di Lecce n. prot. 2013/0163171 del 4/11/2013; nota dell'Area politiche per la promozione della salute, Ufficio Politiche del Farmaco del 12.12.2013, prot. n. 152/14995; report relativi al periodo antecedente alla mensilità di ottobre 2013, nonché, ed eventualmente, di quelli successivi; nonché ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, anche non conosciuto ed, in particolare, la nota n. 152/7141 del 20.05.2013 dell'Area Politiche per la promozione della Salute, Ufficio Politiche del Farmaco, avente ad oggetto: *"Modalità di calcolo degli sconti dovuti dai farmacisti al SSN, comunicazione avvio del procedimento amministrativo per il recupero delle somme indebitamente percepite dai farmacisti. Legge n. 241/90"*.

In data 13 febbraio 2015, i ricorrenti hanno proposto **ricorso per motivi aggiunti** per l'annullamento, previa sospensiva, delle note a firma del Direttore Generale della ASL di Lecce tutte eguali e con lo stesso numero di protocollo (2014/190101 del 12.12.2014), tutte inoltrate alle farmacie via PEC il 18.12.2014, aventi ad oggetto *Recupero somme sconto farmaceutico anni 2005-2011 per indebito oggettivo a seguito di ricalcolo secondo legge* e tutti gli altri eventuali atti, in particolare della nota della Regione Puglia n. prot. AOO152/479 del 12.01.2015 e di quelli anche sconosciuti, presupposti, consequenziali o comunque connessi."

il Servizio Programmazione e Assistenza Territoriale e Prevenzione, con nota prot. n. AOO_152/16302 del 29.12.2014, trasmessa via pec in pari data, ha comunicato di ravvisare l'opportunità della costituzione nel giudizio dinanzi al TAR Lecce;

rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n.18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente del 27 febbraio 2015, salvo ratifica della G.R., ha conferito mandato congiunto di rappresentanza e difesa all'avv. Vincenzo Latorre, nato a Bari il 9.02.1966, con studio in Bari alla Francesco Crispi n. 6, codice fiscale: LTRVCN66B09A662I; P.I.: 04666580727 e agli avvocati Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato dell'Avvocatura regionale;

si dà atto che il mandato all'avv. Vincenzo Latorre è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R. n.22 del 22/12/1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2011, così come integrata e modificata con DGR n.1985 del 16.10.2012, per un importo predefinito pari ad € 35.640,00, oltre IVA e CAP, e che il valore della controversia viene convenzionalmente stabilito in € 1.897.263,01 (corrispondente a quello indicato nell'avverso ricorso per motivi aggiunti); il tutto concordato con il professionista officiato, giusta convenzione sottoscritta in data 27 febbraio 2015 dall'avv. Vincenzo Latorre e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale avv. Vittorio Triggiani.

L'incarico difensivo conferito ai legali interni Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato è invece disciplinato dalla L.R. 26/6/2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di costituirsi nel giudizio innanzi descritto.

Valore della controversia: indeterminabile di straordinaria importanza - Servizio di spesa: Servizio Programmazione e Assistenza Territoriale e Prevenzione.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e S.M.I.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 45.220,03, comprensiva di IVA e CAP, sarà finanziata con le disponibilità del cap.1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 15.073,34, comprensiva di IVA e CAP.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liqui-

dazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura Regionale prot. n.11/L/6325 del 25.03.2011).

Per i compensi professionali, spettanti agli avvocati regionali Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato, a norma del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010, l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito di provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di procedere alla costituzione nel giudizio in oggetto a mezzo dell'Avv. Vincenzo Latorre e degli Avv.ti Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato dell'Avvocatura Regionale;

di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria" in favore dell'Avv. Vincenzo Latorre.

di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 aprile 2015, n. 657

Cont. 1458/13/RO. TAR Puglia-Sede di Lecce. Federfarma Taranto c/Regione Puglia + altri- Costituzione in giudizio - Ratifica incarico difensivo all'avv. Vincenzo Latorre, legale esterno, e avv.ti Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato, legali interni.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

con ricorso, notificato in data 12/11/2013, la Federfarma Taranto ha chiesto, dinanzi al TAR Puglia - Lecce, l'annullamento, dei seguenti atti:

1. del Provvedimento Regione Puglia Area politiche per la promozione della salute, prot. AOO 152/9649 del 25 luglio 2013 a firma del Dirigente dell'Ufficio Politiche del Farmaco e dell'emergenza - urgenza - ricevuto dalla ricorrente in data 25.7.2013 - con cui si dispone - "che a partire dal 01/10/2013, le Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti procederanno all'invio alle farmacie private delle notifiche delle "differenze contabili" contenenti il dettaglio di quanto elaborato con il sistema Edotto per ciascuna voce di sconto a livello di DCR per l'anno 2012 e, conseguentemente, per l mensilità già elaborate relative all'anno 2013;

2. della Nota della Regione Puglia, Area politiche per la promozione della salute, prot. AOO 152/22 OTTOBRE 2013 n. 12808, a firma del Dirigente dell'Ufficio Politiche del Farmaco e del Direttore dell'Area, con la quale si conferma il precedente provvedimento del 25 luglio 2013, innanzi indicato quale atto che si impugna;

3. della Nota della Regione Puglia, Area politiche per la promozione della salute, prot. AOO152, 29 ottobre 2013, n. 12969, a firma del del Dirigente dell'Ufficio Politiche del Farmaco e del Direttore dell'Area, nella parte in cui si fa applicazione del predetto provvedimento del 25 luglio 2013;

di tutti gli atti ad essi presupposti, conseguenti e/o connessi, ancorché non conosciuti e nei limiti di interesse della ricorrente.

il Servizio Programmazione e Assistenza Territoriale e Prevenzione ha comunicato con nota prot. AOO_152/16302 del 29.12.2014 di ravvisare l'opportunità della costituzione nel giudizio dinanzi al TAR Lecce;

rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n.18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente del 27 febbraio 2015, salvo ratifica della G.R., ha conferito mandato congiunto di rappresentanza e difesa all'avv. Vincenzo Latorre, nato a Bari il 9.02.1966, con studio in Bari alla Francesco Crispi n. 6, codice fiscale: LTRVCN66B09A662I; P.I: 04666580727 e agli avvocati Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato dell'Avvocatura regionale;

si dà atto che il mandato all'avv. Vincenzo Latorre è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R. n.22 del 22/12/1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2011, così come integrata e modificata con DGR n.1985 del 16.10.2012, per un importo predefinito pari ad **€ 13.500,00**, oltre IVA e CAP, e che il valore della controversia viene convenzionalmente stabilito quale indeterminabile di straordinaria importanza, in considerazione della complessità e specificità delle questioni poste, della consistenza degli interessi pubblici perseguiti, dell'urgenza e del numero delle parti; il tutto concordato con il professionista officiato, giusta convenzione sottoscritta in data 27 febbraio 2015 dall'avv. Vincenzo Latorre e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale avv. Vittorio Triggiani.

L'incarico difensivo conferito ai legali interni Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato è invece disciplinato dalla L.R. 26/6/2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regio-

nale provveda a ratificare la decisione già assunta di costituirsi nel giudizio innanzi descritto.

Valore della controversia: indeterminabile di straordinaria importanza - Servizio di spesa: Servizio Programmazione e Assistenza Territoriale e Prevenzione.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e S.M.I.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 15.444,00, comprensiva di IVA e CAP, sarà finanziata con le disponibilità del cap.1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad €. 5.709,60, comprensiva di IVA e CAP.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura Regionale prot. n.11/L/6325 del 25.03.2011).

Per i compensi professionali, spettanti agli avvocati regionali Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato, a norma del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010, l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito di provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di procedere alla costituzione nel giudizio in oggetto a mezzo dell'Avv. Vincenzo Latorre e degli Avv.ti Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato dell'Avvocatura Regionale;

di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria" in favore dell'Avv. Vincenzo Latorre.

di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 aprile 2015, n. 658

Cont. 261/15/RO TAR Puglia-Sede di Bari Farmacia B. c/Regione Puglia + altri- Costituzione in giudizio - Ratifica incarico difensivo all'avv. Vincenzo Latorre, legale esterno, e avv.ti Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato, legali interni.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

con ricorso, notificato in data in data 17/23.2.2015, la *Farmacia B.*, in persona del suo titolare D. B., con sede in Stornara ha chiesto, dinanzi al TAR Puglia - Sede di Bari, l'annullamento, dei seguenti atti:

"- del provvedimento di cui alla nota del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia REGISTRO UFFICIALE U.O. 0105230 dell'11.12.2014, ricevuta dalla farmacia

ricorrente il 19.12.2014, avente ad oggetto "Recupero somme sconto farmaceutico anni 2005-2011 per indebito oggettivo a seguito di ricalcolo secondo legge (l. 23.12.1996, n. 662, art. 40 - art. 11, comma 6 del d.l. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010 del 30.7.2010)" e relativi prospetti allegati;

- *del provvedimento sotteso all'azione di recupero di cui sopra, anche implicito, ma comunque lesivo, con cui la Regione Puglia e la ASL Foggia, relativamente ai medicinali delle liste di trasparenza con prezzo di vendita al pubblico superiore al prezzo di riferimento hanno rideterminato - con efficacia retroattiva a data dal 1.1.2005- lo sconto farmaceutico in favore del SSN, stabilendo che lo stesso debba essere calcolato sul prezzo al pubblico non sull'importo rimborsato dal SSN, nonché: di tutti gli atti ai predetti comunque connessi, presupposti e/o consequenziali, anche istruttori, ancorchè non conosciuti, comunque lesivi, ivi compresi quelli regionali di cui la farmacia ricorrente ha avuto conoscenza successivamente al 19.12.2014, dopo aver ricevuto la nota della ASL Foggia dell'11.12.2014 e di seguito elencati:*
- *la nota prot. AOO/152/14600 del 14.11.2014, a firma del Dirigente dell'Ufficio Politiche del Farmaco (Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione - Area politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità) della Regione Puglia, avente ad oggetto "Modalità di calcolo degli sconti dovuti dai farmacisti al SSN. Chiusura del procedimento amministrativo. Convocazione riunione"*
- *gli esiti e/o verbale (non conosciuto) della riunione tenutasi il giorno 21.11.2014 presso la sede dell'Area Politiche per la Promozione della Salute della Regione Puglia;*
- *il prospetto sintetico degli "sconti farmacie anni 2005-2011 da recuperare", predisposto dalla Regione Puglia e consegnato all'Associazione Titolari di Farmacia della Provincia di Foggia;*
- *la nota prot. AOO152 n. 7141 del 20.5.2013 a firma del responsabile del Procedimento e del Dirigente dell'Ufficio Politiche del Farmaco (servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione - Area politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità) della Regione Puglia avente ad oggetto "Modalità*

di calcolo degli sconti dovuti dai farmacisti al SSN - Comunicazione avvio procedimento amministrativo per il recupero delle somme indebitamente percepite dai farmacisti - Legge n. 241/90";

- *la nota prot. AOO152 n. 9649 del 25.7.2013, dello stesso Ufficio Politiche del Farmaco della Regione Puglia, avente ad oggetto "Modalità di calcolo degli sconti dovuti dai farmacisti al SSN. Comunicazione" e relativo allegato I "Algoritmo calcolo sconti farmaceutica";*
- *la nota prot. AOO152 n. 10182 del 9.8.2013, dello stesso Ufficio Politiche del Farmaco della Regione Puglia, avente ad oggetto "Modalità di calcolo degli sconti dovuti dai farmacisti al SSN - Comunicazione sospensione termini del procedimento amministrativo per il recupero delle somme indebitamente percepite dai farmacisti;*
- *la nota prot. AOO152 n. 12808 del 22.10.2013, dello stesso Ufficio Politiche del Farmaco della Regione Puglia, avente ad oggetto "Edotto (NSISR) - Area Assistenza Farmaceutica - Modalità calcolo sconto - Comunicazione", di riattivazione dei termini del procedimento;*
- *la nota prot. AOO152 n. 12969 del 25.10.2013, dello stesso Ufficio Politiche del Farmaco della Regione Puglia, avente ad oggetto "Edotto (NSISR) - Area Assistenza Farmaceutica - Modalità calcolo sconto - Note Federfarma - Riscontro - Istruzioni operative";*
- *la nota prot. AOO/152/13477 del 6.11.2013 a firma del Dirigente dell'Ufficio Politiche del Farmaco, avente ad oggetto "Modalità di calcolo degli sconti dovuti dai farmacisti SSN, e gli esiti della riunione tenutasi il successivo giorno 14.11.2013;*
- *ancora, la nota prot. AOO/152/10351 del 20.7.2011 (e relativi allegati), dello stesso Ufficio Politiche del Farmaco della Regione Puglia, di trasmissione della nota dell'Agenzia Italiana del farmaco prot. AA/707766/P del 6.7.2011 con l'unito parere espresso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo;*
- *ogni atto istruttorio relativo al procedimento in questione. per l'accertamento*
- *dell'obbligo della Regione Puglia di disporre l'applicazione degli sconti in parola sul prezzo di riferimento dei farmaci e non sul prezzo di vendita degli stessi al pubblico".*

il Servizio Programmazione e Assistenza Territoriale e Prevenzione ha comunicato di ravvisare l'opportunità della costituzione nel giudizio dinanzi al TAR Lecce;

rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n.18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente del 11 marzo 2015, salvo ratifica della G.R., ha conferito mandato congiunto di rappresentanza e difesa all'avv. Vincenzo Latorre, nato a Bari il 9.02.1966, con studio in Bari alla Francesco Crispi n. 6, codice fiscale: LTRVCN66B09A662I; P.I: 04666580727 e agli avvocati Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato dell'Avvocatura regionale;

si dà atto che il mandato all'avv. Vincenzo Latorre è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R. n.22 del 22/12/1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2011, così come integrata e modificata con DGR n.1985 del 16.10.2012, per un importo predefinito pari ad **€ 13.500,00**, oltre IVA e CAP, e che il valore della controversia viene convenzionalmente stabilito quale indeterminabile di straordinaria importanza, in considerazione della complessità e specificità delle questioni poste, della consistenza degli interessi pubblici perseguiti e dell'urgenza; il tutto concordato con il professionista officiato, giusta convenzione sottoscritta in data 11 marzo 2015 dall'avv. Vincenzo Latorre e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale avv. Vittorio Triggiani.

L'incarico difensivo conferito ai legali interni Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato è invece disciplinato dalla L.R. 26/6/2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di costituirsi nel giudizio innanzi descritto.

Valore della controversia: indeterminabile di straordinaria importanza - Servizio di spesa: Servizio Programmazione e Assistenza Territoriale e Prevenzione.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e S.M.I.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 15.444,00, comprensiva di IVA e CAP, sarà finanziata con le disponibilità del cap.1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad €. 5.709,60, comprensiva di IVA e CAP.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura Regionale prot. n.11/L/6325 del 25.03.2011).

Per i compensi professionali, spettanti agli avvocati regionali Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato, a norma del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010, l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito di provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di procedere alla costituzione nel giudizio in oggetto a mezzo dell'Avv. Vincenzo Latorre e

degli Avv.ti Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato dell'Avvocatura Regionale;

di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria" in favore dell'Avv. Vincenzo Latorre;

di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 aprile 2015, n. 659

Cont. 219/15/RO TAR Puglia-Sede di Bari Farmacia D. L. c/Regione Puglia + altri - Costituzione in giudizio - Ratifica incarico difensivo all'avv. Vincenzo Latorre, legale esterno, e avv.ti Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato, legali interni.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

con ricorso, notificato in data in data 12/13.2.2015, la *Farmacia di Levante*, in persona del suo titolare Dott.ssa Carla Alicino, con sede in Cerignola ha chiesto, dinanzi al TAR Puglia - Sede di Bari, l'annullamento, dei seguenti atti:

"- del provvedimento di cui alla nota del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia REGISTRO UFFICIALE U.O. 0105230 dell'11.12.2014, ricevuta dalla farmacia ricorrente il 19.12.2014, avente ad oggetto "Recupero somme sconto farmaceutico anni 2005-2011 per indebito oggettivo a seguito di ricalcolo secondo legge (l. 23.12.1996, n. 662, art. 40 - art. 11, comma 6 del d.l. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010 del 30.7.2010)" e relativi prospetti allegati;

- del provvedimento sotteso all'azione di recupero di cui sopra, anche implicito, ma comunque lesivo, con cui la Regione Puglia e la ASL Foggia, relativamente ai medicinali delle liste di trasparenza con prezzo di vendita al pubblico superiore al prezzo di riferimento hanno rideterminato - con efficacia retroattiva a d'far data dall'1.1.2005- lo sconto farmaceutico in favore del SSN, stabilendo che lo stesso debba essere calcolato sul prezzo al pubblico non sull'importo rimborsato dal SSN, nonché:

di tutti gli atti ai predetti comunque connessi, presupposti e/o consequenziali, anche istruttori, ancorchè non conosciuti, comunque lesivi, ivi compresi quelli regionali di cui la farmacia ricorrente ha avuto conoscenza successivamente al 19.12.2014, dopo aver ricevuto la nota della ASL Foggia dell'11.12.2014 e di seguito elencati:

- la nota prot. A00/152/14600 del 14.11.2014, a firma del Dirigente dell'Ufficio Politiche del Farmaco (Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione - Area politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità) della Regione Puglia, avente ad oggetto "Modalità di calcolo degli sconti dovuti dai farmacisti al SSN. Chiusura del procedimento amministrativo. Convocazione riunione"*
- gli esiti e/o verbale (non conosciuto) della riunione tenutasi il giorno 21.11.2014 presso la sede dell'Area Politiche per la Promozione della Salute della Regione Puglia;*
- il prospetto sintetico degli "sconti farmacie anni 2005-2011 da recuperare", predisposto dalla Regione Puglia e consegnato all'Associazione Titolari di Farmacia della Provincia di Foggia;*
- la nota prot. AOO152 n. 7141 del 20.5.2013 a firma del responsabile del Procedimento e del Dirigente dell'Ufficio Politiche del Farmaco (servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione - Area politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità) della Regione Puglia avente ad oggetto "Modalità di calcolo degli sconti dovuti dai farmacisti al SSN - Comunicazione avvio procedimento amministrativo per il recupero delle somme indebitamente percepite dai farmacisti - Legge n. 241/90";*
- la nota prot. AOO152 n. 9649 del 25.7.2013, dello stesso Ufficio Politiche del Farmaco della Regione Puglia, avente ad oggetto "Modalità di calcolo*

degli sconti dovuti dai farmacisti al SSN. Comunicazione" e relativo allegato I "Algoritmo calcolo sconti farmaceutica";

- *la nota prot. AOO152 n. 10182 del 9.8.2013, dello stesso Ufficio Politiche del Farmaco della Regione Puglia, avente ad oggetto "Modalità di calcolo degli sconti dovuti dai farmacisti al SSN - Comunicazione sospensione termini del procedimento amministrativo per il recupero delle somme indebitamente percepite dai farmacisti;*
- *la nota prot. AOO152 n. 12808 del 22.10.2013, dello stesso Ufficio Politiche del Farmaco della Regione Puglia, avente ad oggetto "Edotto (NSISR) - Area Assistenza Farmaceutica - Modalità calcolo sconto - Comunicazione", di riattivazione dei termini del procedimento;*
- *la nota prot. AOO152 n. 12969 del 25.10.2013, dello stesso Ufficio Politiche del Farmaco della Regione Puglia, avente ad oggetto "Edotto (NSISR) - Area Assistenza Farmaceutica - Modalità calcolo sconto - Note Federfarma - Riscontro - Istruzioni operative";*
- *la nota prot. AOO/152/13477 del 6.11.2013 a firma del Dirigente dell'Ufficio Politiche del Farmaco, avente ad oggetto "Modalità di calcolo degli sconti dovuti dai farmacisti SSN, e gli esiti della riunione tenutasi il successivo giorno 14.11.2013;*
- *ancora, la nota prot. AOO/152/10351 del 20.7.2011 (e relativi allegati), dello stesso Ufficio Politiche del Farmaco della Regione Puglia, di trasmissione della nota dell'Agenzia Italiana del farmaco prot. AA/707766/P del 6.7.2011 con l'unito parere espresso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo;*
- *ogni atto istruttorio relativo al procedimento in questione per l'accertamento*
- *dell'obbligo della Regione Puglia di disporre l'applicazione degli sconti in parola sul prezzo di riferimento dei farmaci e non sul prezzo di vendita degli stessi al pubblico"*

il Servizio Programmazione e Assistenza Territoriale e Prevenzione ha comunicato di ravvisare l'opportunità della costituzione nel giudizio dinanzi al TAR Lecce;

rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma 4, della legge regionale 26 giugno

2006 n.18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente del 27 febbraio 2015, salvo ratifica della G.R., ha conferito mandato congiunto di rappresentanza e difesa all'avv. Vincenzo Latorre, nato a Bari il 9.02.1966, con studio in Bari alla Francesco Crispi n. 6, codice fiscale: LTRVCN66B09A662I; P.I.: 04666580727 e agli avvocati Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato dell'Avvocatura regionale;

si dà atto che il mandato all'avv. Vincenzo Latorre è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R. n.22 del 22/12/1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2011, così come integrata e modificata con DGR n.1985 del 16.10.2012, per un importo predefinito pari ad **€ 13.500,00**, oltre IVA e CAP, e che il valore della controversia viene convenzionalmente stabilito quale indeterminabile di straordinaria importanza, in considerazione della complessità e specificità delle questioni poste, della consistenza degli interessi pubblici perseguiti e dell'urgenza; il tutto concordato con il professionista officiato, giusta convenzione sottoscritta in data 27 febbraio 2015 dall'avv. Vincenzo Latorre e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale avv. Vittorio Triggiani.

L'incarico difensivo conferito ai legali interni Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato è invece disciplinato dalla L.R. 26/6/2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di costituirsi nel giudizio innanzi descritto.

Valore della controversia: indeterminabile di straordinaria importanza - Servizio di spesa: Servizio Programmazione e Assistenza Territoriale e Prevenzione.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e S.M.I.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 15.444,00, comprensiva di IVA e CAP, sarà finanziata con le disponibilità del cap.1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad €. 5.709,60, comprensiva di IVA e CAP.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura Regionale prot. n.11/L/6325 del 25.03.2011).

Per i compensi professionali, spettanti agli avvocati regionali Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato, a norma del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010, l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito di provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di procedere alla costituzione nel giudizio in oggetto a mezzo dell'Avv. Vincenzo Latorre e degli Avv.ti Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato dell'Avvocatura Regionale;

di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedi-

mento, così come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria" in favore dell'Avv. Vincenzo Latorre.

di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 aprile 2015, n. 660

Cont. 202/15/RO. TAR Puglia - Sede di Bari. Farmacia Dott. S. R. più altre c/Regione Puglia + altri- Costituzione in giudizio - Ratifica incarico difensivo all'avv. Vincenzo Latorre, legale esterno, e avv.ti Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato, legali interni.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

con ricorso, notificato in data in data 9/10.2.2015, la Farmacia Dott. S.R. più altre hanno chiesto, dinanzi al TAR Puglia - Bari, l'annullamento, dei seguenti atti:

- 1. *del Provvedimento Regione Puglia Area politiche per la promozione della salute, prot. AOO 152/9649 del 25 luglio 2013 a firma del Dirigente dell'Ufficio Politiche del Farmaco e dell'emergenza - urgenza - ricevuto dalla ricorrente in data 25.7.2013 - con cui si dispone - "che a partire dal 01/10/2013, le Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti procederanno all'invio alle farmacie private delle notifiche delle "differenze contabili" contenenti il dettaglio di quanto elaborato con il sistema Edotto per ciascuna voce di sconto a livello di DCR per l'anno 2012 e, conseguentemente, per l mensilità già elaborate relative all'anno 2013;*
- 2. *della Nota della Regione Puglia, Area politiche per la promozione della salute, prot. AOO 152/22 OTTOBRE 2013 n. 12808, a firma del Dirigente dell'Ufficio Politiche del Farmaco e del Direttore dell'Area, con la quale si conferma il precedente*

provvedimento del 25 luglio 2013, innanzi indicato quale atto che si impugna;

- 3. della **Nota della Regione Puglia**, Area politiche per la promozione della salute, prot. AOO152, 29 ottobre 2013, n. 12969, a firma del del Dirigente dell'Ufficio Politiche del Farmaco e del Direttore dell'Area, nella parte in cui si fa applicazione del predetto provvedimento del 25 luglio 2013;
- di tutti gli atti ad essi presupposti, conseguenti e/o connessi, ancorché non conosciuti e nei limiti di interesse della ricorrente.

il Servizio Programmazione e Assistenza Territoriale e Prevenzione ha comunicato di ravvisare l'opportunità della costituzione nel giudizio dinanzi al TAR Lecce;

rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n.18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente del 27 febbraio 2015, salvo ratifica della G.R., ha conferito mandato congiunto di rappresentanza e difesa all'avv. Vincenzo Latorre, nato a Bari il 9.02.1966, con studio in Bari alla Francesco Crispi n. 6, codice fiscale: LTRVCN66B09A662I; P.I: 04666580727 e agli avvocati Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato dell'Avvocatura regionale;

si dà atto che il mandato all'avv. Vincenzo Latorre è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R. n.22 del 22/12/1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2011, così come integrata e modificata con DGR n.1985 del 16.10.2012, per un importo predefinito pari ad **€ 13.500,00**, oltre IVA e CAP, e che il valore della controversia viene convenzionalmente stabilito quale indeterminabile di straordinaria importanza, in considerazione della complessità e specificità delle questioni poste, della consistenza degli interessi pubblici perseguiti, dell'urgenza e del numero delle parti; il tutto concordato con il professionista officiato, giusta convenzione sottoscritta in data 27 febbraio 2015 dall'avv. Vincenzo Latorre e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale avv. Vittorio Triggiani.

L'incarico difensivo conferito ai legali interni Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato è invece disciplinato dalla L.R. 26/6/2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di costituirsi nel giudizio innanzi descritto.

Valore della controversia: indeterminabile di straordinaria importanza - Servizio di spesa: Servizio Programmazione e Assistenza Territoriale e Prevenzione.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e S.M.I.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 15.444,00, comprensiva di IVA e CAP, sarà finanziata con le disponibilità del cap.1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad €. 5.709,60, comprensiva di IVA e CAP.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura Regionale prot. n.11/L/6325 del 25.03.2011).

Per i compensi professionali, spettanti agli avvocati regionali Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato, a norma del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010, l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito di provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento

e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di procedere alla costituzione nel giudizio in oggetto a mezzo dell'Avv. Vincenzo Latorre e degli Avv.ti Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato dell'Avvocatura Regionale;

di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria" in favore dell'Avv. Vincenzo Latorre.

di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 aprile 2015, n. 661

Cont. 260/15/RO. TAR Puglia-Sede di Lecce. Federfarma Barletta-Andria-Trani + altri c/Regione Puglia + altri - Costituzione in giudizio - Ratifica incarico difensivo all'avv. Vincenzo Latorre, legale esterno, e avv.ti Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato, legali interni.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

con ricorso, notificato in data in data 19/25.02.2015, la Federfarma Barletta-Andria-Trani + altri hanno chiesto, dinanzi al TAR Puglia - Sede di Bari, l'annullamento, dei seguenti atti, previa sospensiva:

- della nota del Direttore Generale p.t. della ASL di Barletta-Andria-Trani in data 12 dicembre 2014, prot. n. 69068/2/9, ricevuta in data 23.12.2014, con la quale si richiedeva alle farmacie della Provincia di Barletta-Andria-Trani, tra l'altro, il "pagamento immediato delle somme riportate a debito negli allegati tabulati, entro e non oltre 30 giorni dalla presente messa in mora, con espresso avvertimento che, in mancanza, sulle somme a debito decorreranno gli ulteriori interessi di mora", unitamente agli allegati alla medesima nota, nonché di ogni atto precedente, consequenziale e comunque connesso, tra cui:

- Nota AIFA 26 novembre 2010;
- Nota dell'Area politiche per la promozione della Salute, Ufficio Politiche del Farmaco del 20.07.2011, prot. n. AOO/152/10351;
- Nota AIFA 6 luglio 2011;
- Parere dell'Avvocatura distrettuale di Palermo reso in data 12 marzo 2011 (prot. 87579);
- Verbale dell'incontro svoltosi, presumibilmente, nel maggio 2013, "convocato dal RIP Edotto e dal Dirigente Ufficio Politiche del Farmaco del Servizio PATP con nota prot. AOO/152/6642 del 6.5.2013 per esaminare le modalità di calcolo degli sconti effettuati nell'ambito del SISR Puglia e del sistema Edotto;
- Nota dell'Area Politiche per la promozione della Salute, Ufficio Politiche del Farmaco, prot. n. 152/7141 del 20.05.2013;
- Nota dell'Area politiche per la promozione della salute, Ufficio Politiche del Farmaco del 25.07.2013, prot. n. 152/9649;
- Nota dell'Area politiche per la promozione della salute, Ufficio Politiche del Farmaco del 22.10.2013, prot. n. 152/12808;
- Nota dell'Area politiche per la promozione della salute, Ufficio Politiche del Farmaco del 14.11.2014, prot. n. 152/14600 e verbale della riunione svoltasi in data 21 novembre 2014.

il Servizio Programmazione e Assistenza Territoriale e Prevenzione, ha comunicato di ravvisare l'opportunità della costituzione nel giudizio dinanzi al TAR Lecce;

rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n.18 per l'attribuzione dell'incarico ad un

legale esterno, il Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente del 11 marzo 2015, salvo ratifica della G.R., ha conferito mandato congiunto di rappresentanza e difesa all'avv. Vincenzo Latorre, nato a Bari il 9.02.1966, con studio in Bari alla Francesco Crispi n. 6, codice fiscale: LTRVCN66B09A662I; P.I.: 04666580727 e agli avvocati Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato dell'Avvocatura regionale;

si dà atto che il mandato all'avv. Vincenzo Latorre è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R. n.22 del 22/12/1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2011, così come integrata e modificata con DGR n.1985 del 16.10.2012, per un importo predefinito pari ad € 26.730,00, oltre IVA e CAP, e che il valore della controversia viene convenzionalmente stabilito in €. 788.444,93; il tutto concordato con il professionista officiato, giusta convenzione sottoscritta in data 11 marzo 2015 dall'avv. Vincenzo Latorre e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale avv. Vittorio Triggiani.

L'incarico difensivo conferito ai legali interni Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato è invece disciplinato dalla L.R. 26/6/2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di costituirsi nel giudizio innanzi descritto.

Valore della controversia: €. 788.444,93- Servizio di spesa: Servizio Programmazione e Assistenza Territoriale e Prevenzione.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e S.M.I.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 33.915,02, comprensiva di IVA e CAP, sarà finanziata con le disponibilità del cap.1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad €. 11.305,01, comprensiva di IVA e CAP.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e

s.m.i. (cfr nota Avvocatura Regionale prot. n.11/L/6325 del 25.03.2011).

Per i compensi professionali, spettanti agli avvocati regionali Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato, a norma del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010, l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito di provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di procedere alla costituzione nel giudizio in oggetto a mezzo dell'Avv. Vincenzo Latorre e degli Avv.ti Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato dell'Avvocatura Regionale;

di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria" in favore dell'Avv. Vincenzo Latorre.

di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 aprile 2015, n. 662

Cont. 256/15/RO. TAR Puglia-Sede di Lecce. Federfarma Taranto c/Regione Puglia + altri - Costituzione in giudizio - Ratifica incarico difensivo all'avv. Vincenzo Latorre, legale esterno, e avv.ti Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato, legali interni.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

con ricorso, notificato in data in data 16.18/02/2015, la Federfarma Taranto ha chiesto, dinanzi al TAR Puglia - Lecce, l'annullamento, dei seguenti atti:

1. della *Nota dell'Azienda Sanitaria Locale Taranto (per brevità, in seguito "ASL" a firma del Direttore Generale Dr. Vito Scattaglia, **Protocollo 0141758, avente data 10/12/2014**, comunicato via pec alle farmacie della Provincia di Taranto a partire dal 17 dicembre 2014, con cui si dispone nuova base di calcolo dello sconto farmaceutico previsto dalla l. 23.12.1996 n. 662 art. 1 comma 40, e si dispone il recupero delle somme in pretesa restituzione secondo quanto indicato nell'allegato prospetto riferito a ciascuna delle farmacie; e, per quanto occorra,*

2. della ***Nota della Regione Puglia, Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e della pari opportunità, a firma dell'Ufficio politiche del farmaco, Prot. AOO/152/10351, avente data 20 luglio 2011**, indicata nella predetta Nota Asl Taranto, e previa disapplicazione, se ed in quanto occorra, degli atti richiamati nella predetta Nota regionale, e precisamente della Nota della Agenzia Italiana del farmaco prot. AA170766 del 06/07/211 con l'unito parere espresso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo relativamente alla base di calcolo su cui applicare la percentuale di sconto; di tutti gli atti ad essi presupposti, conseguenti e/o connessi, ancorché non conosciuti e nei limiti di interesse delle ricorrenti.*

il Servizio Programmazione e Assistenza Territoriale e Prevenzione ha comunicato di ravvisare l'opportunità della costituzione nel giudizio dinanzi al TAR Lecce;

rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n.18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente del 27 febbraio 2015, salvo ratifica della G.R., ha conferito mandato congiunto di rappresentanza e difesa all'avv. Vincenzo Latorre, nato a Bari il 9.02.1966, con studio in Bari alla Francesco Crispi n. 6, codice fiscale: LTRVCN66B09A662I; P.I: 04666580727 e agli avvocati Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato dell'Avvocatura regionale;

si dà atto che il mandato all'avv. Vincenzo Latorre è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R. n.22 del 22/12/1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2011, così come integrata e modificata con DGR n.1985 del 16.10.2012, per un importo predefinito pari ad **€ 16.200,00**, oltre IVA e CAP, e che il valore della controversia viene convenzionalmente stabilito quale indeterminabile di straordinaria importanza, in considerazione della complessità e specificità delle questioni poste, della consistenza degli interessi pubblici perseguiti, dell'urgenza e del numero delle parti; si dà, altresì, atto che la fase di STUDIO è stata omessa in quanto lo studio della pratica è analogo ad altro separato ricorso proposto dinanzi al medesimo TAR Lecce per analoga questione giuridica;il tutto concordato con il professionista officiato, giusta convenzione sottoscritta in data 27 febbraio 2015 dall'avv. Vincenzo Latorre e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale avv. Vittorio Triggiani.

L'incarico difensivo conferito ai legali interni Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato è invece disciplinato dalla L.R. 26/6/2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di costituirsi nel giudizio innanzi descritto.

Valore della controversia: indeterminabile di straordinaria importanza - Servizio di spesa: Servizio Programmazione e Assistenza Territoriale e Prevenzione.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e S.M.I.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 20.554,56, comprensiva di IVA e CAP, sarà finanziata con le disponibilità del cap.1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad €. 6.851,00, comprensiva di IVA e CAP.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura Regionale prot. n.11/L/6325 del 25.03.2011).

Per i compensi professionali, spettanti agli avvocati regionali Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato, a norma del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010, l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito di provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

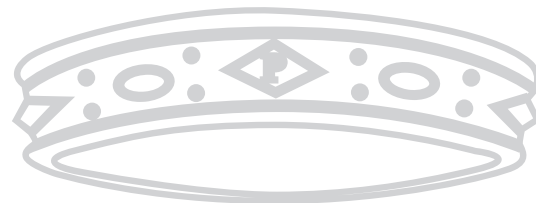
di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di procedere alla costituzione nel giudizio in oggetto a mezzo dell'Avv. Vincenzo Latorre e degli Avv.ti Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato dell'Avvocatura Regionale;

di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria" in favore dell'Avv. Vincenzo Latorre.

di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari
Tel. 080 540 6316 / 6372 / 6317 - Fax 080 540 6379
Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>
e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**

Autorizzazione Tribunale di Bari N.474 dell'8-6-1974
S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza